Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 125 del 31 maggio 1999 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 31 maggio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

N. 102

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1999.

Approvazione dei quadri: IQ del modello «Unico-99 Persone fisiche», IQ del modello «Unico-99 Società di capitali, enti commerciali ed equiparati», IQ del modello «Unico-99 Società di persone ed equiparati» e IQ del modello «Unico-99 Enti non commerciali ed equiparati», da utilizzare per la dichiarazione per l'anno 1998 ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 maggio 1999.

Approvazione dei quadri: IQ del modello «Unico-99 Persone fisiche», IQ del modello «Unico-99 Società di capitali, enti commerciali ed equiparati», IQ del modello «Unico-99 Società di persone ed equiparati» e IQ del modello «Unico-99 Enti non commerciali ed equiparati», da utilizzare per la dichiarazione per l'anno 1998 ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato emanato il regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 1, comma 1, primo periodo, del predetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto dirigenziale da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, contenente disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che ha istituito l'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio delle regioni;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario - serie generale - n. 74, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1999, con il quale è stato approvato il modello «Unico-99 Persone fisiche», e in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *d),* dello stesso decreto ministeriale in base al quale con successivo decreto deve essere approvato il quadro riguardante la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), da utilizzare per l'anno 1998;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario - serie generale - n. 71, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1999, con il quale è stato approvato il modello «Unico-99 Società di capitali, enti commerciali ed equiparati», e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *d),* dello stesso decreto ministeriale in base al quale con successivo decreto deve essere approvato il quadro riguardante la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), da utilizzare per l'anno 1998;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario - serie generale - n. 75, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1999, con il quale è stato approvato il modello «Unico-99 Società di persone ed equiparati», e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *d),* dello stesso decreto ministeriale in base al quale con successivo decreto deve essere approvato il quadro riguardante la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), da utilizzare per l'anno 1998;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario - serie generale - n. 75, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1999, con il quale è stato approvato il modello «Unico-99 Enti non commerciali ed equiparati», e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *d),* dello stesso decreto ministeriale in base al quale con successivo decreto deve essere approvato il quadro riguardante la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), da utilizzare per l'anno 1998;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 gennaio 1999, che ha anticipato all'anno 1999 il termine per l'ammissione alla compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24, dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e il termine per la presentazione della dichiarazione unificata annuale, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, da parte dei medesimi soggetti;

Visto il decreto dirigenziale 31 luglio 1998 concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443;

Vista, in particolare, la normativa contenente agevolazioni agli effetti delle imposte sui redditi a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali ovvero la concessione di speciali crediti d'imposta per determinate categorie di contribuenti;

Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Attesa l'opportunità di prevedere modalità che consentano di accelerare l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate, anche mediante l'utilizzo di sistemi di lettura ottica automatica;

Considerato che occorre stabilire le modalità di predisposizione dei dati delle dichiarazioni da trasmettere all'Amministrazione finanziaria in via telematica;

Considerato che occorre stabilire le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, delle dichiarazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati, con le relative istruzioni gli annessi Quadri: IQ del modello «Unico-99 Persone fisiche», IQ del modello «Unico-99 Società di capitali, enti commerciali ed equiparati», IQ del modello «Unico-99 Società di persone ed equiparati» e IQ del modello «Unico-99 Enti non commerciali ed equiparati», da utilizzare per la dichiarazione per l'anno 1998 ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. I quadri di cui al comma 1 devono essere prodotti in due esemplari identici e saranno fascicolati e distribuiti con i modelli «Unico-99 Persone fisiche», «Unico-99 Società di capitali, enti commerciali ed equiparati», «Unico-99 Società di persone ed equiparati» e «Unico-99 Enti non commerciali ed equiparati».

3. I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi devono presentare i quadri di cui al comma 1 contestualmente a questa ultima.

4. I soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi devono presentare i quadri di cui al comma 1 unendoli al frontespizio del corrispondente modello di dichiarazione. Nel frontespizio che dovrà essere interamente compilato e firmato andrà barrata, in particolare, la casella IRAP nella sezione «Tipo di dichiarazione».

Art. 2.

1. Per la stampa dei quadri di cui al precedente articolo 1 devono essere utilizzate le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 1 al presente decreto.

2. Per la stampa della busta da utilizzare per la consegna dei quadri indicati nell'art. 1 alle banche convenzionate e agli uffici postali, devono essere seguite le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 1 al decreto dirigenziale 18 dicembre 1998 di approvazione della dichiarazione annuale IVA.

Art. 3.

1. È autorizzato l'utilizzo dei modelli di cui al precedente art. 1, prelevati dai siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche richiamate dall'art. 2 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente decreto.

Art. 4.

1. Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere in via telematica i dati dei modelli di cui all'art. 1 secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo decreto. È fatto comunque obbligo di rilasciare copia della dichiarazione, di cui all'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con l'art. 1 del presente decreto, anche se privi delle caratteristiche grafiche previste nell'allegato 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1999

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

Struttura e formato dei modelli

I modelli devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4:

larghezza: cm. 21,0
altezza: cm. 29,7.

E' consentita la predisposizione dei modelli in quartine costituite da due fogli, di formato A4, contenenti, rispettivamente, l'originale per l'ufficio delle imposte e la copia ad uso del contribuente. Nelle quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante tracciatura e lungo i lembi di separazione deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello».

E' anche consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4 esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e, lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata, deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello». Sulla banda laterale di trascinamento dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura «All'atto della presentazione il modello deve essere privato della banda laterale di trascinamento».

E' altresì consentita la riproduzione e/o la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o altri tipi di stampanti che comunque garantiscono la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo.

I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Caratteristiche della carta dei modelli

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.

Caratteristiche grafiche dei modelli a lettura ottica automatica

I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente decreto e devono essere ricompresi all'interno di un'area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza 65 sesti di pollice

larghezza 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).

Nella parte superiore destra dell'area grafica devono essere stampati, su fondo bianco, un codice numerico di tre cifre e una serie di rettangoli (denominati marche) utilizzati per

l'identificazione automatica del tipo di pagina; sia il codice numerico che i rettangoli, devono essere di colore nero.

Le marche devono avere le seguenti dimensioni:

larghezza: 1 (un) decimo di pollice

altezza: 1 (un) sesto di pollice.

Le marche devono essere stampate sul primo sesto di pollice dell'area grafica e devono distare tra loro 1 (un) decimo di pollice. Ciascuna pagina è individuata da una diversa sequenza delle marche e dal relativo codice numerico, così come indicato nella successiva tabella.

La prima marca di destra, denominata marca di riferimento, deve essere stampata nell'ultimo decimo di pollice dell'area grafica.

TIPO DI PAGINA	CODICE NUMERICO	SEQUENZA MARCHE (le marche tratteggiate **non** devono essere stampate)
Quadro IQ UNICO 99 Persone fisiche	019	□□□■■
Quadro IQ (seconda pagina) UNICO 99 Persone fisiche	028	□□■□■
Quadro IQ UNICO 99 Società di persone	111	■□■■■
Quadro IQ (seconda pagina) UNICO 99 Società di persone	064	□■■□■
Quadro IQ UNICO 99 Società di capitali	122	■■□□■
Quadro IQ (seconda pagina) UNICO 99 Società di capitali	082	■□□□■
Quadro IQ UNICO 99 Enti non commerciali	133	■■□■■
Quadro IQ (seconda pagina) UNICO 99 Enti non commerciali	082	■□□□■

Nella parte inferiore sinistra dell'area grafica, in posizione simmetrica rispetto alle marche poste in alto a destra, deve essere riservata una zona a fondo bianco che non deve contenere nessun tipo di segno o fondino.

Nella parte inferiore destra di ciascuna pagina deve essere stampata una marca preceduta da un codice alfanumerico di tre caratteri che identifica il modello e il relativo numero di pagina.

La marca deve essere stampata nell'ultimo sesto di pollice dell'area grafica e deve essere esattamente allineata alla marca superiore di riferimento.

I codici numerici e alfanumerici che precedono le marche poste nella parte superiore ed inferiore dell'area grafica, devono essere stampati con le seguenti caratteristiche: tipo di carattere »COURIER», o, in assenza di esso, un altro carattere, corpo 12, passo fisso in decimi di pollice.

L'ultima cifra del codice numerico che precede le marche poste nella parte superiore dell'area grafica deve distare 11 decimi di pollice dal bordo sinistro della marca di riferimento. L'ultima cifra del codice alfanumerico che precede la marca posta nella parte inferiore deve distare dal bordo sinistro di quest'ultima due decimi di pollice.

Per i soli modelli predisposti su moduli meccanografici a striscia continua, ovvero su fogli singoli mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti consentite, le pagine identificate nella precedente tabella con il codice numerico 028 o 064 o 082 devono riportare stampate, con tipo di carattere «COURIER» o, in assenza di esso, con un altro carattere, corpo 12, passo fisso in decimi di pollice, le seguenti informazioni:

il codice fiscale del dichiarante, posizionato a partire dal primo decimo di pollice dell'area grafica;

il numero progressivo di modello, posizionato a partire dal ventesimo decimo di pollice dell'area grafica; tale numero deve assumere il medesimo valore di quello indicato nella casella «Mod. N.» della corrispondente prima pagina del modello compilato.

La zona riservata al codice fiscale relativa al QUADRO IQ del Modello UNICO 99 Persone fisiche deve avere le seguenti dimensioni: larghezza totale 32 decimi di pollice; larghezza e altezza delle singole caselle rispettivamente 2 decimi di pollice e 1,5 sesti di pollice.

La zona riservata al codice fiscale relativa ai QUADRI IQ degli altri Modelli UNICO 99 deve avere le seguenti dimensioni: larghezza totale 22 decimi di pollice; larghezza e altezza delle singole caselle rispettivamente 2 decimi di pollice e 1,5 sesti di pollice.

La base della zona riservata al codice fiscale di tutti i Quadri IQ deve distare 3 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento; in ogni caso le zone riservate ai codici fiscali devono essere posizionate in modo tale che il bordo laterale destro disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

Le caselle della zona riservata al «Mod. N.» devono avere ciascuna larghezza 2 decimi di pollice, altezza 1,5 sesti di pollice e devono essere posizionate in modo tale che la

base disti 7 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e che il bordo laterale destro dell'intera zona disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate delle pagine dei quadri, descritte nella precedente tabella, identificate con i codici numerici 019, 111, 122, 133 devono essere continue, di colore nero, di spessore mm. 0,2 e devono distare 8 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento.

Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate delle pagine del modello, descritte nella precedente tabella, identificate con i codici numerici 028, 064, 082 devono essere continue, di colore nero, di spessore mm. 0,2 e devono distare 1 (un) sesto di pollice dalla base della marca di riferimento.

Colori

Per la stampa dei modelli di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto deve essere utilizzato il colore orange (pantone 021 U) con le seguenti eccezioni per le quali deve essere utilizzato il colore nero:

la linea orizzontale che delimita l'inizio della zona retinata di ogni pagina;

tutte le diciture della zona retinata che non siano riportate negli spazi previsti per l'indicazione dei dati.

E' altresì consentita, per la riproduzione e/o la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti consentiti, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.

Sul bordo laterale sinistro dei quadri di cui all'art. 1 devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa laser e gli estremi del presente decreto.

MINISTERO DELLE FINANZE

Persone fisiche

modello unificato compensativo
periodo di imposta 98

Fascicolo 2

QUADRI AGGIUNTIVI

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

QUADRO IQ - Determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive · UNICO Persone fisiche

I - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO IQ

1. DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Generalità

Il D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, ha istituito l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e ha inoltre disposto l'abolizione dell'ILOR, dell'ICIAP, dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, della tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita Iva, nonché dei contributi per il servizio sanitario nazionale (compresa la c.d. "Tassa sulla salute") e di altri contributi minori.
Presupposto della nuova imposta regionale è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
Con specifico riguardo alle persone fisiche, assumono veste di soggetti passivi del tributo:

- gli esercenti attività commerciali (titolari di redditi d'impresa ai fini Irpef ai sensi dell'art. 51 del Tuir);
- gli esercenti arti e professioni (titolari di redditi di lavoro autonomo ai fini Irpef ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Tuir);
- i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'art. 29 del Tuir, salvo quanto specificato al paragrafo 1.4. Sezione III

Nei confronti delle persone fisiche non residenti, il presupposto impositivo si verifica in caso di esercizio in Italia di attività commerciali, artistiche o professionali, per un periodo non inferiore a tre mesi, mediante stabile organizzazione o base fissa ovvero nel caso di esercizio in Italia di attività agricole.
La nuova imposta regionale, il cui periodo coincide con quello valevole agli effetti dell'Irpef, si applica a decorrere dall'anno 1998. Con la stessa decorrenza opera l'abolizione dei tributi e dei contributi sopraindicati.
I soggetti che hanno iniziato una nuova attività produttiva avvalendosi del regime fiscale sostitutivo previsto dal D.L. n. 357 del 1994, converito dalla legge n. 489 dello stesso anno, e gli incaricati di vendita a domicilio soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta non sono tenuti alla dichiarazione e al versamento dell' IRAP.
Per la determinazione dell'imposta dovuta è stato predisposto il presente quadro IQ. Per le modalità della dichiarazione unificata si rinvia alle istruzioni generali per la compilazione del modello UNICO 99 Persone fisiche
In caso di soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata, la dichiarazione IRAP va presentata nel periodo dal 3 maggio al 2 agosto 1999, utilizzando comunque il modello UNICO, nel quale andrà barrata la casella IRAP collocata nella sezione "tipo di dichiarazione" del frontespizio.
L'imposta è dovuta anche dalle imprese in liquidazione, con le stesse regole di determinazione della base imponibile applicabili in via ordinaria.
In caso di fallimento il presupposto impositivo si verifica solo in presenza di esercizio provvisorio; in tal caso il curatore è tenuto alla presentazione della dichiarazione IRAP.
Il quadro IQ è suddiviso in otto sezioni. Le prime cinque attengono alla indicazione delle componenti positive e negative rilevanti per le diverse categorie di soggetti ai fini della determinazione del valore della produzione netta relativa all'anno 1998.
Si precisa che nel caso in cui siano esercitate attività suscettibili di generare presupposti impositivi diversi (ad esempio, sia attività imprenditoriale sia attività professionale) dovrà procedersi alla determinazione del valore complessivo della produzione compilando le sezioni corrispondenti a ciascuna attività esercitata.
La sesta e la settima sezione attengono, rispettivamente, al riparto su base territoriale del valore della produzione assoggettabile a IRAP e alla determinazione dell'imposta e all'applicazione della c.d. "clausola di salvaguardia" L'ottava sezione concerne, infine, l'indicazione di alcuni dati rilevanti per l'applicazione della convenzione con gli Stati Uniti.

Ciò premesso, si forniscono di seguito le istruzioni per la compilazione del modello e per il versamento dell'imposta.

Sezione I - Imprese

La sezione prima deve essere compilata dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ai sensi dell'art. 51 del Tuir, a prescindere dal regime di contabilità adottato. Si tratta, in via generale, degli stessi soggetti tenuti, a seconda dei casi, alla presentazione del quadro RF ovvero del quadro RG ai fini della dichiarazione dei redditi.

I soggetti che per l'anno 1998 si avvalgono, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del regime forfetario di cui all'art. 3, comma 177 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (cd. "imprese minime"), possono optare per la determinazione del valore della produzione rilevante ai fini dell'IRAP secondo le regole previste dall'art. 17 comma 2, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 In questo caso, dovrà essere compilata la sezione seconda del modello. I soggetti che, avendone facoltà, hanno esercitato l'opzione ai fini del versamento in acconto dell'imposta, non sono vincolati all'applicazione delle suddette regole speciali anche in sede di determinazione dell'imposta effettivamente dovuta per l'anno 1998.

I soggetti esercenti attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir, le imprese di allevamento che determinano il reddito eccedente i limiti di cui al detto art 29 secondo le regole dell'art. 78 dello stesso Tuir e le imprese di agriturismo che si avvalgono, ai fini dell'Irpef, del regime forfetario di determinazione del reddito di cui all'art 5 della L 30 dicembre 1991 n. 413, compilano la presente sezione qualora optino, ai sensi dell'art.9 comma 2, del citato D.Lgs n. 446, per la determinazione della base imponibile secondo le norme previste nell'articolo 5, comma 2. dello stesso decreto. In tal caso, va barrata l'apposita casella "produttori agricoli" e non va ovviamente compilata la successiva sezione terza.
Le imprese di allevamento che non determinano il reddito eccedente i limiti dell'art. 29 del Tuir secondo le regole del citato art. 78, le imprese di agriturismo che non si avvalgono ai fini dell'Irpef del suddetto regime forfetario e le altre imprese agricole che eccedono i limiti di cui al citato art. 29 sono comunque tenute alla compilazione della presente sezione.

Per la determinazione della base imponibile delle persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'art. 51 del Tuir, assumono rilievo, in virtù dell'espressa previsione dell'art. 5, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 le componenti positive classificabili nelle voci del valore della produzione di cui al comma 1 lett. A), dell'art. 2425 e le componenti negative classificabili nelle voci dei costi della produzione indicati nei numeri 6, 7 8, 10 lettere a) e b), 11 e 14 della lettera B) dello stesso comma 1 dell'art. 2425. Dalle componenti classificabili nelle voci A5 e B14 sono escluse quelle correlate a voci di conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile e, comunque, le perdite su crediti.
Stante il rinvio operato dall'art. 11 comma 2. del citato D.Lgs. n. 446, alla classificazione delle suddette componenti positive e negative secondo corretti principi contabili, assumono rilievo i criteri di classificazione dei ricavi e dei costi contenuti nel documento interpretativo del principio contabile n. 12 (concernente "Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi").
Le regole di individuazione delle componenti positive e negative applicabili alle imprese in contabilità ordinaria valgono, in via di principio, anche per le imprese in contabilità semplificata.
Concorrono alla formazione della base imponibile anche **le componenti positive e negative classificabili in voci di conto economico diverse da quelle indicate nel richiamato art. 5, comma 2, che si correlino a componenti di esercizi precedenti o successivi rilevanti ai fini IRAP, in quanto costituenti variazioni di componenti positivi o negativi assunti ai fini del valore della produzione di periodi di imposta precedenti ovvero di elementi patrimoniali da cui potranno derivare componenti positivi e negativi del valore della produzione di periodi d'imposta successivi.**
È il caso, ad esempio, dei resi e degli sconti riferiti a componenti positivi (ricavi) di precedenti esercizi, classificabili, secondo il citato documento interpretativo del principio contabile n. 12, nella voce straordinaria E21

Le componenti positive e negative **classificabili nelle suindicate voci contabili e che sono rilevanti anche agli effetti del reddito d'impresa** si assumono in conformità delle norme concernenti la determinazione di detto reddito. Tali componenti, pertanto, vanno assunte, agli ef-

fetti del valore della produzione assoggettabile a IRAP, secondo le regole di quantificazione, imputazione temporale e **inerenza** previste dal TUIR. Così, con riguardo alle regole di quantificazione, può essere il caso dei proventi immobiliari che, in base all'art. 57 del Tuir, concorrono a formare il reddito d'impresa secondo le disposizioni relative ai redditi fondiari (con conseguente irrilevanza delle componenti positive e negative imputate al conto economico). Per ciò che attiene alle regole di imputazione temporale, è il caso, ad esempio, dell'ammortamento anticipato accantonato in apposita riserva, il cui importo, ai sensi dell'art 67 del Tuir, rileva anche agli effetti della determinazione del valore della produzione; analogamente, le componenti positive e negative classificabili nelle indicate voci di conto economico la cui imputazione fiscale sia stata rinviata, in tutto o in parte, anche a scelta del contribuente, concorrono a formare il valore della produzione nello stesso periodo d'imposta in cui ne avviene l'imputazione ai fini del reddito d'impresa. Per ciò che attiene, infine, alle regole di inerenza, è il caso delle spese di rappresentanza, ammesse in deduzione agli effetti dell'IRAP nei limiti previsti dall'art.74 del Tuir nonché delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto indicati nell'art. 121-bis del Tuir, deducibili alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

Le componenti che, pur non concorrendo alla formazione del reddito di impresa, rilevano, in ragione della diversa disciplina impositiva, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, vanno assunte così come risultanti dal conto economico. Può essere, per ciò che attiene alle componenti positive, il caso dei proventi esclusi dalla formazione del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 58 del Tuir ed eventualmente classificabili in una delle voci di conto economico rilevanti ai fini IRAP ovvero, per ciò che attiene alle componenti negative, di un onere fiscale, quale ad esempio l'ICI, classificabile fra i costi diversi di gestione di cui alla voce B14 del conto economico ma non riconosciuto in deduzione ai fini dell'IRPEF.
Per converso, le componenti positive e negative rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa ma, non costituenti componenti del risultato economico classificabili nelle indicate voci di conto economico, non assumono rilievo ai fini del valore della produzione assoggettabile ad IRAP. Così, ad esempio, non costituisce componente positiva dell'IRAP la rendita catastale degli immobili di cui all'articolo 57 del Tuir assunta a tassazione ai fini del reddito di impresa in assenza di proventi effettivamente conseguiti (immobili sfitti), ferma restando l'irrilevanza delle componenti negative afferenti tali immobili imputate al conto economico.

Ai fini della compilazione, soggetti in contabilità ordinaria dovranno indicare in **colonna 1**, in relazione a ciascuna componente positiva e negativa, i valori contabili risultanti dal conto economico riclassificati secondo lo schema previsto dall'articolo 2425 del codice civile e sulla base dei criteri contenuti nel richiamato documento di interpretazione del principio contabile n. 12
Tale riclassificazione non si rende necessaria ove il conto economico risulti già redatto in conformità al suddetto schema e ai criteri di classificazione suindicati. Nelle **colonne 2** e **3** vanno indicate le eventuali variazioni in aumento e in diminuzione derivanti dall'applicazione delle diverse regole di quantificazione, imputazione temporale e inerenza valevoli agli effetti del reddito di impresa ovvero di quelle specificamente applicabili ai fini dell'IRAP.
In **colonna 4** va indicato il valore rilevante agli effetti dell'IRAP.
I soggetti in contabilità semplificata, incluse le imprese minime" che non optino per la determinazione del valore della produzione secondo le regole previste dal citato art. 17 comma 2, del D.lgs n. 446 del 1997 devono compilare la sola colonna 4 ("Valori IRAP"), indicando in tale colonna le componenti positive e negative desunte dalle scritture contabili direttamente riclassificate agli effetti dell'IRAP.

Ai fini della determinazione del valore della produzione assoggettabile a IRAP assumono rilievo le seguenti componenti positive e negative:

- **rigo IQ1**, ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell'attività esercitata. Vanno inclusi in tale voce i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili e per i quali il contribuente si sia avvalso delle disposizioni relative al c.d. "ravvedimento operoso" ai fini penali o ai fini amministrativi. Non devono invece essere inclusi i ricavi eventualmente evidenziati in sede di dichiarazione dei redditi ai fini dell'adeguamento ai parametri ai sensi dell'art. 3, comma 126, della L. n. 662 del 1996 e agli studi di settore di cui all'art. 10, comma 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

- **rigo IQ2**, importo complessivo (di segno positivo o negativo) delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- **rigo IQ3**, importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
- **rigo IQ4**, incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni. Per le imprese in contabilità semplificata tale componente assume rilievo nei limiti dei costi iscritti nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'IVA in aumento del costo dei cespiti;
- **rigo IQ5**, altri ricavi e proventi ordinari, inclusi contributi in conto esercizio ed esclusi comunque i proventi di tipo finanziario (interessi, dividendi, profitti su realizzo di titoli, etc .). **Si precisa che assumono rilievo ai fini dell'IRAP, oltre ai contributi in conto esercizio e ai contributi in conto impianti, a prescindere dalla loro tassabilità ai fini dell'IRPEF, anche i contributi di cui all'art. 55, comma 3, lett. b, del TUIR, sempreché classificabili nella voce A5 del conto economico. Sono esclusi, comunque, i contributi correlati a componenti negativi non ammessi deduzione (è il caso, ad esempio, del credito d'imposta concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'assunzione di nuovi dipendenti).** In tale rigo vanno incluse anche le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni considerati strumentali ai fini delle imposte sui redditi, anche se costituenti componenti straordinarie, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali (cessioni, conferimenti, ecc.). In caso di rateizzazione delle plusvalenze realizzate va indicato in colonna 3 l'importo delle quote la cui imputazione è rinviata ai periodi d'imposta successivi e, in caso di rateizzazione di plusvalenze realizzate in periodi precedenti, in colonna 2 quello della quota imputabile al periodo d'imposta.

Vanno indicate in colonna 3 di tale rigo anche le sopravvenienze e insussistenze correlate a elementi del conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP (come nel caso di fondi per rischi ed oneri rivelatisi esuberanti);

- **rigo IQ7** costi per materie prime, sussidiarie e merci;
- **rigo IQ8**, costi per servizi In tale voce vanno indicati anche i costi sostenuti dall'impresa per i servizi collegati alle trasferte dei dipendenti (quali quelli per vitto, alloggio e trasporti), a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero rimborsati dalla stessa a piè di lista al dipendente (con esclusione delle indennità chilometriche). Non sono deducibili le indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dal comma 5 dell'art. 48 del Tuir. Si ricorda che ai sensi del citato art. 11, comma 1 lett. c), n. 3), del D.Lgs. n. 446 del 1997 non sono deducibili, fra l'altro, i costi per collaborazioni coordinate e continuative a meno che la prestazione sia resa da un soggetto, residente o non residente, nell'ambito della propria attività artistica o professionale o per lavoro autonomo occasionale;
- **rigo IQ9**, costi per il godimento di beni di terzi. Si ricorda che per i beni utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari Tale quota è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto. Si precisa, inoltre, che in caso di canoni con IVA indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo o il costo del bene devono essere assunti al netto dell'IVA;
- **rigo IQ10**, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali;
- **rigo IQ11**, ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;
- **rigo IQ12**, importo complessivo delle variazioni (di segno positivo e negativo) delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci;
- **rigo IQ13**, oneri diversi di gestione. In colonna 3 di tale rigo vanno indicate le perdite su crediti e le sopravvenienze passive correlate a voci del conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP·

- **rigo IQ14**, accantonamenti effettuati ai sensi degli articoli 70, comma 3 (limitatamente a quelli relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia) e 73, commi 1, 2 e 3 del Tuir. Per le imprese in contabilità semplificata rilevano unicamente le quote relative alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, semprechè risultino iscritte nei registri di cui all'articolo 18, comma 1, del DPR n. 600 del 1973;
- **rigo IQ16**, deduzioni spettanti ai sensi dell'art.11, comma 1 lett. b), del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. Si tratta, in particolare: dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo), deducibili per il loro intero ammontare; delle spese relative agli apprendisti, anch'esse integralmente deducibili e, nei limiti del 70 per cento, delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione-lavoro. Nel **campo 4** va indicato l'importo complessivo di tale deduzioni.

Sezione II - Imprese in regime forfetario

La seconda sezione è riservata ai soggetti che applicano ai fini dell'Irpef il regime di determinazione del reddito di impresa di cui all'art. 3 della L. n. 662 del 1996 (cd. "imprese minime") e che intendono avvalersi della facoltà di determinare il valore della produzione assoggettabile a IRAP secondo le disposizioni dell'art. 17, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. Tali disposizioni prevedono che la base imponibile di detti soggetti può essere calcolata aumentando il reddito di impresa determinato forfetariamente dell'importo delle retribuzioni e degli altri compensi di lavoro non deducibili ai fini IRAP e degli interessi passivi. A tal fine, indicare:

- **rigo IQ18**, importo del reddito determinato forfetariamente per l'anno 1998 di cui al rigo RG27 della dichiarazione dei redditi;
- **rigo IQ19**, ammontare delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente (così come determinate ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153); dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi; dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; delle indennità e dei rimborsi di cui all'art. 81, comma 7 lett. m), del Tuir corrisposti;
- **rigo IQ20**, ammontare degli interessi passivi di competenza del 1998 (compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria, determinati secondo la procedura illustrata nelle istruzioni al rigo IQ9);
- **rigo IQ21**, deduzioni spettanti ai sensi dell'art.11, comma 1, lett. b), del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. Si tratta, in particolare: dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo), deducibili per il loro intero ammontare; delle spese relative agli apprendisti, anch'esse integralmente deducibili e, nei limiti del 70 per cento, delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione-lavoro. Nel **campo 4** va indicato l'importo complessivo di tali deduzioni.

Sezione III - Produttori agricoli

Questa sezione va compilata dai produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'art. 29 del Tuir, dagli esercenti attività di allevamento di animali che determinano il reddito eccedente i limiti dello stesso art. 29 secondo le disposizioni del successivo art. 78 del Tuir nonché dai soggetti che esercitano attività di agriturismo che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all'art. 5 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.
Come già precisato, tali soggetti possono optare per la determinazione del valore della produzione secondo i criteri ordinari. In tal caso, dovrà essere compilata la sezione I. Nel caso di soggetti che esercitano congiuntamente l'attività agricola e quella di agriturismo per la quale si avvalgono del regime forfetario, è consentito compilare la Sezione III riepilogando i dati delle due attività. Tuttavia, trattandosi di attività produttiva di redditi di natura diversa, non è possibile operare eventuali compensazioni tra basi imponibili positive e negative, e, pertanto, in tal caso è necessario compilare due distinti moduli.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, non sono soggetti passivi IRAP, sempreché non svolgenti altre attività rilevanti ai fini del tributo, i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti Iva nell'anno 1998, ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, a condizione che non abbiano rinunciato al regime di esonero ai sensi dell'ultimo periodo del citato comma 6 dell'art. 34. Tali produttori agricoli sono soggetti passivi IRAP se nell'anno 1998 hanno superato il limite di un terzo per le operazioni diverse da quelle indicate nel comma 1 dello stesso art. 34, a meno che il superamento dipenda da cessioni di beni ammortizzabili che non concorrono alla determinazione del volume d'affari ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/1972.

Per la determinazione del valore della produzione indicare i seguenti elementi:

- **rigo IQ23**, ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini dell'Iva; si ricorda che assumono rilevanza anche i corrispettivi per le cessioni di beni strumentali e per le cessioni di quote latte effettuate nell'ambito delle attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 29 del Tuir;
- **rigo IQ24**, ammontare degli acquisti inerenti l'attività agricola, soggetti a registrazione ai fini dell'Iva. i produttori agricoli che nell'anno 1998 hanno adottato il regime speciale semplificato di cui all'art. 34, comma 6 del D.P.R. 633/72 in quanto nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari superiore a cinque ovvero a quindici milioni ma non a quaranta milioni, determinano l'ammontare degli acquisti inerenti l'attività agricola sulla base delle fatture e delle bollette doganali, ancorché non registrate. Si precisa che, ai sensi dell'art. 11 comma 1, lett. c), n. 6, del D.Lgs. n. 446 del 1997 nell'ammontare degli acquisti non devono essere compresi gli interessi passivi inclusi nei canoni di locazione finanziaria. Tali interessi sono determinati in misura pari alla differenza tra i canoni relativi al periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing. Si precisa, inoltre, che in caso di canoni con IVA indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo o il costo del bene devono essere assunti al netto dell'IVA.

Nel **rigo IQ25** va indicato:

- nel **campo 1**, l'ammontare dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- nel **campo 2**, le spese relative agli apprendisti;
- nel **campo 3**, il 70 per cento delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione-lavoro;
- nel **campo 4**, la somma degli importi dei campi 1, 2 e 3.

Sezione IV - Esercenti arti e professioni

La sezione quarta va compilata dai soggetti esercenti arti e professioni di cui all'art.49, comma 1, del Tuir, per i quali, ai sensi dell'art.8 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, la base imponibile si determina sottraendo dall'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta l'ammontare dei costi inerenti all'attività sostenuti nello stesso periodo d'imposta, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente.
Anche per tali soggetti vale la previsione dell'art. 11 comma 1 lett. a) del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 in base alla quale le componenti positive e negative del valore della produzione si assumono secondo le regole applicabili ai fini della determinazione dei relativi redditi di lavoro autonomo.
Ai fini della compilazione della presente sezione, pertanto, nel **rigo IQ27** va riportata la somma degli importi indicati ai righi RE3, RE4 e RE5 della dichiarazione dei redditi (con esclusione dei compensi dichiarati per adeguamento ai parametri ai sensi dell'art. 3, comma 126, della citata L. n. 662 del 1996).

Nel **rigo IQ28** va indicato l'importo complessivo dei seguenti costi ammessi in deduzione:

- quote di ammortamento e spese per acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a 1.000.000 (di cui al rigo RE 7 della dichiarazione dei redditi);
- canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili, al netto degli oneri finanziari (importo di col. 2 del rigo RE8, al netto dell'importo indicato in colonna 1 dello stesso rigo della dichiarazione dei redditi). Si ricorda che l'importo degli interessi passivi incluso nei canoni di locazione finanziaria è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto. Si precisa, inoltre, che in caso di canoni con IVA indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo o il resto del bene devono essere assunti al netto dell'IVA;
- canoni di locazione semplice e/o di noleggio di beni mobili (importo di rigo RE9 della dichiarazione dei redditi);
- spese relative a immobili (importo di rigo RE10 della dichiarazione dei redditi); nel caso di immobile utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria stipulato prima del 15 giu-

gno 1990, l'importo deducibile va assunto al netto degli oneri finanziari. La quota dei predetti oneri è determinata con le stesse regole di calcolo in precedenza descritte;

- compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti all'attività professionale o artistica (importo di rigo RE13 della dichiarazione dei redditi);
- spese per consumi di energia elettrica, telefoniche, etc (importo di rigo RE16 della dichiarazione dei redditi);
- spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, di rappresentanza e altre spese (importi deducibili indicati in colonna 2 dei righi da RE17 a RE20 della dichiarazione dei redditi).

Nel **rigo IQ29** vanno indicati gli importi delle deduzioni spettanti ai sensi della citata lett.b) del comma 1 dell'art.11 del D.Lgs. n. 446 del 1997 Si tratta, in particolare: dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, deducibili per il loro intero ammontare; delle spese relative agli apprendisti, anch'esse integralmente deducibili e, nei limiti del 70 per cento, delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione-lavoro. Nel **campo 4** va indicato l'importo complessivo di tali deduzioni.

16

Sezione V - Esercenti arti e professioni in regime forfetario

La quinta sezione è riservata agli esercenti arti e professioni che applicano ai fini dell'Irpef il regime di determinazione del reddito di cui all'art. 3 della legge n. 662 del 1996 (cd. "soggetti minimi") e che intendono avvalersi della facoltà di determinare il valore della produzione assoggettabile a IRAP secondo le disposizioni dell'art. 17 comma 2, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 Tale norma prevede che la base imponibile può essere calcolata aumentando il reddito di lavoro autonomo determinato forfetariamente dell'importo delle retribuzioni e degli altri compensi non deducibili ai fini IRAP e degli interessi passivi. A tal fine, indicare:

- **rigo IQ31**, importo del reddito determinato forfetariamente di cui al rigo RE24, colonna 2, della dichiarazione dei redditi;
- **rigo IQ32**, ammontare delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente (così come determinato ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n.153); dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi; dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; delle indennità e dei rimborsi di cui all'art. 81, comma 1 lett. m), del Tuir;
- **rigo IQ33**, ammontare degli interessi passivi corrisposti nel 1998 (compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria, determinati secondo la procedura illustrata nelle istruzioni al rigo IQ28);
- **rigo IQ34**, vanno indicati gli importi delle deduzioni spettanti ai sensi della citata lett.b) del comma 1 dell'art.11 del D.Lgs. n. 446 del 1997 Si tratta, in particolare: dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, deducibili per il loro intero ammontare; delle spese relative agli apprendisti, anch'esse integralmente deducibili e, nei limiti del 70 per cento, delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione-lavoro. Nel **campo 4** va indicato l'importo complessivo di tale deduzioni.

17

Sezione VI - Determinazione e riparto della base imponibile

La presente sezione va utilizzata per la determinazione e il riparto territoriale della base imponibile e della corrispondente imposta.

A questi effetti, occorre procedere, anzitutto, al riparto territoriale del valore della produzione al netto delle deduzioni (rigo IQ43), secondo le regole dettate dall'art.4, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997

Il riparto del valore della produzione netta su base regionale va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione apportanti esclusivamente lavoro, addetti con continuità a uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione stessa e operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti.

Ai fini del calcolo proporzionale, le retribuzioni vanno assunte nell'importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969,

n. 153. Si comprendono nelle retribuzioni anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente prestazioni di lavoro, si assumono nell'importo contrattualmente spettante.
Si precisa che, ai fini della ripartizione territoriale, l'ammontare delle retribuzioni va diminuito della parte di esse riferibile ai dipendenti propri distaccati presso terzi e, per converso, aumentato degli oneri sostenuti per il personale di terzi impiegato in regime di distacco ovvero in base a contratto di c.d. "lavoro interinale"
L'ammontare complessivo delle retribuzioni e degli altri importi suindicati, va riportato nel **rigo IQ36**.
La stessa regola di ripartizione fra le varie regioni del valore della produzione netta si applica anche per determinare la quota di tale valore derivante da attività produttive svolte all'estero, da parte di soggetti residenti, mediante stabile organizzazione per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale.
Per effetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, secondo periodo, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 la medesima regola si applica ai fini della ripartizione del valore della produzione netta dei soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività nel territorio di più regioni.
Si precisa che, in virtù di quanto previsto dallo stesso comma 2 dell'art. 4 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 se l'attività esercitata nel territorio di regioni diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo (ovvero esercitata all'estero) non è svolta con l'impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere nei confronti di tali regioni al riparto del valore della produzione (ovvero all'esclusione della tassazione).
Si considera prodotto all'estero il valore della produzione derivante da attività esercitata mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1997 n. 457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. Pertanto, la quota parte del valore della produzione attribuibile all'utilizzo di dette navi, determinata, con apposita contabilità separata, a norma dell'art. 5 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 va esclusa tassazione. **Analoga disciplina si applica alle imprese che esercitano la pesca oltre gli stretti e a quelli che esercitano la pesca mediterranea.**
Si precisa, inoltre, che le componenti negative relative a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di dette attività e di altre attività eventualmente svolte dalle anzidette imprese, sono imputabili al valore della produzione che si considera prodotto all'estero per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare delle componenti positive rilevanti ai fini IRAP specificamente riferibili alle attività che si considerano prodotte all'estero e l'ammontare complessivo di tutte le componenti positive rilevanti ai fini dell'IRAP.
Per i soli soggetti che svolgono attività agricola nei limiti dell'art 29 del Tuir, la ripartizione del valore della produzione netta derivante da tale attività si effettua in misura proporzionalmente corrispondente all'estensione dei terreni ubicati nel territorio della regione (o provincia) ovvero all'estero.
Nel **rigo IQ37** va indicata l'estensione complessiva dei terreni, calcolata in metri quadrati.
Nei **righi** da **IQ38** a **IQ42**, va indicato:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del valore della produzione così come risultante dalle precedenti sezioni;
- nella **colonna 2**, l'ammontare del valore della produzione relativo all' attività svolta all'estero, che ai sensi dell' art. 12, comma 1 del D.Lgs. n. 446 del 1997 è escluso dalla formazione della base imponibile IRAP·
- nella **colonna 3**, deve essere indicata la differenza tra l'ammontare di colonna 1 e quello di colonna 2.

Nel **rigo IQ43** va indicato il totale degli importi indicati nei righi da IQ38 a IQ42. colonna 3.
Nel **rigo IQ44** va indicata la quota di valore della produzione derivante dalla partecipazione a GEIE (gruppo economico di interesse europeo). Tale quota, si precisa, è attribuita dal GEIE, ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, direttamente al netto delle deduzioni spettanti ai sensi della richiamata lett. b) del comma 1 dell'art. 11 nonché ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 17 dello stesso decreto.

Nei **righi IQ45** e **IQ46** va indicata, rispettivamente, la quota dell'importo indicato nel rigo IQ43, col. 3, soggetto alla ordinaria aliquota del 4, 25 per cento e quello soggetto, invece, all'aliquota del 1,9 per cento applicabile nei riguardi dei soggetti che operano nel settore agricolo, intendendosi per tali esclusivamente i soggetti che esercitano attività agricole nei limiti di cui all'art. 29 del Tuir. Si precisa che in caso di attività occasionali diverse da quelle agricole (es. attività occasionale di prestazione di servizi con macchine agricole) è assoggettabile ad aliquota ridotta la quota di base imponibile determinata in proporzione all'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini IVA riferibili all'attività agricola rispetto all'ammontare complessivo di tutti i corrispettivi soggetti a registrazione in più IVA.
Nel caso di esercizio di attività agricola ed attività di agriturismo, indicate nella Sezione III, la ripartizione del valore della produzione netta va effettuata sulla base dei dati contabili risultanti dalle rispettive contabilità tenute separatamente ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 633/72.

Nei **righi** da **IQ47** a **IQ67** devono essere indicati:

- nella **colonna 1**, il codice identificativo della regione ovvero della provincia (vedere tabella allegata);
- nella **colonna 2**, il valore della produzione imputabile a ciascuna regione o provincia;
- nella **colonna 3**, la riduzione spettante ai sensi dell'art. 17 comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997 Per effetto di tale norma, ai soggetti che, per il periodo d'imposta cui si riferisce **la dichiarazione**, **avrebbero** fruito di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dall'Ilor, è riconosciuta una riduzione del valore della produzione realizzato nella regione di ubicazione dello stabilimento o dell'impianto agevolato, pari al reddito che avrebbe fruito di detta esenzione.

La spettanza della riduzione è subordinata alla tenuta di apposita contabilità separata; il relativo importo è pari al reddito che sarebbe stato calcolato, ai fini dell'esenzione dell'Ilor, per lo stesso periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;

- nella **colonna 4**, la differenza tra l'importo indicato in colonna 2 e quello della colonna 3. In tale colonna va indicato, in corrispondenza della regione o provincia di produzione, la quota del valore della produzione derivante dalla partecipazione a GEIE, indicata nel rigo IQ44;
- nella **colonna 5**, il codice aliquota: indicare **1** in caso di aliquota ordinaria (4,25 per cento); indicare **2**, in caso di aliquota ridotta (1,9 per cento);
- nella **colonna 6**, l'imposta lorda relativa a ciascuna regione o provincia;
- nella **colonna 7**, le detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 17 comma 3, e 18, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997 In particolare, si fa presente che ai sensi dell'art. 17 comma 3, ai soggetti che svolgono attività produttive attraverso stabilimenti industriali tecnicamente organizzati impiantati nel territorio del Mezzogiorno, **di cui alla decisione della Commissione delle Comunità europee 1° marzo 1995, n. 95/455/CE,** spetta una detrazione dall'imposta di ammontare pari al 2 per cento dell'ammontare delle retribuzioni per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalle dichiarazioni presentate ai fini fiscali relative al 1998, qualora sussistano le condizioni in presenza delle quali si sarebbero applicate le disposizioni relative alla fiscalizzazione degli oneri sociali. **Si precisa che l'importo della detrazione così calcolato va detratto in misura proporzionalmente corrispondente all'imposta afferente le singole regioni**;

L'art. 18, comma 1, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 sostituendo il comma 210 dell'art. 2 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, dispone che per le iniziative produttive intraprese, a decorrere dal 1° gennaio 1997 nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 1995, n. 104, è riconosciuta, fra l'altro, per l'anno di inizio di attività e per i due successivi, la riduzione al 50 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive; la riduzione non può essere superiore a 5 milioni dell'imposta dovuta per ciascun anno. Per le iniziative produttive intraprese nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, le predette disposizioni si applicano per l'anno di inizio di attività e per i cinque successivi. Si ricorda che l'articolo 3, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha abrogato l'art. 2, commi da 210 a 213 della legge n. 662 del 1996; pertanto il credito d'imposta per le nuove iniziative produttive non può essere più utilizzato a decorrere dal 1° gennaio 1999;

- nella **colonna 8**, la differenza tra l'importo indicato in colonna 6 e quello della colonna 7 che costituisce l'imposta netta spettante a ciascuna regione o provincia.

18 Sezione VII - Dati concernenti il versamento dell'imposta

Nel **rigo IQ68** va **indicata la somma degli importi di colonna 8 dei righi da IQ47 a IQ67.** L'importo così determinato può essere tuttavia ridotto qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione della c.d. "clausola di salvaguardia" di cui ai commi 3 **e 4** dell'art. 45 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997

Si ricorda che la clausola in questione può essere applicata soltanto dai soggetti nei confronti dei quali risultavano verificate le condizioni per l'applicabilità della stessa anche in sede di acconto.

Le condizioni per fruire della riduzione dell'imposta, in relazione alle diverse classi di base imponibile, sono indicate nel prospetto riportato alla fine delle presenti istruzioni

In particolare, il contribuente dovrà anzitutto confrontare l'importo dell'imposta netta indicata nel **rigo IQ68** con l'importo complessivo dei tributi e contributi aboliti **figurativi liquidabili per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione** (da indicare, in caso di riduzione dell'imposta, nell'apposito spazio del **rigo IQ69**).

Nel caso in cui la differenza tra l'importo dell'Irap e quello dei tributi e contributi figurativi aboliti relativi al **periodo d'imposta** non superi, in termini percentuali, il cinquanta per cento di tale secondo importo, la "clausola di salvaguardia" non si rende applicabile. Per la verifica delle condizioni di applicabilità di detta clausola può utilizzarsi lo schema di calcolo riportato alla fine delle presenti istruzioni.

Nel rigo IQ70, colonna 2, va indicato l'importo dell'Irap dovuta pari alla differenza tra il rigo IQ68 e il rigo IQ69, eventualmente diminuita dell'importo di colonna 1

Nel rigo IQ71 va indicato, in colonna 2, l'importo complessivo delle rate di acconto versate; in colonna 1 va indicato, se inferiore all'importo indicato nel rigo IQ69 quadro IQ del 1998, l'importo dell'acconto commisurato all'imposta figurativa ricalcolata tenendo conto delle modifiche normative apportate al D.Lgs. n. 446 del 1997 dai decreti correttivi successivamente emanati.

19 Sezione VIII - Dati rilevanti per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti

La presente sezione è riservata ai soggetti residenti negli Stati Uniti per l'indicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione della Convenzione.

In tale sezione va, in particolare, indicato:

- **rigo IQ74**, l'ammontare dei costi per lavoro dipendente e degli altri costi assimilati (compensi per collaborazioni coordinate e continuative, per lavoro autonomo occasionale, per associazioni in partecipazione con apporto di solo lavoro) indeducibili ai fini dell'IRAP:
- **rigo IQ75**, l'ammontare degli interessi passivi e degli altri oneri finanziari indeducibili ai fini dell'IRAP, al lordo degli interessi attivi e degli altri proventi finanziari esclusi dalla formazione della base imponibile;
- **rigo IQ76**, l'importo dell'IRAP accreditabile, soggetto alle limitazioni della legge tributaria statunitense, corrispondente al rapporto tra la base imponibile rettificata costituita dalla differenza tra la base imponibile totale (su cui è applicata l'IRAP) e la somma degli importi dei righi IQ74 e IQ75 e la base imponibile totale. A maggior chiarimento si formula il seguente esempio: si assuma che la base imponibile dell'IRAP sia pari a 100 milioni, che gli interessi passivi ed il costo del lavoro non dedotti siano pari, rispettivamente, a 10 milioni e a 20 milioni. Si ipotizzi, inoltre, per semplicità, che l'IRAP dovuta sia pari a 5 milioni La formula per la determinazione del credito d'imposta risulta essere la seguente:

$$\frac{100.000.000 - (10.000.000 + 20.000.000)}{100.000.000} =$$

$$\frac{100.000.000 - (30.000.000)}{100.000.000} = \frac{70.000.000}{100.000.000} = 70\%$$

credito di imposta = 5.000.000 x 70% = 3.500.000

Versamento dell'acconto

Si ricorda che a partire dal secondo periodo d'imposta di applicazione dell'IRAP, il versamento in acconto deve essere effettuato secondo le stesse regole valevoli per il versamento in acconto dell'IRPEF. Pertanto, l'acconto stesso, da calcolarsi nella misura del 98 per cento dell'importo di rigo Q68, deve essere versato in due rate: la prima, pari al 40 per cento, entro lo stesso termine per il versamento del saldo e la seconda, pari al residuo 60 per cento, da versare nel corso del mese di novembre.
Si precisa che il contribuente ha, comunque, la facoltà di calcolare l'acconto sulla base dell'imposta che prevede di determinare per l'anno di competenza. Peraltro, in questo caso, resta ferma l'applicazione, ai fini del regime sanzionatorio, delle disposizioni del comma 2 dell'art. 4 del D.L. n. 69 del 1989, convertito dalla legge n. 154 dello stesso anno.
Non sono obbligati al versamento dell'acconto i produttori agricoli che nel 1998 risultavano esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/72 e che in tale anno hanno superato i limiti previsti per l'esonero.
Sono, invece, tenuti a tale versamento i produttori agricoli che, avendo superato nell'anno 1998 il limite di un terzo, non rientrano nel regime di esonero per l'anno 1999.

IRAP **UNICO 99** Persone fisiche

Prospetto 1 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

A = Totale tributi soppressi
B = Imposta IRAP dovuta
C = B – A
D = (B – A)/A x 100
L = Limite di incremento assoluto

Condizione preliminare: D>50%

Classi di base imponibile IRAP (milioni)	Limite incr. assoluto L (milioni)	Ulteriore condizione	Riduzione (*) (milioni)
da 0 a 100	1	C>L	C - L
da oltre 100 a 500	12,5	C>L	C - L
da oltre 500 a 1.000	25	C>L	C - L
da oltre 1.000 a 5.000	100	C>L	C - L
da oltre 5.000 a 10.000	250	C>L	C - L
da oltre 10.000 a 50.000	1.500	C>L	C - L
da oltre 50.000 a 100.000	3.000	C>L	C - L
da oltre 100.000 a 500.000	15.000	C>L	C - L
oltre 500.000	25.000	C>L	C - L

(*) la riduzione concessa non può essere in valore assoluto superiore a 20 miliardi.

Per i contribuenti persone fisiche con reddito imponibile ai fini dell'Irpef (di cui al rigo RN4 della dichiarazione dei redditi) superiore a 400 milioni ma non superiore a 600 milioni i valori di L si intendono maggiorati di 5 milioni.

Per i contribuenti persone fisiche con reddito imponibile superiore a 600 milioni ma non superiore a 800 milioni, i valori di L si intendono maggiorati di 15 milioni.

Per i contribuenti persone fisiche con reddito imponibile Irpef superiore a 800 milioni ma non superiore a 1 miliardo, valori di L si intendono maggiorati di 25 milioni.

Per i contribuenti persone fisiche con reddito imponibile ai fini dell'Irpef superiore a 1 miliardo, i valori di L si intendono maggiorati dell'importo che si ottiene sottraendo dal 5% del detto reddito imponibile la somma di lire 20 milioni.

Tabella IQ - CODICI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

01	Abruzzo	08	Lazio	15	Sardegna
02	Basilicata	09	Liguria	16	Sicilia
03	Bolzano	10	Lombardia	17	Toscana
04	Calabria	11	Marche	18	Trento
05	Campania	12	Molise	19	Umbria
06	Emilia Romagna	13	Piemonte	20	Valle d'Aosta
07	Friuli Venezia Giulia	14	Puglia	21	Veneto

IMPOSTA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
SCHEMA DI CALCOLO PER LA RIDUZIONE DELL'IMPOSTA DOVUTA

1	TOTALE TRIBUTI E CONTRIBUTI FIGURATIVI ABOLITI (di cui:		.000
2	ILOR	.000	
3	CSSN	.000	
4	PATRIMONIALE	.000	
5	TASSA CC.GG. SULLA PARTITA IVA	.000	
6	ICIAP	.000	
7	CONTRIBUTI AL CSSN RELATIVI AI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ALTRI CONTRIBUTI	.000	
8	TASSE SULLE CONCESSIONI COMUNALI)	.000	
9	TOTALE IMPOSTA (riportare l'importo di rigo IQ68)		.000
10	DIFFERENZA IN VALORE PERCENTUALE $\frac{\text{rigo 9 - rigo 1}}{\text{rigo 1}} \times 100$		%
11	DIFFERENZA IN VALORE ASSOLUTO (rigo 9 - rigo 1)		.000
12	LIMITE INCREMENTO ASSOLUTO (vedere prospetto 1)		.000
13	AMMONTARE DELLA RIDUZIONE (rigo 11 - rigo 12; se negativo indicare zero)		.000
14	IMPORTO DOVUTO (rigo 9 - rigo 13)		.000

UNICO 99
Persone fisiche

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1998

019

CODICE FISCALE

IRAP

QUADRO IQ
Determinazione dell'imposta per l'anno 1998

Sez. I Imprese

Produttori agricoli ☐

		Valori contabili	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Valori IRAP
IQ1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni				
IQ2	Variazioni delle rimanenze				
IQ3	Variazioni di lavori in corso su ordinazione				
IQ4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
IQ5	Altri ricavi e proventi				
IQ6	**Totale componenti positivi**				
IQ7	Costi per materie prime, merci, ecc.				
IQ8	Costi per servizi				
IQ9	Costi per il godimento di beni di terzi				
IQ10	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali				
IQ11	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali				
IQ12	Variazioni delle rimanenze				
IQ13	Oneri diversi di gestione				
IQ14	Accantonamenti ex artt. 70 e 73 del Tuir				
IQ15	**Totale componenti negativi**				
IQ16	**Deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. b** (di cui:	Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti	Contratti formazione lavoro)	
IQ17	**Valore della produzione netta** (IQ6 – IQ15 – IQ16 col. 4)				

Sez. II Imprese in regime forfetario

		Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti	Contratti formazione lavoro	
IQ18	Reddito d'impresa determinato forfetariamente				
IQ19	Retribuzioni, compensi e altre somme				
IQ20	Interessi passivi				
IQ21	**Deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. b** (di cui:			)	
IQ22	**Valore della produzione netta** (IQ18 + IQ19 + IQ20 — IQ21 col. 4)				

Sez. III Produttori agricoli

		Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti	Contratti formazione lavoro	
IQ23	Corrispettivi				
IQ24	Acquisti destinati alla produzione				
IQ25	**Deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. b** (di cui:			)	
IQ26	**Valore della produzione netta** (IQ23 — IQ24 — IQ25 col. 4)				

Sez. IV Esercenti arti e professioni

		Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti	Contratti formazione lavoro	
IQ27	Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica				
IQ28	Costi inerenti all'attività esercitata				
IQ29	**Deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. b** (di cui:			)	
IQ30	**Valore della produzione netta** (IQ27 — IQ28 — IQ29 col. 4)				

Sez. V Esercenti arti e professioni in regime forfetario Irpef

		Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti	Contratti formazione lavoro	
IQ31	Reddito di lavoro autonomo determinato forfetariamente				
IQ32	Costo del personale dipendente, dei compensi ai collaboratori coordinati e continuativi ed altri				
IQ33	Interessi passivi				
IQ34	**Deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. b** (di cui:			)	
IQ35	**Valore della produzione netta** (IQ31 + IQ32 + IQ33 — IQ34 col. 4)				

IQ1

028

Sez. VI
Determinazione e riparto della base imponibile

IQ36	Ammontare complessivo delle retribuzioni			,00
IQ37	Estensione complessiva dei terreni in metri quadri			
			Estero	Italia
IQ38	Valore della produzione di rigo IQ17	,00	,00	,00
IQ39	Valore della produzione di rigo IQ22	,00	,00	,00
IQ40	Valore della produzione di rigo IQ26	,00	,00	,00
IQ41	Valore della produzione di rigo IQ30	,00	,00	,00
IQ42	Valore della produzione di rigo IQ35	,00	,00	,00
IQ43	**Totale** (IQ38 + IQ39 + IQ40 + IQ41 + IQ42)			,00
IQ44	Quota del valore della produzione attribuita da GEIE			,00
IQ45	Importo di rigo IQ43 soggetto ad aliquota del 4,25%			,00
IQ46	Importo di rigo IQ43 soggetto ad aliquota del 1,9%			,00

	Codice regione	Valore della produzione	Riduzione (art. 17, comma 1)	Base imponibile	Codice aliquota	Imposta lorda	Detrazioni (art. 17, comma 3 e art. 18, comma 1)	Imposta netta
IQ47		,00	,00	,00		,00	,00	,00
IQ48		,00	,00	,00		,00	,00	,00
IQ49		,00	,00	,00		,00	,00	,00
IQ50		,00	,00	,00		,00	,00	,00
IQ51		,00	,00	,00		,00	,00	,00
IQ52		,00	,00	,00		,00	,00	,00
IQ53		,00	,00	,00		,00	,00	,00
IQ54		,00	,00	,00		,00	,00	,00
IQ55		,00	,00	,00		,00	,00	,00
IQ56		,00	,00	,00		,00	,00	,00
IQ57		,00	,00	,00		,00	,00	,00
IQ58		,00	,00	,00		,00	,00	,00
IQ59		,00	,00	,00		,00	,00	,00
IQ60		,00	,00	,00		,00	,00	,00
IQ61		,00	,00	,00		,00	,00	,00
IQ62		,00	,00	,00		,00	,00	,00
IQ63		,00	,00	,00		,00	,00	,00
IQ64		,00	,00	,00		,00	,00	,00
IQ65		,00	,00	,00		,00	,00	,00
IQ66		,00	,00	,00		,00	,00	,00
IQ67		,00	,00	,00		,00	,00	,00

Sez. VII
Dati concernenti il versamento dell'imposta

IQ68	Totale imposta	,00
IQ69	Riduzione imposta (importo dei tributi e contributi figurativi aboliti relativi al 1998 ,00)	,00
IQ70	Imposta dovuta	,00
IQ71	Acconti versati (acconto rideterminato ,00)	,00
IQ72	Importo a debito	,00
IQ73	Importo a credito	,00

Sez. VIII
Dati per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti

IQ74	Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili	,00
IQ75	Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili	,00
IQ76	Importo a debito	,00

IQ2

MINISTERO DELLE FINANZE

UNICO 99 Società di capitali

DICHIARAZIONE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI ENTI COMMERCIALI ED EQUIPARATI

IRAP

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

QUADRO IQ - Determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive - UNICO Società di capitali, enti commerciali ed equiparati

I - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO IQ

1. DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Generalità

Premessa

Il D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, ha istituito l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e ha disposto, contestualmente, l'abolizione dell'ILOR, dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, della tassa di concessione governativa per l'attribuzione della partita IVA, dell'ICIAP, nonché dei contributi per il servizio sanitario nazionale e di altri prelievi contributivi minori.
Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dalle società e dagli enti residenti costituisce in ogni caso presupposto impositivo.
La nuova imposta regionale, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini dell'IRPEG, si applica a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998.
Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, l'imposta si applica dall'esercizio in corso alla stessa data del 1° gennaio 1998 solo se tale esercizio sia iniziato dopo il 30 settembre 1997 (ad esempio: esercizio 1° ottobre 1997 30 settembre 1998). Ove tale esercizio sia iniziato prima del 1° ottobre 1997 l'IRAP si applicherà a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data del 1° gennaio 1998.
Per la determinazione dell'imposta dovuta è stato predisposto il presente quadro IQ. Per le modalità di presentazione della dichiarazione unificata si rinvia alle istruzioni generali per la compilazione del modello UNICO 99 Società di capitali, enti commerciali ed equiparati. In caso di soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata, la dichiarazione IRAP va presentata utilizzando comunque il modello UNICO, nel quale andrà barrata la casella IRAP collocata nella sezione "Tipo di dichiarazione" del frontespizio.
Il presente quadro deve essere compilato dalle società di capitali e dagli enti commerciali residenti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87, comma 1, del Tuir, nonché dalle società e dagli enti commerciali non residenti di cui alla successiva lett. d) per l'attività esercitata nel territorio delle regioni per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione.
Si precisa che l'imposta è dovuta anche dai soggetti in liquidazione volontaria, con le stesse regole di determinazione della base imponibile applicabili in via ordinaria. In caso di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, **invece, il presupposto impositivo si verifica solo se vi è esercizio provvisorio: in tale ipotesi, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti all'obbligo dichiarativo in relazione ai singoli periodi d'imposta compresi nell'ambito della procedura autonomamente considerati.**
Il **quadro** è suddiviso in otto sezioni, nelle quali vanno indicati:
- nelle prime tre, le componenti positive e negative rilevanti, per le diverse categorie di soggetti, ai fini della determinazione del valore della produzione lorda;
- nella quarta, i totali di tali componenti e il valore della produzione lorda;
- nella quinta, le deduzioni dal valore della produzione lorda applicabili alla generalità dei soggetti nonché quelle specificamente applicabili alle cooperative sociali e di lavoro, ai fini della determinazione del valore della produzione netta; **in tale sezione va altresì indicata la quota della produzione netta attribuita dal GEIE;**
- nella sesta, la determinazione e la ripartizione territoriale della base imponibile e dell'imposta spettante a ciascuna regione;
- nella settima, i dati concernenti il calcolo dell'imposta e l'eventuale applicazione della c.d. "clausola di salvaguardia" di cui all'art. 45 del citato D.Lgs. n. 446;
- nell'ottava, alcuni dati rilevanti per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti.

Ciò premesso, si forniscono gli opportuni chiarimenti per la compilazione del quadro e per il versamento dell'imposta.

1.2 Sezione I - Imprese industriali e commerciali

La sezione I deve essere compilata dai soggetti svolgenti attività diverse da quelle finanziarie e assicurative (imprese industriali e commerciali in genere).
Per la determinazione della base imponibile di tali soggetti, assumono rilievo, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997, le componenti positive classificabili nelle voci del valore della produzione di cui alla lett. A) del comma 1 dell'art. 2425 del codice civile e le componenti negative classificabili nelle voci dei costi della produzione indicati nei numeri 6, 7, 8, 10, lettere a) e b), 11 e 14, dello stesso comma 1 dell'art. 2425. Dalle componenti classificabili nelle voci A5 e B14 sono escluse quelle correlate a voci di conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile e, comunque, le perdite su crediti.

Stante il rinvio operato dall'art. 11 comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997 alla classificazione delle suddette componenti positive e negative secondo corretti principi contabili, per la determinazione della base imponibile IRAP assumono rilievo i criteri di classificazione dei ricavi e dei costi contenuti nel documento interpretativo del principio contabile n. 12 (concernente "Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi").
Si precisa che l'eventuale collocazione di una componente negativa, rilevante ai fini dell'IRAP, in una voce di conto economico diversa da quella prevista in base ai criteri di classificazione contenuti nel richiamato documento, non ne pregiudica la deducibilità. Analogamente, l'eventuale diversa collocazione nel conto economico di una componente positiva rilevante agli stessi effetti, non ne comporta l'intassabilità.
Si precisa, peraltro, che concorrono alla formazione del valore della produzione anche le componenti positive e negative classificabili in voci di conto economico diverse da quelle indicare nel richiamato art. 5, comma 1, che si correlino a componenti di esercizi precedenti o successivi rilevanti ai fini Irap, in quanto costituenti variazioni di componenti positivi o negativi assunti ai fini del valore della produzione di periodi d'imposta precedenti ovvero di elementi patrimoniali da cui potranno derivare componenti positivi o negativi del valore della produzione di periodi d'imposta successivi.
È il caso, ad esempio, dei resi e degli sconti riferiti a componenti positivi (ricavi) di precedenti esercizi, classificabili, secondo il citato documento interpretativo del principio contabile n. 12, nella voce straordinaria E21.
Le componenti positive e negative **classificabili nelle suindicate voci contabili e che sono rilevanti anche agli effetti dell'IRPEG** si assumono in conformità delle norme concernenti la determinazione del reddito di impresa. Tali componenti, pertanto, vanno assunte, agli effetti del valore della produzione assoggettabile a IRAP, secondo le regole di quantificazione, imputazione temporale e inerenza previste dal TUIR. Così, con riguardo alle regole di quantificazione, può essere il caso dei proventi immobiliari che, in base all'art. 57 del Tuir, concorrono a formare il reddito d'impresa secondo le disposizioni relative ai redditi fondiari (con conseguente irrilevanza delle componenti positive e negative imputate al conto economico). Per ciò che attiene alle regole di imputazione temporale, è il caso, ad esempio, dell'ammortamento anticipato accantonato in apposita riserva, il cui importo, ai sensi dell'art. 67 del Tuir, rileva anche agli effetti della determinazione del valore della produzione; analogamente, le componenti positive e negative classificabili nelle indicate voci di conto economico la cui imputazione fiscale sia stata rinviata, in tutto o in parte, anche a scelta del contribuente, concorrono a formare il valore della produzione nello stesso periodo d'imposta in cui ne avviene l'imputazione ai fini del reddito d'impresa. Per ciò che attiene, infine, alle regole di inerenza, è il caso delle spese di rappresentanza, ammesse in deduzione agli effetti dell'IRAP nei limiti previsti dall'art.74 del Tuir nonché delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto indicati nell'art. 121-bis del Tuir, deducibili alle condizioni e nei limiti ivi previsti.
Le componenti che, pur non concorrendo alla formazione del reddito di impresa, rilevano, in ragione della diversa disciplina impositiva, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, vanno assunte così come risultanti dal conto economico. Può essere, per ciò che attiene alle componenti positive, il caso dei proventi esclusi dalla formazione del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 58 del Tuir ed eventualmente classificabili in una delle voci di conto economico rilevanti ai fini IRAP ovvero, per ciò che attiene alle componenti negative, di un onere fiscale, quale ad esempio l'ICI, classificabile fra i costi diversi di gestione di cui alla voce B14 del conto economico ma non riconosciuto in deduzione ai fini dell'IRPEG.
Per converso, le componenti positive e negative rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa ma, non costituenti componenti del risultato economico classificabili nelle indicate voci di conto economico, non assumono rilievo ai fini del valore della produzione assoggettabile ad IRAP. Così, ad esempio, non costituisce componente positiva dell'IRAP la rendita catastale degli immobili di cui all'articolo 57 del Tuir assunta a tassazione ai fini del reddito di impresa in assenza di proventi effettivamente conseguiti (immobili sfitti), ferma restando l'irrilevanza delle componenti negative afferenti tali immobili imputate al conto economico.
Ai fini della compilazione si precisa che, in relazione a ciascuna componente positiva e negativa, vanno indicati:
- in colonna 1, i valori risultanti dal conto economico riclassificati secondo lo schema previsto dall'art. 2425 del codice civile e sulla base dei criteri contabili sopra indicati. Tale riclassificazione non si rende necessaria ove il conto economico risulti già redatto in conformità a tale schema e ai suddetti criteri di classificazione dei costi e dei ricavi;
- nelle colonne 2 e 3, le eventuali variazioni in aumento e in diminuzione derivanti dall'applicazione delle diverse regole di quantificazione, imputazione temporale e **inerenza** valevoli agli effetti del reddito di impresa ovvero di quelle specificamente applicabili ai fini dell'IRAP· in colonna 4, il valore delle singole componenti rilevante agli effetti dell'imposta.

Per la determinazione del valore della produzione assoggettabile a IRAP dei soggetti tenuti alla compilazione della presente sezione, assumono rilievo le seguenti componenti positive e negative:

- **rigo IQ1**, ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell'attività esercitata. Vanno inclusi in tale rigo i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili e per i quali il contribuente si sia avvalso delle disposizioni relative al c.d. "ravvedimento operoso" ai fini penali o ai fini amministrativi. Non devono invece essere inclusi i ricavi eventualmente evidenziati in sede di dichiarazione dei redditi ai fini dell'adeguamento ai parametri ai sensi dell'art. 3, comma 126, della legge n. 662 del 1996 **e agli studi di settore di cui all'art. 10, comma 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146. In colonna 3 del rigo in questione va indicata la quota parte del corrispettivo ricevuto, in caso di c.d. "lavoro interinale", corrispondente al rimborso dei costi retributivi e contributivi, ove anche tale quota sia stata classificata nella voce A1 del conto economico;**
- **rigo IQ2**, importo complessivo (di segno positivo o negativo) delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- **rigo IQ3**, importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
- **rigo IQ4**, incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni;
- **rigo IQ5**, altri ricavi e proventi ordinari, inclusi i contributi in conto esercizio ed esclusi comunque i proventi di tipo finanziario (interessi, dividendi, profitti su realizzo di titoli, ecc.).

In tale rigo vanno incluse le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni considerati strumentali ai fini delle imposte sui redditi, anche se costituiscono componenti straordinarie della gestione, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di rateizzazione delle plusvalenze realizzate, va indicato, in colonna 3, l'importo delle quote la cui imputazione è rinviata ai periodi d'imposta successivi e, in caso di rateizzazione di plusvalenze realizzate in periodi precedenti, in colonna 2, quello della quota imputabile al periodo d'imposta.

Si precisa che assumono rilievo ai fini dell'IRAP, oltre ai contributi in conto esercizio e ai contributi in conto impianti, a prescindere dalla loro tassabilità ai fini dell'IRPEG, anche i contributi di cui all'art. 55, comma 3, lett. b, del TUIR, sempreché classificabili nella voce A5 del conto economico. Sono esclusi, comunque, i contributi correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione (è il caso, ad esempio, del credito d'imposta concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'assunzione di nuovi dipendenti). Si ricorda che non costituiscono componenti tassabili ai fini IRAP gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale dipendente distaccato presso terzi, **anche per incarichi di amministratore o sindaco; tale esclusione si applica anche alla parte del rimborso eccedente detti oneri. In colonna 3 del rigo in questione va indicato anche l'importo ricevuto, in caso di c.d. "lavoro interinale", a titolo di rimborso dei costi retributivi e contributivi, sempreché tale rimborso sia stato classificato nella voce A5**. Vanno altresì indicate in tale colonna le sopravvenienze e insussistenze correlate a elementi del conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP (come nel caso di fondi per rischi ed oneri rivelatisi esuberanti);

- **rigo IQ6**, costi per materie prime, sussidiarie e merci;
- **rigo IQ7** costi per servizi. In tale voce vanno indicati anche i costi per i servizi collegati alle trasferte dei dipendenti (quali quelli per vitto, alloggio e trasporti), a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero rimborsati dalla stessa al dipendente a piè di lista (con esclusione delle indennità chilometriche).

Non sono, quindi, deducibili le indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dal comma 5 dell'articolo 48 del Tuir. Si ricorda che, ai sensi del citato art. 11 comma 1, lett. c), n. 3), del D.Lgs. n. 446 del 1997 non sono deducibili, fra l'altro, i costi per collaborazioni coordinate e continuative a meno che la prestazione sia resa da un soggetto residente o non residente nell'ambito della propria attività artistica o professionale o per lavoro autonomo occasionale (classificabili nella voce B7 del conto economico). Si ricorda, inoltre, che non sono ammessi in deduzione i costi sostenuti per l'impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l'impresa;

- **rigo IQ8**, costi per il godimento di beni di terzi; si ricorda che per i beni utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. Tale quota è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso per il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto. **Si precisa, inoltre, che in caso di canoni con IVA indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'IVA;**

- **rigo IQ9**, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali;
- **rigo IQ10**, ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;
- **rigo IQ11**, importo complessivo delle variazioni (di segno positivo e negativo) delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci;
- **rigo IQ12**, accantonamenti effettuati ai sensi degli articoli 70, comma 3 (limitatamente a quelli relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia) e 73, commi 1 2 e 3 del Tuir. In tale rigo vanno indicate le minusvalenze relative a beni strumentali, anche se costituenti componenti straordinarie, con esclusione comunque di quelle realizzate in sede di cessione di aziende, complessi o rami aziendali;
- **rigo IQ13**, gli oneri diversi di gestione. In colonna 3 di tale rigo vanno indicate le perdite su crediti e le sopravvenienze passive correlate a voci del conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP.

Il rigo **IQ14** va compilato dalle società cooperative edilizie a proprietà indivisa le quali, ai sensi dell'art. 17 comma 4, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 determinano il valore della produzione assoggettabile a IRAP secondo le regole dettate dai commi 1 e 2 dell'art. 10 dello stesso decreto. Tale disciplina si applica anche ai soggetti della specie a proprietà divisa, limitatamente al periodo antecedente il frazionamento del mutuo.
In tale rigo deve essere, pertanto, indicato l'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 47 del Tuir, dei compensi per collaborazioni coordinate e continuative nonché per prestazioni di lavoro non esercitato abitualmente. Si precisa che le retribuzioni vanno assunte in misura pari all'ammontare imponibile ai fini previdenziali determinato a norma dell'art. 12 del D.P.R. 30 aprile 1969, n. 153. I compensi relativi a collaborazioni coordinate e continuative devono essere indicati, sempreché non costituenti per il prestatore compensi rientranti nella propria attività professionale o artistica nel senso sopraspecificato (rigo RQ7).
Ai sensi del comma 2 del citato art 10 del D.Lgs. n. 446 del 1997, nel caso in cui i soggetti in questione svolgano anche attività commerciali, l'ammontare delle retribuzioni e degli altri compensi da indicare nel rigo IQ14 va ridotto dell'importo di essi specificamente riferibile a tali attività o, in difetto, dell'importo forfettariamente riferibile alle stesse attività in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi commerciali rilevanti ai fini IRAP e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Resta ferma, in caso di esercizio di attività commerciali, la compilazione, da parte delle suddette cooperative, degli altri righi della sezione prima, secondo le regole sopraindicate.

13 Sezione II - Banche e altri enti e società finanziarie

La presente sezione deve essere compilata dalle banche e dagli altri enti e società finanziarie indicate nell'art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 come modificato dall'art. 157 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nonché dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV).
Si precisa che anche per i soggetti tenuti a compilare la presente sezione si applicano, oltre alle specifiche regole dettate dal richiamato art 6 del D.Lgs. n. 446 del 1997 anche le disposizioni comuni contenute nell'art. 11 dello stesso decreto. Valgono, pertanto, con gli opportuni adattamenti, le regole sostanziali illustrate con riferimento alla determinazione della base imponibile delle imprese industriali e commerciali a commento della precedente sezione prima, cui si fa rinvio.
Si precisa, peraltro, che concorrono alla formazione del valore della produzione anche le componenti positive e negative classificabili in voci di conto economico diverse da quelle indicate nel richiamato art. 6, comma 1, che si correlino a componenti di esercizi precedenti o successivi rilevanti ai fini Irap, in quanto costituenti variazioni di componenti positivi o negativi assunti ai fini del valore della produzione di periodi d'imposta precedenti ovvero di elementi patrimoniali da cui potranno derivare componenti positivi o negativi del valore della produzione di periodi d'imposta successivi.
È il caso, ad esempio, delle svalutazioni e delle riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie detenute nell'ambito dell'attività di "marchant banking" e classificabili, secondo il provvedimento della Banca d'Italia 31 luglio 1992, rispettivamente, nella voce 100 (costi) e nella voce 60 (ricavi) del conto economico.
Dalle componenti classificabili nelle voci indicate nell'art. 6 sono escluse quelle correlate a voci di conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile.
Il requisito della classificazione secondo corretti principi contabili delle componenti positive e negative deve intendersi soddisfatto se tale classificazione è operata conformemente alle seguenti disposizioni:
- **provvedimento della Banca d'Italia 16 gennaio 1995, concernente le banche (in prosieguo, provvedimento n. 1);**
- **provvedimento della Banca d'Italia 31 luglio 1992, concernente le società finanziarie diverse dalle società di intermediazioni mobiliare (SIM) e dalle SICAV (in prosieguo, provvedimento n. 2);**

- **provvedimento della Banca d'Italia 1° febbraio 1993, concernente le SIM;**
- **provvedimento della Banca d'Italia contenente le istruzioni di vigilanza per gli organismi di investimento collettivo del risparmio, parte II, capitolo XIV, concernenti le SICAV.**

Le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992. n. 87, come modificato dall'art. 157 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, diversi dalle società di intermediazione mobiliare, dalle società di gestione di fondi comuni di investimento e dalle società di investimento a capitale variabile, determinano la base imponibile, ai sensi del comma 1 del citato art. 6 del D.Lgs. n. 446 del 1997 tenendo conto dei seguenti componenti positivi e negativi:

- **rigo IQ15**, interessi attivi e proventi assimilati di cui alla voce 10 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n.1 e di quello allegato al provvedimento n. 2);
- **rigo IQ16**, proventi di azioni o quote rappresentative di partecipazioni a organismi di investimento collettivo di cui alla voce 30 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 20 di quello allegato al provvedimento n. 2. Tali proventi sono quelli, al netto del credito d'imposta, che si riferiscono ai fondi aperti, sia nazionali che esteri, di cui alla legge n. 77 del 1983, ai fondi chiusi di cui alla legge n. 344 del 1993, ai fondi immobiliari di cui alla legge n. 86 del 1994 e alle Sicav di cui al D.Lgs. n. 84 del 1992;
- **rigo IQ17**. commissioni attive di cui alla voce 40 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 30 di quello allegato al provvedimento n. 2;
- **rigo IQ18**, saldo positivo di cui alla voce 60 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 40 di quello allegato al provvedimento n. 2;
- **rigo IQ19**, riprese di valore su crediti verso la clientela di cui alla voce 130 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 50 di quello allegato al provvedimento n. 2;
- **rigo IQ20**, altri proventi di gestione, diversi dagli importi spettanti a titolo di recupero di oneri del personale proprio distaccato presso terzi, indicati alla voce 70 del schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 70 di quello allegato al provvedimento n. 2.

In tale rigo vanno incluse le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni considerati strumentali ai fini delle imposte sui redditi, anche se costituiscono componenti straordinarie della gestione, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di rateizzazione delle plusvalenze realizzate, va indicato, in colonna 3, l'importo delle quote la cui imputazione è rinviata ai periodi d'imposta successivi e, in caso di rateizzazione di plusvalenze realizzate in periodi precedenti, in colonna 2, quello della quota imputabile al periodo d'imposta;

- **rigo IQ21**, interessi passivi e oneri assimilati di cui alla voce 20 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 10 di quello allegato al provvedimento n. 2;
- **rigo IQ22**, commissioni passive di cui alla voce 50 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 20 di quello allegato al provvedimento n. 2;
- **rigo IQ23**, saldo negativo di cui alla voce 60 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 30 di quello allegato al provvedimento n. 2;
- **rigo IQ24**, spese amministrative di cui alla voce 80 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 40 di quello allegato al provvedimento n. 2, diverse:
- dai costi relativi al personale dipendente, tra i quali vanno ricompresi anche quelli sostenuti per il personale di terzi impiegato in regime di distacco.

Si ricorda che i costi per i servizi collegati alle trasferte dei dipendenti (quali quelli per vitto, alloggio e trasporti) sono deducibili, a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero rimborsati dalla stessa al dipendente a piè di lista (con esclusione delle indennità chilometriche). Non sono, quindi, deducibili le indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dal comma 5 dell'articolo 48 del Tuir;

- dai compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir;
- dai costi per collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), del Tuir (fatta salva la deducibilità di quelli rientranti per il prestatore residente o non residente nella propria attività professionale o artistica);
- dai compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente ai sensi dell'art. 47 del Tuir.

I canoni di locazione finanziaria indicati in tale voce dagli enti finanziari che redigono il bilancio secondo le disposizioni contenute nel provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992, vanno assunti al netto della quota riferibile agli oneri finanziari. Tale quota è pari alla

differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata di tale contratto. **Si precisa, inoltre, che in caso di canoni con IVA indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'IVA;**

- **rigo IQ25**, ammortamenti di beni materiali e immateriali di cui alla voce 90 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 50 di quello allegato al provvedimento n. 2;
- **rigo IQ26**, colonna 1 rettifiche di valore su crediti alla clientela, di cui alla voce 120 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 90 di quello allegato al provvedimento n. 2. Nella colonna 2, vanno indicate le quote, determinate ai sensi dell'art. 71, comma 3, del Tuir, delle svalutazioni dei crediti effettuate negli esercizi precedenti, eccedenti il limite dello 0,50 per cento e deducibili nell'esercizio cui si riferisce la presente dichiarazione e la quota costante determinata al sensi dell'art. 3, comma 107 della legge n 549 del 1995 nonché l'ammontare delle perdite su crediti deducibili ai sensi del successivo comma 108 del citato art. 3; in tale colonna va, altresì, indicato l'importo delle svalutazioni e delle perdite su crediti imputato al fondo rischi su crediti sempreché costituito con accantonamenti non dedotti agli effetti della determinazione del reddito d'impresa. **Nella colonna 3, va indicato l'importo delle svalutazioni dell'esercizio eccedenti i limiti previsti dall'art. 71 del Tuir**;
- **rigo IQ27**, rettifiche di valore su crediti impliciti qualora non ricomprese in una delle voci del conto economico sopraindicate;
- **rigo IQ28**, altri oneri di gestione di cui alla voce 110 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 60 di quello allegato al provvedimento n. 2.

In tale rigo vanno incluse le minusvalenze derivanti dal realizzo di beni considerati strumentali ai fini delle imposte sui redditi, anche se costituiscono componenti straordinarie della gestione, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali.

Anche per le banche e le società finanziarie capogruppo che redigono il bilancio secondo le disposizioni contenute nel provvedimento della Banca d'Italia del 16 gennaio 1995, si precisa che i canoni di locazione finanziaria vanno assunti al netto della quota riferibile agli oneri finanziari, determinata con le regole indicate in precedenza al rigo RQ24;

- **rigo IQ29**, accantonamenti relativi alle operazioni e interessi a premio e alle indennità per la cessazione di rapporti di agenzia, qualora non siano stati compresi in una delle altre voci di conto economico.

Le modalità di determinazione della base imponibile sopra illustrate valgono anche per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi.

Per le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari diversi dalle banche, abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento indicati nell'art. 1 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 iscritti nell'albo previsto dall'art. 9 del medesimo D.Lgs. n. 415, il valore della produzione è dato dalla differenza tra i proventi e gli oneri indicati nell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997 tenuto conto delle disposizioni del successivo comma 2

Tali soggetti determinano il valore della produzione computando i seguenti componenti positivi e negativi:

- **rigo IQ15**, interessi attivi e proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine;
- **rigo IQ17** commissioni attive riferite ai servizi prestati dall'intermediario;
- **rigo IQ20**, altri proventi di gestione, esclusi i recuperi di oneri di personale proprio distaccato presso terzi;
- **rigo IQ21**, interessi passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine;
- **rigo IQ22**, commissioni passive riferite ai servizi prestati dall'intermediario;
- **rigo IQ24**, spese amministrative diverse da quelle per il personale dipendente;
- **rigo IQ25**, ammortamenti di beni materiali ed immateriali;
- **rigo IQ28**, altri oneri di gestione;
- **rigo IQ29**, accantonamenti relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia.

Le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari diversi dalle banche che svolgono, ancorché non esclusivamente, attività di intermediazione per conto proprio e/o di collocamento di valori mobiliari con assunzione di garanzia di cui all'art. 1, comma 3, lett. c), del D.Lgs. n. 415 del 1996, determinano il valore della produzione computando, in aggiunta ai

componenti sopraindicati, i proventi delle quote di partecipazione a fondi comuni di investimento e Sicav nonché i profitti e le perdite da operazioni finanziarie sui titoli, contratti derivati e valute. Si computano, inoltre, gli interessi attivi e proventi assimilati su titoli di debito e su altri crediti e gli interessi passivi e oneri assimilati su altri debiti.
Le società di gestione dei fondi comuni di investimento, di cui alle leggi 23 marzo 1983, n. 77 14 agosto 1993, n. 344, 25 gennaio 1996, n. 84, determinano il valore della produzione computando esclusivamente i componenti positivi e negativi indicati nei righi IQ17 IQ20, IQ22, IQ24, IQ25, IQ28 e IQ29.
Le società di investimento a capitale variabile determinano il valore della produzione quale differenza tra la somma delle provvigioni attive conseguite e la somma: delle provvigioni passive a soggetti collocatori per servizi resi alla Sicav, delle spese amministrative diverse da quelle inerenti al personale dipendente, (comprese le spese per consulenza e pubblicità, i canoni di locazione degli immobili e i costi per servizi di elaborazione dati), degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, degli accantonamenti a fronte degli oneri da operazioni a premio e da concorsi a premio e gli accantonamenti relativi alle indennità per la cessazione di rapporti di agenzia.
Le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria iscritte, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, determinano il valore della produzione ai sensi dell'art. 6, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 446 del 1997
Tali soggetti, tenuti alla redazione del conto economico ai sensi dell'art. 2425 del cod. civ. determinano il valore della produzione applicando i criteri di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 446 del 1997 All'importo così determinato va aggiunta la differenza tra le componenti positive e negative di natura finanziaria.
Pertanto, le società in questione sono tenute a compilare sia la prima che la seconda sezione. In particolare, nella sezione seconda dovranno trovare indicazione:
- **rigo IQ15**, interessi attivi e proventi assimilati di cui alla voce C16 del conto economico;
- **rigo IQ16**, proventi da partecipazione ai fondi comuni di investimento (di cui alla stessa voce C16 di conto economico);
- **rigo IQ18**, profitti derivanti dal realizzo e rettifiche di valore di attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni, di cui alle voci C17 e D18 del conto economico;
- **rigo IQ21**, interessi passivi e oneri finanziari assimilati, di cui alla voce C17 del conto economico;
- **rigo IQ23**, perdite derivanti dal realizzo e rettifiche di valore (svalutazioni) di attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni.

14 Sezione III - Imprese di assicurazione

La presente sezione deve essere compilata dalle imprese di assicurazione. Tali soggetti determinano il valore della produzione ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 446 del 1997
Si precisa che anche per i soggetti tenuti a compilare la presente sezione si applicano, oltre alle specifiche regole dettate dal richiamato art. 7 del D.Lgs. n. 446 del 1997 anche le disposizioni comuni contenute nell'art. 11 dello stesso decreto. Valgono, pertanto, con gli opportuni adattamenti, le regole sostanziali illustrate con riferimento alla determinazione della base imponibile delle imprese industriali e commerciali a commento della precedente sezione prima, cui si fa rinvio.
Si precisa, peraltro, che concorrono alla formazione del valore della produzione anche le componenti positive e negative classificabili in voci di conto econmico diverse a quelle indicate nel richiamato art. 7, comma 1, che si correlino a componenti di esercizi precedenti o successivi rilevanti ai fini Irap, in quanto costituiscono variazioni di componenti positivi o negativi che hanno rilevato ai fini del valore della produzione di periodi d'imposta precedenti o di elementi patrimoniali da cui potranno derivare componenti positivi o negativi del valore della produzione di periodi d'imposta successivi.
È il caso, ad esempio, delle differenze di cambio derivanti dall'applicazione, ai sensi dell'art. 24 del D. lgs. n. 213 del 1998, dei tassi di conversione ad attività che rilevano ai fini della determinazione del valore della produzione, pur essendo classificabile nelle voci "III.7) Altri proventi" o "III.8) Altri oneri" non comprese nelle voci previste dall'art. 7.
Dalle componenti classificabili nelle voci indicate nell'art. 7 sono escluse quelle correlate a voci di conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile.
Il richiamato art. 7 del D.Lgs. n. 446 del 1997 opera riferimento, ai fini della individuazione delle componenti positive e negative che concorrono a formare il valore della produzione, alle voci di conto economico da redigere secondo il nuovo schema previsto dal D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173.
Per ciò che attiene, in particolare, alla classificazione delle componenti positive e negative secondo corretti principi contabili, assumono rilievo le istruzioni impartite dall'Istituto per

la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) di cui al Provvedimento n. 735 del 1° dicembre 1997.
Allo scopo di agevolare la compilazione della presente sezione, si forniscono di seguito, in relazione alle singole componenti positive e negative, i riferimenti contabili necessari per operare il raccordo tra le voci del conto economico redatto per l'esercizio 1998 e le componenti considerate dal citato art. 7 del D.Lgs. n. 446 del 1997
Per la determinazione del valore della produzione dei soggetti in questione assumono, in particolare, rilievo:

- **rigo IQ32**, premi di competenza e premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione voci I.1. e II.1
- **rigo IQ33**, altri proventi tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione voce I.3. e voce II.4. (Tali conti accolgono i proventi di natura tecnica non compresi nei conti I.1 I.2. II.1 II.2 e II.3);
- **rigo IQ34**, proventi derivanti da investimenti in terreni e fabbricati voci II.2.b) aa) e III.3.b) aa);
- **rigo IQ35**, proventi derivanti da altri investimenti diversi da quelli costituiti da azioni o quote voci II.2.b) bb), III.3.b) bb);
- **rigo IQ36**, proventi da riprese di rettifiche di valore su investimenti non durevoli voci II.2.c) e III.3.c);
- **rigo IQ37**, profitti sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli voci II.2.d) e III.3.d).

Poiché l'art. 7 del D.Lgs. n. 446 del 1997 ha riguardo ai profitti sul realizzo degli investimenti mobiliari non durevoli, da considerare comprensivi di azioni o quote, dai predetti conti vanno esclusi i proventi derivanti da investimenti diversi da quelli mobiliari, salvo quanto appresso specificato. Per l'individuazione degli investimenti non durevoli assumono rilievo le classificazioni operate nella nota integrativa.
Si fa presente che nei righi da IQ34 a IQ78 vanno inclusi i proventi della specie contabilizzati sub voce II.3. "proventi e plusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio ed a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione"
In tale rigo vanno incluse le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni considerati strumentali ai fini delle imposte sui redditi, anche se costituiscono componenti straordinarie della gestione, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di rateizzazione delle plusvalenze realizzate, va indicato, in colonna 3, l'importo delle quote la cui imputazione è rinviata ai periodi d'imposta successivi e, in caso di rateizzazione di plusvalenze realizzate in periodi precedenti, in colonna 2. quello della quota imputabile al periodo d'imposta;

- **rigo IQ38**, provvigioni, comprese quelle di incasso, e le altre spese di acquisizione voci I.7 e II.8. con esclusione delle voci I.7.e) II.8.e);
- **rigo IQ39**, oneri relativi ai sinistri comprese le spese di liquidazione – voci I.4. e II.5.
- **rigo IQ40**, oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi voci II.9.a) e III 5.a), con esclusione degli importi relativi agli ammortamenti dei beni materiali, in quanto vanno inclusi nel rigo IQ46;
- **rigo IQ41**, rettifiche di valore su investimenti non durevoli comprese nelle voci II.9.b) e III.5.b);
- **rigo IQ42**, perdite sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli voci II.9.c) e III.5.c). Poiché l'art. 7 del D.Lgs. n. 446 del 1997 ha riguardo alle perdite sul realizzo degli investimenti mobiliari non durevoli, da considerare comprensivi di azioni o quote, dai predetti conti vanno escluse le perdite derivanti da investimenti diversi da quelli mobiliari, salvo quanto appresso specificato. Per l'individuazione degli investimenti non durevoli assumono rilievo le classificazioni operate nella nota integrativa.

Si fa presente che nei righi da IQ40 a IQ42 vanno inclusi gli oneri della specie contabilizzati sub voce II.10 "oneri patrimoniali e finanziari e minusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio ed a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione"
In tale rigo vanno incluse le minusvalenze derivanti dal realizzo di beni considerati strumentali ai fini delle imposte sui redditi, anche se costituiscono componenti straordinarie della gestione, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali;

- **rigo IQ43**, variazioni delle riserve tecniche obbligatorie, al netto delle cessioni in riassicurazione – voci I.5. I.9 e II.6.
- **rigo IQ44**, ristorni e partecipazioni agli utili, al netto delle cessioni in riassicurazione – voci I.6 e II.7

- **rigo IQ45**, altri oneri tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione voci I.8. e II.11..
- **rigo IQ46**, quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali. Va rilevato che nel bilancio delle imprese di assicurazioni gli ammortamenti dei beni materiali sono compresi in varie voci del conto economico mentre quelli relativi agli attivi immateriali sono indicati tra gli oneri di cui al conto III.8. Pertanto nel presente rigo va indicato l'importo complessivo delle quote stesse;
- **rigo IQ47,** altre spese amministrative voci I.7e) e II.8.e). Figurano, in particolare, in tale voce le spese per servizi professionali (spese legali, spese notarili, ecc.), le spese per l'acquisto di beni e di servizi non professionali (energia elettrica, cancelleria, trasporti, ecc.), i fitti e i canoni passivi, i premi di assicurazione, le imposte indirette e le tasse di competenza dell'esercizio non affluiti negli altri righi;
- **rigo IQ48**, accantonamenti a fronte degli oneri per operazioni a premio – compresi nella voce III.8) e da concorsi a premio e accantonamenti relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia compresi nelle voci I.7.e) e II.8.e).

Si ricorda che dalle componenti negative ammesse in deduzione sono comunque esclusi:

i costi relativi al personale dipendente, tra i quali vanno ricompresi anche quelli sostenuti per il personale di terzi impiegato in regime di distacco.

Si ricorda che i costi per i servizi collegati alle trasferte dei dipendenti (quali quelli per vitto, alloggio e trasporti) sono deducibili, a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero rimborsati dalla stessa al dipendente a piè di lista (con esclusione delle indennità chilometriche). Non sono, quindi, deducibili le indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dal comma 5 dell'articolo 48 del Tuir;

- i compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir;
- i costi per collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art 49, comma 2, lett. a), del Tuir (fatta salva la deducibilità di quelli rientranti per il prestatore residente o non residente nella propria attività professionale o artistica);
- i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente ai sensi dell'art. 47 del Tuir;
- gli oneri finanziari riferibili ai canoni di locazione finanziaria. Detti oneri sono costituiti dalla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso per il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata di tale contratto. **Si precisa, inoltre, che in caso di canoni con IVA indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'IVA.**

Tra le componenti positive non vanno considerati gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri del personale proprio distaccato presso terzi.

1.4 Sezione IV - Determinazione del valore della produzione lorda

In tale sezione va operata la somma algebrica delle componenti positive e negative indicate da ciascun soggetto. L'importo così determinato va indicato, anche se di segno negativo, nel ***rigo* IQ51**.

1.5 Sezione V - Deduzioni e quote di produzione netta attribuita dal GEIE

La sezione quinta attiene alla indicazione delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b), del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 e ai sensi dei commi 5 e 6 del successivo art. 17 dello stesso decreto.

Nei confronti della generalità dei soggetti, tali deduzioni riguardano:

- **rigo IQ52**, importo dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo) dovuti nel periodo d'imposta. **In caso di distacco di personale o di c.d. "lavoro interinale" la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale**;
- **rigo IQ53**, importo complessivo delle spese relative agli apprendisti impiegati nel periodo d'imposta;
- **rigo IQ54**, importo, nei limiti del settanta per cento, delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro nel periodo d'imposta.

Il **rigo IQ55**, è riservato alle cooperative sociali di cui all'art. 1 comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 e alle cooperative di lavoro e agli organismi di fatto di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, alle quali, oltre alle deduzioni eventualmente spettanti in base ai precedenti titoli, è riconosciuto il diritto a specifiche deduzioni. In tale rigo va, in particolare, indicato:

per le cooperative sociali di cui alla lett. b) del citato art. 1 comma 1 della legge n. 381, il costo del lavoro delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della stessa legge, impiegate nel periodo d'imposta;

per le cooperative sociali di cui alla lett. a) del citato art. 1 comma 1 della legge n. 381, e per le cooperative di lavoro e gli organismi di fatto di cui al citato D.P.R. n. 602 del 1970, l'importo pari alla differenza tra l'ammontare delle retribuzioni **effettive e l'ammontare delle retribuzioni che ai sensi delle citate norme avrebbe costituito base di commisurazione dei contributi sanitari (c.d. salario convenzionale).**

Nel **rigo IQ57** va indicato l'importo del valore della produzione al netto delle deduzioni operate nella presente sezione. Tale importo costituisce il valore della produzione netta su cui operare il riparto territoriale e la determinazione dell'imposta. In col. 1 di tale rigo va indicata la quota del valore della produzione netta assoggettabile, per il primo periodo di applicazione dell'IRAP, anche se iniziato successivamente al 1° gennaio 1998, ad aliquota dell'1,9 per cento ai sensi dell'art. 45, comma 1, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 come modificato dal D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422. L'applicazione di tale aliquota è prevista per i soggetti operanti nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi di cui all'art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 Si precisa che si considerano operanti nel settore agricolo:

- le società e gli enti in genere svolgenti attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir, anche se operanti attività in altri settori (industriale, assicurativo. .);
- le società cooperative e loro consorzi, iscritti nell'apposita sezione del registro prefettizio che, pur inquadrati nei settori dell'industria o del commercio ai sensi dell'art. 1 della legge n. 240 del 1984, trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci, ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali, quando per l'esercizio di tali attività ricorrono normalmente e in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità non prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata.

L'importo da indicare nella suddetta col. 1 è determinato in proporzione all'ammontare dei ricavi e degli altri proventi riferibili alle attività agricole rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri proventi rilevanti ai fini dell'Irap.

Nel **rigo IQ58**, va indicata la quota di valore della produzione attribuito al contribuente che partecipa a un gruppo economico d'interesse europeo (GEIE). Tale quota è attribuita dal GEIE, ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, direttamente al netto delle deduzioni spettanti ai sensi della richiamata lett. b) del comma 1 dell'art. 11 nonché ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art 17 dello stesso D.Lgs. n. 446 del 1997 e va indicata anche se di segno negativo.

1.6 Sezione VI - Determinazione e ripartizione territoriale della base imponibile e dell'imposta

Nella presente sezione va operata la determinazione e la ripartizione territoriale della base imponibile e della corrispondente imposta netta.

A questi effetti, occorre procedere, anzitutto, al riparto territoriale del valore della produzione al netto delle deduzioni (rigo IQ57), secondo le regole dettate dall'art.4, comma 2, del D.Lgs. n 446 del 1997 in relazione alle diverse categorie di soggetti.

In particolare, per i soggetti tenuti alla compilazione della sezione prima (Imprese industriali e commerciali), il riparto del valore della produzione netta su base regionale va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione apportanti esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione stessa e operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti.

Ai fini del calcolo proporzionale, le retribuzioni vanno assunte nell'importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Si comprendono nelle retribuzioni anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente prestazioni di lavoro si assumono nell'importo contrattualmente spettante.

Si precisa che ai fini della ripartizione territoriale l'ammontare delle retribuzioni va diminuito della parte di esse riferibile ai dipendenti propri distaccati presso terzi e, per converso, aumentato degli oneri sostenuti per il personale di terzi impiegato in regime di distacco **ovvero in base a contratto di c. d. "lavoro interinale"**
L'ammontare complessivo delle retribuzioni e degli altri importi suindicati, va indicato nel **rigo IQ59**.
La stessa regola di ripartizione fra le varie regioni del valore della produzione netta si applica anche per determinare la quota di tale valore derivante da attività produttive svolte all'estero, da parte di soggetti residenti, mediante stabile organizzazione, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi (non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale).
Per effetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, secondo periodo, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 la medesima regola si applica ai fini della ripartizione del valore della produzione netta dei soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività nel territorio di più regioni.
Si precisa che, in base a quanto previsto dallo stesso comma 2 dell'art. 4 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 se l'attività esercitata nel territorio di regioni diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo (ovvero esercitata all'estero) non è svolta con l'impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere al riparto del valore della produzione (ovvero all'esclusione da tassazione).
Si considera prodotto all'estero il valore della produzione derivante da attività esercitata mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1997 n. 457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. Pertanto, la quota parte del valore della produzione attribuibile all'utilizzo di dette navi, determinata, con apposita contabilità separata, a norma dell'art. 5 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 va esclusa dalla tassazione. **Analoga disciplina si applica alle imprese che esercitano la pesca oltre gli stretti e a quelli che esercitano la pesca mediterranea.**
Si precisa, inoltre, che le componenti negative relative a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di dette attività e di altre attività eventualmente svolte dalle anzidette imprese, sono imputabili al valore della produzione che si considera prodotto all'estero per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare delle componenti positive rilevanti ai fini IRAP specificamente riferibili alle attività che si considerano prodotte all'estero e l'ammontare complessivo di tutte le componenti positive rilevanti ai fini dell'IRAP.
Per le banche, ai fini della determinazione del valore della produzione netta imputabile all'attività svolta all'estero escluso dalla base imponibile nonché di quello riferibile a ogni regione in cui è esercitata l'attività, deve farsi riferimento all'ammontare dei depositi in denaro e in titoli costituiti dalla clientela, rispettivamente, presso le filiali operanti all'estero e presso gli sportelli operanti nell'ambito di ciascuna regione.
Per i "depositi in denaro", si deve tener conto della raccolta con soggetti non bancari riconducibile ai seguenti rapporti: depositi a risparmio liberi e vincolati, certificati di depositi e buoni fruttiferi, conti correnti passivi liberi e vincolati; per i "depositi in titoli" si deve tener conto dei titoli (azionari, obbligazionari, altri), di pertinenza di soggetti non bancari, in conto deposito (a custodia, in amministrazione, a garanzia, connessi con l'attività di gestione di patrimoni mobiliari).
Si precisa che i suddetti depositi vanno assunti nell'ammontare risultante alla data di chiusura dell'esercizio.
L'ammontare complessivo dei depositi e titoli raccolti va indicato nel **rigo IQ60**.
Per le società e gli enti finanziari, diversi dalle banche, ai fini della ripartizione del valore della produzione netta occorre avere riguardo agli "impieghi" intendendosi per tali i finanziamenti nelle varie forme in uso (credito al consumo, credito con garanzia ipotecaria, factoring, leasing, ecc.) effettuati dalla sede principale e dalle singole filiali dislocate sul territorio di ciascuna regione o all'estero ovvero agli "ordini" successivamente eseguiti, raccolti dalla sede principale e dalle succursali ubicate nelle varie regioni o all'estero.
Se per la promozione dei contratti la società o ente si avvale di agenti o mandatari, ai fini della ripartizione non assume rilevanza il luogo in cui tali soggetti svolgono l'attività promozionale ma quello della sede in cui l'impiego è effettuato o l'ordine, successivamente eseguito, è raccolto.
L'ammontare complessivo degli "impieghi" e degli "ordini" eseguiti va indicato nel **rigo IQ61**.
Per le imprese di assicurazione, il riparto del valore della produzione netta si effettua tenendo conto dell'ammontare dei premi raccolti dagli uffici dell'impresa (sede principale, sedi secondarie, ecc.) ubicati in ciascuna regione, rispetto all'ammontare complessivo dei premi raccolti da tutti gli uffici dell'impresa. A tal fine, i premi raccolti da agenti o altri intermediari (ad esempio, brokers, promotori, sistema bancario) sono imputabili all'ufficio direzionale dell'impresa che gestisce il contratto (tra i quali, tenuto conto della loro funzione, non rientrano gli ispettorati amministrativi e i centri di liquidazione sinistri), indipendentemente dal luogo in cui tali soggetti svolgono l'attività promozionale.

I premi raccolti dagli uffici dell'impresa operanti per un periodo inferiore a tre mesi sono imputabili alla regione in cui l'impresa è domiciliata.

L'ammontare complessivo dei premi raccolti rilevanti ai fini della ripartizione va indicato nel **rigo IQ62**.

La quota del valore della produzione netta, di cui al rigo IQ57 attribuibile, secondo i criteri sopraindicati, alle attività esercitate all'estero dai soggetti passivi residenti, ed esclusa dalla tassazione, va indicata in colonna 2 del **rigo IQ63**.

Nei righi da **IQ64** a **IQ84**, vanno indicati i seguenti dati:

- in **col. 1**, il codice identificativo della regione o della provincia (vedere tabella 2);
- in **col. 2**, le quote del valore della produzione netta, costituito dalla differenza tra l'importo di rigo IQ57 e quello di rigo IQ63, col. 2, attribuibili alle singole regioni o provincie; in caso di soggetti operanti anche nel settore agricolo occorre procedere separatamente alla ripartizione del valore della produzione indicato in col. 1 del rigo IQ57:
- in **col. 3**, l'importo della riduzione spettante ai sensi dell'art. 17 comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997 Per effetto di tale norma, ai soggetti che, per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione avrebbero fruito di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dall'Ilor, è riconosciuta una riduzione del valore della produzione realizzato nella regione di ubicazione dello stabilimento o dell'impianto agevolato, pari al reddito che avrebbe fruito di detta esenzione.

La spettanza della riduzione è subordinata alla tenuta di apposita contabilità separata; il relativo importo è pari al reddito che sarebbe stato calcolato, ai fini dell'esenzione dell'Ilor, per lo stesso periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;

- in **col. 4**, l'importo del valore della produzione indicato in col. 2, diminuito delle riduzioni indicate in col. 3. In tale colonna va indicata, in corrispondenza della regione o provincia di produzione, la quota di valore della produzione – anche se di segno negativo – derivante dalla partecipazione a GEIE, indicata nel rigo IQ58;
- in **col. 5**, il codice aliquota applicabile al valore della produzione indicato in colonna 2; indicare 1 in caso di aliquota ordinaria (4,25 per cento); indicare 2, in caso di aliquota ridotta (1,9 per cento); indicare 3 in caso di aliquota maggiorata (5,4 per cento);
- in **col. 6**, l'importo dell'imposta lorda, determinata applicando agli importi di col. 4 l'aliquota relativa;
- in **col. 7** la detrazione spettante ai sensi dell'art. 17 comma 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997 In particolare, si fa presente che, in base al tale norma, ai soggetti che svolgono attività produttive attraverso stabilimenti industriali tecnicamente organizzati impiantati nel territorio del Mezzogiorno, **di cui alla decisione della Commissione delle Comunità europee 1° marzo 1995, n. 95/455/CE,** spetta una detrazione dall'imposta pari al 2 per cento dell'ammontare delle retribuzioni per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalle dichiarazioni presentate ai fini fiscali relative al 1998, qualora sussistano le condizioni in presenza delle quali si sarebbero applicate le disposizioni relative alla fiscalizzazione degli oneri sociali. **Si precisa che l'importo della detrazione così calcolato va detratto in misura proporzionalmente corrispondente all'imposta afferente le singole regioni**;
- in **col. 8**, la differenza tra l'importo indicato in col. 6 e quello di col. 7 che costituisce l'imposta netta spettante a ciascuna regione.

Qualora il valore della produzione di **rigo IQ57** sia assoggettabile, in parte all'aliquota del 1 9 per cento, e in parte ad altra aliquota (4,25 o 5,4 per cento), le operazioni di attribuzione sopraindicate vanno riferite separatamente ad entrambe le quote di valore della produzione.

17 Sezione VII - Dati concernenti il versamento dell'imposta

Nel **rigo IQ 85** va **indicata la somma degli importi di colonna 8 dei righi da IQ64 a IQ84.**

L'importo così determinato può essere tuttavia ridotto qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione della c.d. "clausola di salvaguardia" di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 45 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997

Si ricorda che la clausola in questione può essere applicata soltanto dai soggetti nei confronti dei quali risultavano verificate le condizioni per l'applicabilità della stessa anche in sede di acconto.

Le condizioni per fruire della riduzione dell'imposta, in relazione alle diverse classi di base imponibile, sono indicate nel prospetto riportato alla fine delle presenti istruzioni.

In particolare, il contribuente dovrà anzitutto confrontare l'importo dell'imposta netta indicata nel **rigo IQ85** con l'importo complessivo dei tributi e contributi aboliti figurativi liquidabili per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione (da indicare, in caso di riduzione dell'imposta, nell'apposito spazio del **rigo IQ86**).

Nel caso in cui la differenza tra l'importo dell'Irap e quello dei tributi e contributi figurativi aboliti relativi al periodo d'imposta non superi, in termini percentuali, il cinquanta per cento di tale secondo importo, la "clausola di salvaguardia" non si rende applicabile. Per la verifica del-

le condizioni di applicabilità di detta clausola può utilizzarsi lo schema di calcolo riportato alla fine delle presenti istruzioni.
Si ricorda che ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 446 del 1997 · soggetti con periodo d'imposta iniziato dopo il 30 settembre 1997 e in corso al 1° gennaio 1998, potevano scomputare dalle rate di acconto i dodicesimi dell'ICIAP e della tassa di concessione governativa per l'attribuzione della partita IVA dovute per il 1997 e relativi ai mesi interi compresi tra la data di inizio del suddetto periodo e il 31 dicembre 1997 nonché l'importo dei contributi per il servizio sanitario nazionale eventualmente versati con riferimento ai predetti mesi.
L'importo non scomputato in sede di acconto può essere scomputato dal saldo (tale importo va indicato in colonna 1 del rigo IQ87 Per effetto di quanto disposto dallo stesso comma 3 del citato art. 37 non si fa luogo in ogni caso al rimborso degli importi non scomputati in sede di acconto o di saldo per lo stesso periodo d'imposta.
Nel rigo IQ87, colonna 2, va indicato l'importo dell'Irap dovuta pari alla differenza tra il rigo IQ85 e il rigo IQ86, eventualmente diminuita dell'importo di colonna 1.
Nel rigo IQ88 va indicato, in colonna 2, l'importo complessivo delle rate di acconto versate; in colonna 1 va indicato, se **inferiore all'importo indicato nel rigo RQ85 del Mod. 760/RQ/98, l'importo dell'acconto commisurato all'imposta figurativa ricalcolata tenendo conto delle modifiche normative apportate al D.Lgs. n. 446 del 1997 dai decreti correttivi successivamente emanati.**

1.8 Sezione VIII - Dati rilevanti per l'applicazione delle Convenzione con gli Stati Uniti

La presente sezione è riservata ai soggetti residenti negli Stati Uniti per l'indicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione della Convenzione.
In tale sezione va, in particolare, indicato:

- **rigo IQ91**, l'ammontare dei costi per lavoro dipendente e degli altri costi assimilati (compensi per collaborazioni coordinate e continuative, per lavoro autonomo occasionale, per associazioni in partecipazione con apporto di solo lavoro) indeducibili ai fini dell'IRAP;
- **rigo IQ92**, l'ammontare degli interessi passivi e degli altri oneri finanziari indeducibili ai fini dell'IRAP, al lordo degli interessi attivi e degli altri proventi finanziari esclusi dalla formazione della base imponibile;
- **rigo IQ93**, l'importo dell'IRAP accreditabile, soggetto alle limitazioni della legge tributaria statunitense, corrispondente al rapporto tra la base imponibile rettificata costituita dalla differenza tra la base imponibile totale (su cui è applicata l'IRAP) e la somma degli importi dei righi IQ91 e IQ92 · e la base imponibile totale. A maggior chiarimento si formula il seguente esempio: si assuma che la base imponibile dell'IRAP sia pari a 100 milioni, che gli interessi passivi ed il costo del lavoro non dedotti siano pari, rispettivamente, a 10 milioni e a 20 milioni. Si ipotizzi, inoltre, per semplicità, che l'IRAP dovuta sia pari a 5 milioni. La formula per la determinazione del credito d'imposta risulta essere la seguente:

$$\frac{100.000.000 - (10.000.000 + 20.000.000)}{100.000.000} =$$

$$\frac{100.000.000 - (30.000.000)}{100.000.000} = \frac{70.000.000}{100.000.000} = 70\%$$

credito di imposta = 5.000.000 x 70% = 3.500.000

Versamento dell'acconto

Si ricorda che a partire dal secondo periodo d'imposta di applicazione dell'IRAP, il versamento in acconto deve essere effettuato secondo le stesse regole valevoli per il versamento in acconto dell'IRPEG. Pertanto, l'acconto stesso, da calcolarsi nella misura del 98 per cento dell'importo di rigo IQ85, aumentato della maggiore imposta derivante dalla inclusione tra i componenti rilevanti ai fini IRAP dei contributi concessi a ripiano dei disavanzi di gestione nonché dell'importo dei contributi di cui all'art. 55, comma 3, lettera b), del Tuir classificabili nella voce E20 del conto economico, deve essere versato in due rate: la prima, pari al 40 per cento, entro lo stesso termine per il versamento del saldo e la seconda, pari al residuo 60 per cento, da versare nel corso dell'undicesimo mese del periodo d'imposta. Si precisa che il contribuente ha, comunque, la facoltà di calcolare l'acconto sulla base dell'imposta che prevede di determinare per l'anno di competenza (tenendo conto dei contributi in precedenza citati). Peraltro, in questo caso, resta ferma l'applicazione, ai fini del regime sanzionatorio, delle disposizioni del comma 2 dell'art. 4 del D.L. n. 69 del 1989, convertito dalla legge n. 154 dello stesso anno.

IMPOSTA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
SCHEMA DI CALCOLO PER LA RIDUZIONE DELL'IMPOSTA DOVUTA

1	TOTALE TRIBUTI E CONTRIBUTI FIGURATIVI ABOLITI (di cui:		.000
2	ILOR	.000	
3	PATRIMONIALE	.000	
4	TASSA CC.GG. SULLA PARTITA IVA	.000	
5	ICIAP	.000	
6	CONTRIBUTI AL CSSN RELATIVI AI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	.000	
7	TASSE SULLE CONCESSIONI COMUNALI)	.000	
8	TOTALE IMPOSTA (riportare l'importo di rigo IQ85)		.000
9	DIFFERENZA VALORE PERCENTUALE $\frac{\text{rigo 8} - \text{rigo 1}}{\text{rigo 1}} \times 100$		%
10	DIFFERENZA IN VALORE ASSOLUTO (rigo 8 – rigo 1)		.000
11	LIMITE INCREMENTO ASSOLUTO (vedere prospetto 1)		.000
12	AMMONTARE DELLA RIDUZIONE (rigo 10 – rigo 11 Se negativo indicare zero)		.000
13	IMPORTO DOVUTO (rigo 8 – rigo 12)		.000

Prospetto 1 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

A = Totale tributi soppressi
B = Imposta IRAP dovuta
C = B – A
D = (B – A)/A x 100
L = Limite di incremento assoluto

Condizione preliminare: D>50 %

Classi di base imponibile IRAP (milioni)			Limite incr. assoluto L (milioni)	Ulteriore condizione	Riduzione (*) (milioni)
da	0 a	100	1	C>L	C - L
da oltre	100 a	500	12,5	C>L	C - L
da oltre	500 a	1.000	25	C>L	C - L
da oltre	1.000 a	5.000	100	C>L	C - L
da oltre	5.000 a	10.000	250	C>L	C - L
da oltre	10.000 a	50.000	1.500	C>L	C - L
da oltre	50.000 a	100.000	3.000	C>L	C - L
da oltre	100.000 a	500.000	15.000	C>L	C - L
oltre	500.000		25.000	C>L	C - L

(*) la riduzione concessa non può essere in valore assoluto superiore a 20 miliardi.

TABELLA 1 - CODICI IDENTIFICATIVI DEI SOGGETTI PASSIVI

CODICE	SOGGETTO PASSIVO	CODICE	SOGGETTO PASSIVO
01	Imprese industriali e commerciali (art. 5)	06	Società di gestione di fondi comuni di investimento (art. 6, comma 3)
02	Società cooperative edilizie	07	Società di investimento a capitale variabile (art. 6, comma 4)
03	Banche e altri enti e società finanziari (art. 6, comma 1)	08	Società iscritta nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario (art. 6, comma 1-bis)
04	Società di intermediazione mobiliare (art. 6, comma 2, 1° periodo)	09	Imprese di assicurazione (art. 7)
05	Società che esercitano attività di negoziazione per conto proprio e di collocamento di valori mobiliari (art. 6, comma 2, 2° periodo)		

TABELLA IQ - CODICI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Abruzzo	12	Molise
02	Basilicata	13	Piemonte
03	Bolzano	14	Puglia
04	Calabria	15	Sardegna
05	Campania	16	Sicilia
06	Emilia Romagna	17	Toscana
07	Friuli Venezia Giulia	18	Trento
08	Lazio	19	Umbria
09	Liguria	20	Valle d'Aosta
10	Lombardia	21	Veneto
11	Marche		

122

UNICO 99

Società di capitali enti commerciali ed equiparati

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1998

CODICE FISCALE

IRAP

QUADRO IQ
Determinazione dell'imposta per l'anno 1998

Mod. N.

Codice identificativo del soggetto

Sezione			Valori contabili	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Valori IRAP
Sez. I Imprese industriali e commerciali			1	2	3	4
	IQ1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	,000	,000	,000	,000
	IQ2	Variazioni delle rimanenze	,000	,000	,000	,000
	IQ3	Variazioni di lavoro in corso su ordinazione	,000	,000	,000	,000
	IQ4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	,000	,000	,000	,000
Componenti positivi	IQ5	Altri ricavi e proventi	,000	,000	,000	,000
	IQ6	Costi per materie prime, merci, ecc.	,000	,000	,000	,000
	IQ7	Costi per servizi	,000	,000	,000	,000
	IQ8	Costi per il godimento di beni di terzi	,000	,000	,000	,000
	IQ9	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	,000	,000	,000	,000
	IQ10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	,000	,000	,000	,000
	IQ11	Variazioni delle rimanenze	,000	,000	,000	,000
	IQ12	Accantonamenti deducibili (artt. 70 e 73 del Tuir)	,000	,000	,000	,000
Componenti negativi	IQ13	Oneri diversi di gestione	,000	,000	,000	,000
Società cooperative edilizie	IQ14	Retribuzioni e altri compensi				,000
Sez. II Banche e altri soggetti finanziari			1	2	3	4
	IQ15	Interessi attivi e proventi assimilati	,000	,000	,000	,000
	IQ16	Proventi da quote in fondi comuni	,000	,000	,000	,000
	IQ17	Commissioni attive	,000	,000	,000	,000
	IQ18	Profitti da operazioni finanziarie	,000	,000	,000	,000
	IQ19	Riprese di valore su crediti verso la clientela	,000	,000	,000	,000
Componenti positivi	IQ20	Altri proventi di gestione	,000	,000	,000	,000
	IQ21	Interessi passivi e oneri assimilati	,000	,000	,000	,000
	IQ22	Commissioni passive	,000	,000	,000	,000
	IQ23	Perdite da operazioni finanziarie	,000	,000	,000	,000
	IQ24	Spese amministrative	,000	,000	,000	,000
	IQ25	Ammortamenti dei beni materiali e immateriali	,000	,000	,000	,000
	IQ26	Rettifiche di valore su crediti alla clientela	,000	,000	,000	,000
	IQ27	Rettifiche di valore su crediti impliciti	,000	,000	,000	,000
	IQ28	Altri oneri di gestione	,000	,000	,000	,000
	IQ29	Accantonamenti deducibili (artt. 70 e 73 del Tuir)	,000	,000	,000	,000
	IQ30	Costi per servizi di elaborazioni dati	,000	,000	,000	,000
Componenti negativi	IQ31	Spese per consulenze, pubblicità e canoni locazione	,000	,000	,000	,000
Sez. III Imprese di assicurazione	IQ32	Premi	,000	,000	,000	,000
	IQ33	Altri proventi tecnici	,000	,000	,000	,000
	IQ34	Proventi da terreni e fabbricati	,000	,000	,000	,000
	IQ35	Proventi da altri investimenti	,000	,000	,000	,000
	IQ36	Riprese di rettifiche di valore su investimenti	,000	,000	,000	,000
Componenti positivi	IQ37	Profitti sul realizzo di investimenti mobiliari	,000	,000	,000	,000
	IQ38	Provvigioni e altre spese di acquisizione	,000	,000	,000	,000
	IQ39	Oneri relativi ai sinistri	,000	,000	,000	,000
	IQ40	Oneri di gestione degli investimenti	,000	,000	,000	,000
	IQ41	Rettifiche di valore su investimenti	,000	,000	,000	,000
	IQ42	Perdite sul realizzo di investimenti mobiliari	,000	,000	,000	,000
	IQ43	Variazioni delle riserve tecniche	,000	,000	,000	,000
	IQ44	Ristorni e partecipazioni agli utili	,000	,000	,000	,000
	IQ45	Altri oneri tecnici	,000	,000	,000	,000
	IQ46	Quote di ammortamento	,000	,000	,000	,000
	IQ47	Altre spese amministrative	,000	,000	,000	,000
Componenti negativi	IQ48	Altri accantonamenti deducibili	,000	,000	,000	,000

IQ1

082

Sezione	Rigo	Descrizione	Importo
Sez. IV Determinazione del valore della produzione lorda	**IQ49**	**Totale componenti positivi**	,000
	IQ50	**Totale componenti negativi**	,000
	IQ51	Valore della produzione lorda	,000
Sez. V Deduzioni e valore della produzione netta	**IQ52**	Contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro	,000
	IQ53	Spese relative agli apprendisti	,000
	IQ54	Deduzioni per contratto di formazione lavoro	,000
	IQ55	Deduzioni per cooperative sociali e di lavoro	,000
	IQ56	**Totale deduzioni**	,000
	IQ57	**Valore della produzione al netto delle deduzioni** (di cui soggetto ad aliquota del 1,9% ,000)	,000
	IQ58	Quota della produzione netta attribuita dal GEIE	,000
Sez. VI Determinazione e riparto della base imponibile	**IQ59**	Ammontare delle retribuzioni, compensi, utili ad associati	,000
	IQ60	Ammontare dei depositi di denaro e titoli	,000
	IQ61	Ammontare degli impieghi o degli ordini eseguiti	,000
	IQ62	Ammontare dei premi raccolti	,000

Rigo	Codice regione	Valore della produzione	Riduzione (art. 17, comma 1)	Base imponibile	Codice aliquota	Imposta lorda	Detrazione (art. 17, comma 3)	Imposta netta
IQ63	SE	,000						
IQ64		,000	,000	,000		,000	,000	,000
IQ65		,000	,000	,000		,000	,000	,000
IQ66		,000	,000	,000		,000	,000	,000
IQ67		,000	,000	,000		,000	,000	,000
IQ68		,000	,000	,000		,000	,000	,000
IQ69		,000	,000	,000		,000	,000	,000
IQ70		,000	,000	,000		,000	,000	,000
IQ71		,000	,000	,000		,000	,000	,000
IQ72		,000	,000	,000		,000	,000	,000
IQ73		,000	,000	,000		,000	,000	,000
IQ74		,000	,000	,000		,000	,000	,000
IQ75		,000	,000	,000		,000	,000	,000
IQ76		,000	,000	,000		,000	,000	,000
IQ77		,000	,000	,000		,000	,000	,000
IQ78		,000	,000	,000		,000	,000	,000
IQ79		,000	,000	,000		,000	,000	,000
IQ80		,000	,000	,000		,000	,000	,000
IQ81		,000	,000	,000		,000	,000	,000
IQ82		,000	,000	,000		,000	,000	,000
IQ83		,000	,000	,000		,000	,000	,000
IQ84		,000	,000	,000		,000	,000	,000

Sezione	Rigo	Descrizione	Importo
Sez. VII Dati concernenti il versamento dell'imposta	**IQ85**	Totale imposta	,000
	IQ86	Riduzione imposta (importo dei tributi e contributi figurativi aboliti relativi al 1998 ,000)	,000
	IQ87	Imposta dovuta (al netto dei tributi e contributi aboliti scomputabili ,000)	,000
	IQ88	Acconti versati (acconto rideterminato ,000)	,000
	IQ89	Importo a debito	,000
	IQ90	Importo a credito	,000
Sez. VIII Dati rilevanti per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti	**IQ91**	Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili	,000
	IQ92	Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili	,000
	IQ93	Importo a debito	,000

IQ2

MINISTERO DELLE FINANZE

DICHIARAZIONE DELLE SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE

IRAP

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

QUADRO IQ - Determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive · UNICO Società di persone ed equiparate

I - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO IQ

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Premessa

Il D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, ha istituito l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e ha inoltre disposto l'abolizione dell'ILOR, dell'ICIAP, dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, della tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita Iva nonché dei contributi per il servizio sanitario nazionale e di altri contributi minori.

Presupposto della nuova imposta regionale è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

Ai sensi degli articoli 2 e 3, comma 1 del D.Lgs. n. 446 del 1997 assumono veste di soggetti passivi del tributo le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5 del Tuir, comprese le associazioni costitute tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni.

I gruppi economici di interesse europeo (GEIE) non sono soggetti passivi di imposta; Il valore della produzione netta di tali gruppi residenti o delle stabili organizzazioni di gruppi non residenti, determinato secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.Lgs.n. 446 del 1997 è imputato a ciascun membro nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali. Ciascun membro del gruppo è obbligato in solido con gli altri al versamento dell'imposta dovuta sul valore prodotto.

La nuova imposta regionale, il cui periodo coincide con quello valevole agli effetti delle imposte sui redditi si applica a decorrere dall'anno 1998. Con la stessa decorrenza opera l'abolizione dei tributi e dei contributi sopraindicati.

Per la determinazione dell'imposta dovuta è stato predisposto il presente quadro IQ. Per le *modalità di presentazione della dichiarazione unificata si rinvia alle istruzioni generali per la* compilazione del modello UNICO 99 Società di persone ed equiparate. Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, il presente modello deve essere presentato nel periodo 3 maggio 2 agosto compilando il frontespizio del modello UNICO99 Società di persone nel quale, in particolare, andrà barrata la casella IRAP della sezione "tipo di dichiarazione"

L'imposta è dovuta anche dai soggetti in liquidazione volontaria, con le stesse regole di deter*minazione della base imponibile applicabili in via ordinaria.*

In caso di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, **invece, il presupposto impositivo si verifica solo se vi è esercizio provvisorio: in tale ipotesi, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti all'obbligo dichiarativo in relazione ai singoli periodi d'imposta compresi nell'ambito della procedura autonomamente considerati.**

Sono obbligati alla presentazione del presente modello le società e le associazioni, residenti nel territorio dello Stato, di seguito elencate:

- società semplici;
- società in nome collettivo ed in accomandita semplice;
- società d'armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza);
- società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale);

- associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
- aziende coniugali se l'attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori).

Si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.

Il quadro IQ è suddiviso in cinque sezioni

Le prime tre attengono alla indicazione delle componenti positive e negative rilevanti per le diverse categorie di soggetti ai fini della determinazione del valore della produzione netta relativa all'anno 1998.

Si precisa che nel caso in cui siano esercitate attività suscettibili di generare presupposti impositivi diversi dovrà procedersi alla determinazione del valore complessivo della produzione compilando le sezioni corrispondenti a ciascuna attività esercitata. La quarta e la quinta sezione attengono, rispettivamente, al riparto su base territoriale del valore della produzione assoggettabile a IRAP e alla determinazione dell'imposta e all'applicazione della c.d. "clausola di salvaguardia"

Ciò premesso, si forniscono di seguito le istruzioni per la compilazione del quadro e per il versamento dell'imposta.

Sezione I - Società commerciali

La sezione prima deve essere compilata dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle a esse equiparate a norma dell'articolo 5 del Tuir, a prescindere dal regime di contabilità adottato. Si tratta, in via generale, degli stessi soggetti tenuti, a seconda dei casi, alla presentazione del quadro RA ovvero del quadro RB ai fini della dichiarazione dei redditi.

Devono compilare la sezione prima anche le seguenti società qualora optino, ai sensi dell'art.9 comma 2, del citato D.Lgs n. 446, per la determinazione della base imponibile secondo le norme previste nell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto:

- le società semplici che esercitano attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir,
- le società di persone ed equiparate svolgenti attività di allevamento che determinano il reddito eccedente i limiti di cui al detto art. 29 secondo le regole dell'art. 78 dello stesso Tuir;
- le società di persone ed equiparate svolgenti attività di agriturismo che si avvalgono, ai fini dell'Irpef, del regime forfetario di determinazione del reddito di cui all'art. 5 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

In caso di opzione va barrata l'apposita casella "produttori agricoli" e non va ovviamente compilata la successiva sezione seconda.

Le imprese di allevamento che non determinano il reddito eccedente i limiti dell'art. 29 del Tuir secondo le regole del citato art. 78, le imprese di agriturismo che non si avvalgono ai fini del reddito del suddetto regime forfetario e le altre imprese agricole che eccedono i limiti di cui al detto art. 29 sono comunque tenute alla compilazione della presente sezione.

Per la determinazione della base imponibile delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5 del Tuir assumono rilievo, in virtù dell'espressa previsione dell'art. 5, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 le componenti positive classificabili nelle voci del valore della produzione di cui al comma 1 lett. A), dell'art. 2425 e le componenti negative classificabili nelle voci dei costi della produzione indicati nei numeri 6, 7 8, 10 lettere a) e b), 11 e 14 della lettera B) dello stesso comma 1 dell'art 2425. Dalle componenti classificabili nelle voci A5 e B14 sono escluse quelle correlate a voci di conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile e, comunque, la perdita su crediti.

Stante il rinvio operato dall'art. 11, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446, alla classificazione delle suddette componenti positive e negative secondo corretti principi contabili, assumono rilievo i criteri di classificazione dei ricavi e dei costi contenuti nel documento interpretativo del principio contabile n. 12 (concernente "Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi").

Si precisa che le regole di individuazione delle componenti positive e negative applicabili alle imprese in contabilità ordinaria valgono, in via generale, anche per le imprese in contabilità semplificata.

Concorrono alla formazione del valore della produzione anche le componenti positive e negative classificabili in voci di conto economico diverse da quelle indicate nel richiamato art. 5, comma 1, che si correlino a componenti di esercizi precedenti o successivi rilevanti ai fini Irap, in quanto costituenti variazioni di componenti positivi o negativi assunti ai fini del valore della produzione di periodi di imposta precedenti ovvero di elementi patrimoniali da cui potranno derivare componenti positivi e negativi del valore della produzione di periodi d'imposta successivi.

È il caso, ad esempio, dei resi e degli sconti riferiti a componenti positivi (ricavi) di precedenti esercizi, classificabili, secondo il citato documento interpretativo del principio contabile, n. 12, nella voce straordinaria E21

Le componenti positive e negative classificabili nelle suindicate voci contabili e che sono rilevanti anche ai fini delle imposte sui redditi si assumono in conformità delle norme concernenti la determinazione del reddito di impresa. Tali componenti, pertanto, vanno assunte, agli effetti del valore della produzione assoggettabile a IRAP, secondo le regole di quantificazione, imputazione temporale e **inerenza** previste dal Tuir. Così, con riguardo alle regole di quantificazione, può essere il caso dei proventi immobiliari che, in base all'art. 57 del Tuir, concorrono a formare il reddito d'impresa secondo le disposizioni relative ai redditi fondiari (con conseguente irrilevanza delle componenti positive e negative imputate al conto economico). Per ciò che attiene alle regole di imputazione temporale, è il caso, ad esempio, dell'ammortamento anticipato accantonato in apposita riserva, il cui importo, ai sensi dell'art. 67 del Tuir, rileva anche agli effetti della determinazione del valore della produzione; analogamente, le componenti positive e negative classificabili nelle indicate voci di conto economico la cui imputazione fiscale sia stata rinviata, in tutto o in parte, anche a scelta del contribuente, concorrono a formare il valore della produzione nello stesso periodo d'imposta in cui ne avviene l'imputazione ai fini del reddito d'impresa. Per ciò che attiene, infine, alle regole di inerenza, è il caso delle spese di rappresentanza, ammesse in deduzione agli effetti dell'IRAP nei limiti previsti dall'art.74 del Tuir nonché delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto indicati nell'art. 121-bis del Tuir, deducibili alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

Le componenti che, pur non concorrendo alla formazione del reddito di impresa, assumono rilievo, in ragione della diversa disciplina impositiva, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, vanno assunte così come risultanti dal conto economico. Può essere, per ciò che attiene alle componenti positive, il caso dei proventi di cui all'articolo 58 del Tuir eventualmente classificabili in una delle voci di conto economico rilevanti ai fini IRAP ovvero, per ciò che attiene alle componenti negative, di un onere fiscale, quale ad esempio l'ICI, classificabile fra i costi diversi di gestione di cui alla voce B14 del conto economico ma non riconosciuto in deduzione ai fini dell'Irpef.

Per converso, si precisa che le eventuali componenti positive e negative rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa assoggettabile a Irpef, ma non costituenti componenti classificabili nelle indicate voci contabili, non assumono rilievo ai fini del valore della produzione assoggettabile a IRAP. Così, ad esempio, non costituisce componente positiva dell'IRAP la rendita catastale degli immobili di cui all'articolo 57 del Tuir assunta a tassazione ai fini del reddito di impresa in assenza di proventi effettivamente conseguiti (immobili sfitti), fermo restando l'irrilevanza delle componenti negative afferenti tali immobili imputate al conto economico. Analogamente, non rilevano ai fini IRAP gli importi ammessi in deduzione a titolo di spese non documentate dall'art. 79, commi 7 e 8, del Tuir.

Ai fini della compilazione si precisa che, in relazione a ciascuna componente positiva e negativa, i soggetti in contabilità ordinaria dovranno indicare in **colonna 1** i valori contabili risultanti dal conto economico riclassificati secondo lo schema previsto dall'articolo 2425 del codice civile e sulla base dei criteri contabili sopra indicati. Tale riclassificazione non si rende necessaria ove il conto economico risulti già redatto in conformità al suddetto schema e ai suddetti criteri di classificazione dei costi e dei ricavi. Nelle **colonne 2** e **3** vanno indicate le eventuali variazioni in aumento e in diminuzione derivanti dall'applicazione delle diverse regole di quantificazione, imputazione temporale e inerenza valevoli agli effetti del reddito di impresa ovvero di quelle specificamente applicabili ai fini dell'IRAP.

In **colonna 4** va indicato il valore rilevante agli effetti dell'IRAP.

I soggetti in contabilità semplificata, incluse le " imprese minime" devono compilare la sola colonna 4 ("Valori IRAP"), indicando in tale colonna le componenti positive e negative desunte dalle scritture contabili direttamente riclassificate agli effetti dell'IRAP.

Ai fini della determinazione del valore della produzione assoggettabile a IRAP dei soggetti tenuti alla compilazione della presente sezione, assumono rilievo le seguenti componenti positive e negative:

- **rigo IQ1**, ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell'attività esercitata. Vanno inclusi in tale voce i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili e per i quali il contribuente si sia avvalso delle disposizioni relative al c.d. "ravvedimento operoso" ai fini penali o ai fini amministrativi. Non devono invece essere inclusi i ricavi eventualmente evidenziati in sede di dichiarazione dei redditi ai fini dell'adeguamento ai parametri ai sensi dell'art. 3, comma 126, della L. n. 662 del 1996 **e agli studi di settore di cui all'art. 10, comma 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146. In colonna 3 del rigo in questione va indicata la quota parte del corrispettivo ricevuto, in caso di c.d. "lavoro interinale", corrispondente al rimborso dei costi retributivi e contributivi, ove anche tale quota sia stata classificata nella voce A1 del conto economico**;
- **rigo IQ2**, importo complessivo (di segno positivo o negativo) delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- **rigo IQ3**, importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
- **rigo IQ4**, incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni. Per le imprese in contabilità semplificata tale componente assume rilievo nei limiti dei costi iscritti nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'IVA in aumento del costo dei cespiti;
- **rigo IQ5**, altri ricavi e proventi ordinari, inclusi i contributi in conto esercizio ed esclusi comunque i proventi di tipo finanziario (interessi, dividendi, profitti su realizzo di titoli, etc. .). In tale rigo vanno incluse anche le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni considerati strumentali ai fini delle imposte sui redditi, anche se costituenti componenti straordinarie della gestione, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di rateizzazione delle plusvalenze realizzate va indicato in colonna 3 l'importo delle quote la cui imputazione è rinviata ai periodi d'imposta successivi e, in caso di rateizzazione di plusvalenze realizzate in periodi precedenti, in colonna 2 quello della quota imputabile al periodo d'imposta. **Si precisa che assumono rilievo ai fini dell'IRAP, oltre ai contributi in conto esercizio e ai contributi in conto impianti, a prescindere dalla loro tassabilità ai fini delle imposte sui redditi, anche i contributi di cui all'art. 55, comma 3, lett. b, del Tuir, sempreché classificabili nella voce A5 del conto economico. Sono esclusi, comunque, i contributi correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione (è il caso, ad esempio, del credito d'imposta concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'assunzione di nuovi dipendenti)**. Vanno indicate in colonna 3 le sopravvenienze e insussistenze correlate a elementi del conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP (come nel caso di fondi per rischi ed oneri rivelatisi esuberanti). Si ricorda che non costituiscono componenti tassabili ai fini IRAP gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale dipendente di-

staccato presso terzi, anche per incarichi di amministrazione o sindaco; tale esclusione si applica anche alla parte del rimborso eccedente detti oneri;

- **rigo IQ7** costi per materie prime, sussidiarie e merci;

- **rigo IQ8**, costi per servizi. In tale voce vanno indicati anche i costi sostenuti dall'impresa per i servizi collegati alle trasferte dei dipendenti (quali quelli per vitto, alloggio e trasporti), a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero rimborsati dalla stessa a pié di lista al dipendente (con esclusione delle indennità chilometriche). Non sono deducibili le indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dal comma 5 dell'art. 48 del Tuir. Si ricorda che ai sensi del citato art. 11 comma 1 lett. c), n. 3), del D.Lgs. n. 446 del 1997 non sono deducibili, fra l'altro, i costi per collaborazioni coordinate e continuative o per lavoro autonomo occasionale (classificabili nella voce B7 del conto economico) a meno che la prestazione sia resa da un soggetto, residente o non residente, nell'ambito della propria attività artistica o professionale. Si ricorda, inoltre, che non sono ammessi in deduzione ai fini IRAP i costi sostenuti per l'impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l'impresa;

- **rigo IQ9**, costi per il godimento di beni di terzi. Si ricorda che per i beni utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. Tale quota é pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing. **Si precisa, inoltre, che in caso di canoni con IVA indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'IVA;**

- **rigo IQ10**, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali;

- **rigo IQ11**, ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;

- **rigo IQ12**, importo complessivo delle variazioni (di segno positivo e negativo) delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci;

- **rigo IQ13**, oneri diversi di gestione. In colonna 3 di tale rigo vanno indicate le perdite su crediti e le sopravvenienze passive correlate a voci del conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP:

- **rigo IQ14**, accantonamenti effettuati ai sensi degli articoli 70, comma 3 (limitatamente a quelli relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia) e 73, commi 1 2 e 3 del Tuir. Per le imprese in contabilità semplificata rilevano unicamente le quote relative alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, sempreché risultino iscritte nei registri di cui all'articolo 18, comma 1 del DPR n. 600 del 1973;

- **rigo IQ16**, deduzioni spettanti ai sensi dell'art 11 comma 1, lett. b), del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 Si tratta, in particolare: dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo), deducibili per il loro intero ammontare. In caso di distacco di personale o di cd. "lavoro interinale" la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale; delle spese relative agli apprendisti, anch'esse integralmente deducibili e, nei limiti del 70 per cento, delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro. Nel **campo 4** va indicato l'importo complessivo di tale deduzioni.

1.3

Sezione II - Società esercenti attività agricola

Questa sezione va compilata dalle società semplici titolari di reddito agrario di cui all'art. 29 del Tuir, dalle società di persone ed equiparate esercenti attività di allevamento di animali che determinano il reddito eccedente i limiti dello stesso art 29 secondo le disposizioni del successivo art. 78 del Tuir nonché da quelle che esercitano attività di agriturismo che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all'art. 5 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

Come già precisato, tali soggetti possono optare per la determinazione del valore della produzione secondo i criteri ordinari. In tal caso, dovrà essere compilata la sezione I e barrata la apposita casella "produttori agricoli" Nel caso di soggetti che esercitano congiuntamente l'attività agricola e quella di agriturismo per la quale si avvalgono del regime forfetario, è consentito compilare la Sezione III riepilogando i dati delle due attività. Tuttavia, trattandosi di attività produttiva di redditi di natura diversa, non è possibile operare eventuali compensazioni tra basi imponibili positive e negative, e, pertanto, in tal caso è necessario compilare due distinti moduli.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett d), del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 non sono soggetti passivi IRAP i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti Iva nell'anno 1998, ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972 a condizione che non abbiano rinunciato al regime di esonero ai sensi dell'ultimo periodo del citato comma 6 dell'art. 34. Pertanto detti soggetti, sempreché non svolgenti altre attività rilevanti ai fini del tributo, non sono tenuti alla compilazione del presente modello. Tali produttori agricoli sono soggetti passivi IRAP se nell'anno 1998 hanno superato il limite di un terzo per le operazioni diverse da quelle indicate nel comma 1 dello stesso art. 34, a meno che il superamento dipenda da cessioni di beni ammortizzabili che non concorrono alla determinazione del volume d'affari ai sensi dell'art. 20.

Nel **rigo IQ18** va indicato l'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini dell'Iva. **Si ricorda che assumono rilevanza anche i corrispettivi per le cessioni di beni strumentali e per le cessioni di quote latte effettuate nell'ambito delle attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 29 del TUIR.**

Nel **rigo IQ19** va indicato l'ammontare degli acquisti inerenti l'attività agricola, soggetti a registrazione ai fini dell'Iva. I produttori agricoli che nell'anno 1998 hanno adottato il regime speciale semplificato di cui all'art. 34, comma 6 del D.P.R. 633/72 in quanto nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari superiore a cinque ovvero a quindici milioni ma non a quaranta milioni, determinano l'ammontare degli acquisti inerenti l'attività agricola sulla base delle fatture e delle bollette doganali, ancorché non registrate. Si precisa che, ai sensi dell'art. 11 comma 1 lett. c), n. 6, del D.Lgs. n. 446 del 1997 nell'ammontare degli acquisti non devono essere compresi gli interessi passivi inclusi nei canoni di locazione finanziaria. Tali interessi sono determinati in misura pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing. **Si precisa, inoltre, che in caso di canoni con IVA indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'IVA.**

Nel **rigo IQ20** va indicato:

- nel campo 1, l'ammontare dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- nel campo 2, le spese relative agli apprendisti;
- nel campo 3, il 70 per cento delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro;
- nel campo 4, la somma degli importi dei campi 1, 2 e 3.

1.4 Sezione III - Società semplici associazioni esercenti arti e professioni

La sezione terza va compilata dalle società semplici e dalle associazioni esercenti arti e professioni di cui all'art.49, comma 1 del Tuir, per le quali, ai sensi dell'art.8 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 la base imponibile si determina sottraendo dall'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta l'ammontare dei costi inerenti all'attività sostenuti nello stesso periodo d'imposta, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente.

Anche per tali soggetti vale la previsione dell'art. 11 comma 1 lettera a), del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 in base alla quale le componenti positive e negative del valore della produzione si assumono secondo le regole applicabili ai fini della determinazione dei relativi redditi di lavoro autonomo.

Ai fini della compilazione della presente sezione, pertanto, nel **rigo IQ22**, va riportata la somma degli importi indicati ai righi RC3, RC4 e RC5 della dichiarazione dei redditi (con esclusione dei compensi dichiarati per adeguamento ai parametri ai sensi dell'art. 3, comma 126 della citata L. n. 662 del 1996).

Nel **rigo IQ23** va indicato l'importo complessivo dei seguenti costi ammessi in deduzione:

- quote di ammortamento e spese per acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a 1.000.000 (di cui al rigo RC7 della dichiarazione dei redditi);
- canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili, al netto degli oneri finanziari (importo di col. 2 del rigo RC8, al netto dell'importo indicato in colonna 1 dello stesso rigo della dichiarazione dei redditi). Si ricorda che l'importo degli interessi passivi incluso nei canoni di locazione finanziaria è pari alla differenza tra tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing. **Si precisa, inoltre, che in caso di canoni con IVA indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'IVA;**
- canoni di locazione semplice e/o di noleggio di beni mobili (importo di rigo RC9 della dichiarazione dei redditi);
- spese relative a immobili (importo di rigo RC10 della dichiarazione dei redditi); nel caso di immobile utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria stipulato prima del 15 giugno 1990, l'importo deducibile va assunto al netto degli oneri finanziari. La quota dei predetti oneri é pari alla differenza tra · canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing;
- compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti all'attività professionale o artistica (importo di rigo RC13);
- spese per consumi di energia elettrica, telefoniche, etc. (importo di rigo RC16);
- spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, di rappresentanza e altre spese (importi deducibili indicati in colonna 2 dei righi da RC17 a RC20).

Nel **rigo IQ24** vanno indicati gli importi delle deduzioni spettanti ai sensi della citata lett.b) del comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997

Si tratta, in particolare: dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, deducibili per il loro intero ammontare; delle spese relative agli apprendisti, anch'esse integralmente deducibili e, nei limiti del 70 per cento, delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro. Nel **campo 4** va indicato l'importo complessivo di tali deduzioni.

15

Sezione IV - Determinazione e riparto della base imponibile

Nella presente sezione va operata la determinazione e la ripartizione territoriale della base imponibile e della corrispondente imposta.

Il riparto del valore della produzione netta su base regionale va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione apportanti esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione stessa e operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti.

Ai fini del calcolo proporzionale, le retribuzioni vanno assunte nell'importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Si comprendono nelle retribuzioni anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente prestazioni di lavoro, si assumono nell'importo contrattualmente spettante.

Si precisa che, ai fini della ripartizione territoriale, l'ammontare delle retribuzioni va diminuito della parte di esse riferibile ai dipendenti propri distaccati presso terzi e, per converso, aumentato degli oneri sostenuti per il personale di terzi impiegato in regime di distacco ovvero in base a contratto di c.d. "lavoro interinale"

L'ammontare complessivo delle retribuzioni e degli altri importi suindicati, va riportato nel **rigo IQ26**.

La stessa regola di ripartizione fra le varie regioni del valore della produzione netta si applica anche per determinare la quota di tale valore eventualmente derivante da attività produttive svolte all'estero, da parte di soggetti residenti, mediante stabile organizzazione, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi (non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale).

Si ricorda che si considera prodotto all'estero anche il valore della produzione derivante da attività esercitata mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1997 n. 457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. Pertanto, la quota parte del valore della produzione attribuibile all'utilizzo di dette navi, da determinarsi a norma dell'art. 5 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 va esclusa dalla tassazione. **Analoga disciplina si applica alle imprese che esercitano la pesca oltre gli stretti e a quelli che esercitano la pesca mediterranea.**

Si precisa inoltre che le componenti negative relative a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di dette attività eventualmente svolte dalle anzidette imprese, sono imputabili all'attività esercitata mediante l'utilizzazione delle navi iscritte nel registro internazionale per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare delle componenti positive rilevanti ai fini IRAP specificamente riferibili alla suddetta attività e l'ammontare complessivo di tutte le componenti positive rilevanti ai fini IRAP.

Si precisa che, in virtù di quanto previsto dallo stesso comma 2 dell'art. 4 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 se l'attività esercitata nel territorio di regioni diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo (ovvero esercitata all'estero) non è svolta con l'impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere nei confronti di tali regioni al riparto del valore della produzione (ovvero all'esclusione da tassazione).

Per i soli soggetti che svolgono attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir, la ripartizione del valore della produzione netta derivante da tale attività si effettua in misura proporzionalmente corrispondente all'estensione dei terreni ubicati nel territorio della regione (o provincia) ovvero all'estero.

Nel **rigo IQ27** va indicata l'estensione complessiva dei terreni, calcolata in metri quadrati.

Nei **righi** da **IQ28** a **IQ30**, va indicato:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del valore della produzione così come risultante dalle precedenti sezioni;
- nella **colonna 2**, l'ammontare del valore della produzione relativo all'attività svolta all'estero, escluso dalla formazione della base imponibile IRAP:
- nella **colonna 3**, deve essere indicata la differenza tra l'ammontare di colonna 1 e quello di colonna 2.

Nel **rigo IQ31** va indicato il totale degli importi indicati nei righi da IQ28 a IQ30, colonna 3.

Nel **rigo IQ32** va indicata la quota di valore della produzione derivante dalla partecipazione GEIE (gruppo economico di interesse europeo). Tale quota, si precisa, è attribuita dal GEIE, ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 direttamente al netto delle deduzioni spettanti ai sensi della richiamata lett. b) del comma 1 dell'art. 11 nonché ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 17 dello stesso decreto.

Nei **righi IQ33** e **IQ34** va indicata, rispettivamente, la quota dell'importo indicato nel rigo IQ31 col. 3, soggetto alla ordinaria aliquota del 4, 25 per cento e quello soggetto, invece, all'aliquota del 1,9 per cento applicabile nei riguardi dei soggetti che operano nel settore agricolo, intendendosi per tali i soggetti che esercitano attività agricole nei limiti di cui all'art. 29 del Tuir. Nel caso di esercizio di attività agricola ed attività di agriturismo, indicate nella Sezione III, la ripartizione del valore della produzione netta va effettuata sulla base dei dati contabili risultanti dalle rispettive contabilità tenute separatamente ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 633/1972.

Nei **righi** da **IQ35** a **IQ55** devono essere indicati:

- nella **colonna 1**, il codice identificativo della regione ovvero della provincia (vedere tabella 1);
- nella **colonna 2**, il valore della produzione imputabile a ciascuna regione o provincia;
- nella **colonna 3**, la riduzione spettante ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 446 del 1997 Per effetto di tale norma, ai soggetti che, per il periodo d'imposta cui si riferisce **la dichiarazione, avrebbero** fruito di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dall'Ilor, è riconosciuta una riduzione del valore della produzione realizzato nella regione di ubicazione dello stabilimento o dell'impianto agevolato, pari al reddito che avrebbe fruito di detta esenzione. **La spettanza della riduzione è subordinata alla tenuta di apposita contabilità separata; il relativo importo è pari al reddito che sarebbe stato calcolato, ai fini dell'esenzione dell'Ilor, per lo stesso periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione**;
- nella **colonna 4**, la differenza tra l'importo indicato in colonna 2 e quello della colonna 3. In tale colonna, inoltre, va indicato, in corrispondenza della regione o provincia di produzione, le quote di valore della produzione derivante dalla partecipazione a GEIE indicate nel rigo IQ32:
- nella **colonna 5**, il codice aliquota: indicare **1** in caso di aliquota ordinaria (4,25 per cento); indicare **2**, in caso di aliquota ridotta (1.9 per cento);
- nella **colonna 6**, l'imposta lorda relativa a ciascuna regione o provincia;
- nella **colonna 7** le detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 17 comma 3, e 18, comma 1 del D.Lgs. n. 446 del 1997 In particolare, si fa presente che ai sensi dell'art 17 comma 3, ai soggetti che svolgono attività produttive attraverso stabilimenti industriali tecnicamente organizzati impiantati nel territorio del Mezzogiorno, di cui alla decisione della Commissione della Comunità europee 1° marzo 1995, n. 95/455/CE, spetta una detrazione dall'imposta di ammontare pari al 2 per cento dell'ammontare delle retribuzioni per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalle dichiarazioni presentate ai fini fiscali relative al 1998, qualora sussistano le condizioni per l'applicazione delle disposizioni relative alla fiscalizza-

zione degli oneri sociali. **Si precisa che l'importo della detrazione così calcolato va detratto in misura proporzionalmente corrispondente all'imposta afferente le singole regioni.**

L'art. 18, comma 1 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 sostituendo il comma 210 dell'art. 2 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, dispone che per le iniziative produttive intraprese, a decorrere dal 1° gennaio 1997 nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 1995, n. 104, è riconosciuta, fra l'altro, per l'anno di inizio di attività e per i due successivi, la riduzione al 50 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive; la riduzione non può essere superiore a 5 milioni dell'imposta dovuta per ciascun anno. Per le iniziative produttive intraprese nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, le predette disposizioni si applicano per l'anno di inizio di attività e per i cinque successivi. Si ricorda che l'art. 3, comma 11, alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato l'articolo 2, commi da 210 a 213 della legge n. 662 del 1996; pertanto il credito d'imposta per le nuove iniziative produttive non può essere più utilizzato a decorrere dal 1° gennaio 1999;

- nella **colonna 8**, la differenza tra l'importo indicato in colonna 6 e quello della colonna 7 che costituisce l'imposta netta spettante a ciascuna regione o provincia.

1.6 Sezione VII - Dati concernenti il versamento dell'imposta

Nel **rigo IQ56** va **indicata la somma degli importi di colonna 8 dei righi da IQ35 a IQ55.** L'importo così determinato può essere tuttavia ridotto qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione della c.d. "clausola di salvaguardia" di cui ai commi 3 **e 4** dell'art. 45 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997

Si ricorda che la clausola in questione può essere applicata soltanto dai soggetti nei confronti dei quali risultavano verificate le condizioni per l'applicabilità della stessa anche in sede di acconto.

Le condizioni per fruire della riduzione dell'imposta, in relazione alle diverse classi di base imponibile, sono indicate nel prospetto riportato alla fine delle presenti istruzioni

In particolare, il contribuente dovrà anzitutto confrontare l'importo dell'imposta netta indicata nel **rigo IQ56** con l'importo complessivo dei tributi e contributi aboliti **figurativi liquidabili per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione** (da indicare, in caso di riduzione dell'imposta, nell'apposito spazio del **rigo IQ57**).

Nel caso in cui la differenza tra l'importo dell'Irap e quello dei tributi e contributi figurativi aboliti relativi al **periodo d'imposta** non superi, in termini percentuali, il cinquanta per cento di tale secondo importo, la "clausola di salvaguardia" non si rende applicabile. Per la verifica delle condizioni di applicabilità di detta clausola può utilizzarsi lo schema di calcolo riportato alla fine delle presenti istruzioni.

Nel rigo IQ58, colonna 2, va indicato l'importo dell'Irap dovuta pari alla differenza tra il rigo IQ56 e il rigo IQ57, eventualmente diminuita dell'importo di colonna 1.

Nel rigo IQ59 va indicato, in colonna 2, l'importo complessivo delle rate di acconto versate; in colonna 1 va indicato, se **inferiore all'importo indicato nel rigo RQ57 del Mod. 750/RQ/98, l'importo dell'acconto commisurato all'imposta figurativa ricalcolata tenendo conto delle modifiche normative apportate al D.Lgs. n. 446 del 1997 dai decreti correttivi successivamente emanati.**

Versamento dell'acconto

Si ricorda che a partire dal secondo periodo d'imposta di applicazione dell'IRAP, il versamento in acconto deve essere effettuato secondo le stesse regole valevoli per il versamento in acconto delle imposte sui redditi. Pertanto, l'acconto stesso, da calcolarsi nella misu-

ra del 98 per cento dell'importo di rigo IQ56, aumentato della maggiore imposta derivante dalla inclusione tra i componenti rilevanti ai fini IRAP dei contributi concessi a ripiano di disavanzi di gestione nonché dell'importo dei contributi di cui all'art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR classificabili nella voce E20 del conto economico, deve essere versato in due rate: la prima, pari al 40 per cento, entro lo stesso termine per il versamento del saldo e la seconda, pari al residuo 60 per cento, da versare nel corso del mese di novembre.
Si precisa che il contribuente ha, comunque, la facoltà di calcolare l'acconto sulla base dell'imposta che prevede di determinare per l'anno di competenza (tenendo conto dei contributi in precedenza citati). Peraltro, in questo caso, resta ferma l'applicazione, ai fini del regime sanzionatorio, delle disposizioni del comma 2 dell'art. 4 del D.L. n. 69 del 1989, convertito dalla legge n. 154 dello stesso anno. Non sono obbligati al versamento dell'acconto i produttori agricoli che nel 1998 risultavano esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/72 e che in tale anno hanno superato i limiti previsti per l'esonero. Sono, invece, tenuti a tale versamento i produttori agricoli che, avendo superato nell'anno 1998 il limite di un terzo, non rientrano nel regime di esonero per l'anno 1999.

Tabella IQ - CODICI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

01	Abruzzo	08	Lazio	15	Sardegna
02	Basilicata	09	Liguria	16	Sicilia
03	Bolzano	10	Lombardia	17	Toscana
04	Calabria	11	Marche	18	Trento
05	Campania	12	Molise	19	Umbria
06	Emilia Romagna	13	Piemonte	20	Valle d'Aosta
07	Friuli Venezia Giulia	14	Puglia	21	Veneto

Prospetto 1 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

A = Totale tributi soppressi
B = Imposta IRAP dovuta
C = B – A
D = (B – A)/A x 100
L = Limite di incremento assoluto

Condizione preliminare: D>50%

Classi di base imponibile IRAP (milioni)			**Limite incr. assoluto L** (milioni)	**Ulteriore condizione**	**Riduzione** (*) (milioni)
da	0 a	100	1	C>L	C – L
da oltre	100 a	500	12,5	C>L	C L
da oltre	500 a	1.000	25	C>L	C – L
da oltre	1.000 a	5.000	100	C>L	C – L
da oltre	5.000 a	10.000	250	C>L	C – L
da oltre	10.000 a	50.000	1.500	C>L	C L
da oltre	50.000 a	100.000	3.000	C>L	C L
da oltre	100.000 a	500.000	15.000	C>L	C L
oltre	500.000		25.000	C>L	C L

(*) La riduzione concessa non può essere in valore assoluto superiore a 20 miliardi.

IMPOSTA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
SCHEMA DI CALCOLO PER LA RIDUZIONE DELL'IMPOSTA DOVUTA

1	TOTALE TRIBUTI E CONTRIBUTI FIGURATIVI ABOLITI (di cui:		.000
2	ILOR	.000	
3	PATRIMONIALE	.000	
4	TASSA CC.GG. SULLA PARTITA IVA	.000	
5	ICIAP	.000	
6	CONTRIBUTI AL CSSN RELATIVI AI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ALTRI CONTRIBUTI	.000	
7	TASSE SULLE CONCESSIONI COMUNALI)	.000	
8	TOTALE IMPOSTA (riportare l'importo di rigo IQ56)		.000
9	DIFFERENZA IN VALORE PERCENTUALE $\frac{\text{rigo 8} - \text{rigo 1}}{\text{rigo 1}} \times 100$		%
10	DIFFERENZA IN VALORE ASSOLUTO (rigo 8 – rigo 1)		.000
11	LIMITE INCREMENTO ASSOLUTO (vedere prospetto 1)		.000
12	AMMONTARE DELLA RIDUZIONE (rigo 10 – rigo 11; se negativo indicare zero)		.000
13	IMPORTO DOVUTO (rigo 8 – rigo 12)		.000

111

UNICO 99
Società di persone ed equiparate

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo periodo d'imposta 1998

IRAP
QUADRO IQ
Determinazione dell'imposta per l'anno 1998

CODICE FISCALE

Mod. N.

Sez. I
Società di persone esercenti attività commerciali

Produttori agricoli ☐

	Valori contabili	Variazioni – In aumento	Variazioni – In diminuzione	Valori IRAP
IQ1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000
IQ2 Variazioni delle rimanenze	.000	.000	.000	.000
IQ3 Variazioni di lavori in corso su ordinazione	.000	.000	.000	.000
IQ4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	.000	.000	.000	.000
IQ5 Altri ricavi e proventi	.000	.000	.000	.000
IQ6 Totale componenti positivi				.000
IQ7 Costi per materie prime, merci, ecc.	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000
IQ8 Costi per servizi	.000	.000	.000	.000
IQ9 Costi per il godimento di beni di terzi	.000	.000	.000	.000
IQ10 Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	.000	.000	.000	.000
IQ11 Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	.000	.000	.000	.000
IQ12 Variazioni delle rimanenze	.000	.000	.000	.000
IQ13 Oneri diversi di gestione	.000	.000	.000	.000
IQ14 Accantonamenti ex artt. 70 e 73 del tuir	.000	.000	.000	.000
IQ15 Totale componenti negativi				.000

	Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti	Contratti formazione lavoro	
IQ16 Deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. b (di cui:	1 .000	2 .000	3 .000)	4 .000
IQ17 Valore della produzione netta (IQ6 – IQ15 – IQ16 col. 4)				.000

Sez. II
Società esercenti attività agricola

	Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti	Contratti formazione lavoro	
IQ18 Corrispettivi				.000
IQ19 Acquisti destinati alla produzione				.000
IQ20 Deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. b (di cui:	1 .000	2 .000	3 .000)	4 .000
IQ21 Valore della produzione netta (IQ18 — IQ19 — IQ20 col. 4)				.000

Sez. III
Società semplici ed associazioni esercenti arti e professioni

	Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti	Contratti formazione lavoro	
IQ22 Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica				.000
IQ23 Costi inerenti all'attività esercitata				.000
IQ24 Deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. b (di cui:	1 .000	2 .000	3 .000)	4 .000
IQ25 Valore della produzione netta (IQ22 — IQ23 — IQ24 col. 4)				.000

IQ1

064

Sez. IV
Determinazione e riparto della base imponibile

IQ26	Ammontare complessivo delle retribuzioni			.000
IQ27	Estensione complessiva dei terreni in metri quadri			
			Estero	Italia
IQ28	Valore della produzione di rigo IQ17	[1] .000	[2] .000	[3] .000
IQ29	Valore della produzione di rigo IQ21	.000	.000	.000
IQ30	Valore della produzione di rigo IQ25	.000	.000	.000
IQ31	Totale (IQ28 + IQ29 + IQ30)			.000
IQ32	Quota del valore della produzione attribuita da GEIE			.000
IQ33	Importo di rigo IQ31 soggetto ad aliquota del 4,25%			.000
IQ34	Importo di rigo IQ31 soggetto ad aliquota del 1,9%			.000

	Codice regione	Valore della produzione	Riduzione (art. 17, comma 1)	Base imponibile	Codice aliquota	Imposta lorda	Detrazioni (art. 17, comma 3 e art. 18, comma 1)	Imposta netta
IQ35	[1]	[2] .000	[3] .000	[4] .000	[5]	[6] .000	[7] .000	[8] .000
IQ36		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ37		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ38		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ39		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ40		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ41		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ42		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ43		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ44		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ45		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ46		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ47		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ48		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ49		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ50		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ51		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ52		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ53		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ54		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ55		.000	.000	.000		.000	.000	.000

Sez. V
Dati concernenti il versamento dell'imposta

IQ56	Totale imposta		.000
IQ57	Riduzione imposta (importo dei tributi e contributi figurativi aboliti relativi al 1998	[1] .000)	[2] .000
IQ58	Imposta dovuta		.000
IQ59	Acconti versati (acconto rideterminato	[1] .000)	[2] .000
IQ60	Importo a debito		.000
IQ61	Importo a credito		.000

IQ2

MINISTERO DELLE FINANZE

DICHIARAZIONE
DEGLI ENTI NON COMMERCIALI RESIDENTI
E DELLE SOCIETÀ ED ENTI NON RESIDENTI EQUIPARATI
SOGGETTI ALL' IRPEG

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

QUADRO IQ - Determinazione dell'imposta regionale
sulle attività produttive - UNICO Enti non commerciali ed equiparati

I - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO IQ

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Generalità

Premessa

Il D.L.gs. 15 dicembre 1997 n. 446, ha istituito l'imposta regionale sulle attività produttive disponendo altresì l'abolizione dell'Ilor, dell'Iciap, dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, della tassa di concessione governativa per l'attribuzione della partita Iva, nonché dei contributi per il servizio sanitario nazionale e di altri contributi minori.
Presupposto della nuova imposta regionale è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
La nuova imposta regionale, il cui periodo coincide con quello valevole agli effetti delle imposte sui redditi, si applica a decorrere dall'anno 1998 (in caso di periodo di imposta coincidente con l'anno solare). Con la stessa decorrenza opera l'abolizione dei tributi e dei contributi sopraindicati.
Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, la nuova imposta si applica dall'esercizio in corso alla stessa data del 1° gennaio 1998 solo se iniziato dopo il 30 settembre 1997; in caso contrario, l'imposta regionale si applica a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso dal 1° gennaio 1998. Per la determinazione dell'imposta dovuta è stato predisposto il presente quadro IQ. Per le modalità di presentazione della dichiarazione unificata si rinvia all'istruzioni generali per la compilazione del modello UNICO 99 Enti non commerciali. In caso di soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, la dichiarazione IRAP va presentata utilizzando comunque il modello UNICO, nel quale andrà barrata la casella IRAP collocata nella sezione "Tipo di dichiarazione del frontespizio".
Il presente quadro deve essere utilizzato dai seguenti soggetti:
- **enti non commerciali (enti privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti;**
- **enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate non residenti che hanno esercitato nel territorio dello Stato, per un periodo non inferiore a tre mesi, attività rilevanti agli effetti dell'IRAP mediante stabile organizzazione, base fissa, o ufficio ovvero che hanno esercitato attività agricola nel territorio stesso.**

I soggetti di cui all'art. 88 del Tuir (organi e amministrazioni dello Stato compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, comuni, consorzi tra enti locali, associazioni e enti gestori di demani collettivi, comunità montane, province e regioni) non devono utilizzare il presente modello. Tali soggetti devono, infatti, compilare l'apposito modello IRAP-Amministrazioni pubbliche, anche nel caso in cui, con riferimento alle attività commerciali eventualmente svolte, optino, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del d. lgs. n. 446 del 1997, per la determinazione della base imponibile a esse riferibile secondo le regole applicabili agli enti non commerciali privati svolgenti attività commerciali.
Il **quadro** IQ è suddiviso in otto sezioni. Le prime cinque attengono alla indicazione delle componenti positive e negative rilevanti per le diverse categorie di enti ai fini della determinazione del valore della produzione netta relativa al **1998**. Nel caso in cui siano esercitate attività suscettibili di generare presupposti impositivi diversi (ad esempio, sia attività commerciale sia attività agricola) dovrà procedersi alla determinazione del valore complessivo della produzione compilando le sezioni corrispondenti a ciascuna attività esercitata. La sesta e la settima sezione attengono, rispettivamente, al riparto su base territoriale del valore della produzione assoggettabile a IRAP e alla determinazione dell'**imposta** e all'applicazione della c.d. "clausola di salvaguardia" L'ottava sezione contiene l'indicazione di alcuni dati rilevanti per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti.

Ciò premesso, si forniscono di seguito le istruzioni per la compilazione del modello e per il versamento dell'**imposta.**

12

Sezione I - Attività non commerciali

Questa sezione va compilata da:

- enti privati non commerciali, compresi enti non residenti, che svolgono esclusivamente attività non commerciali;
- enti privati non commerciali, compresi enti non residenti, che svolgono anche attività commerciali, relativamente alle attività non commerciali.

Per gli enti residenti, l'oggetto esclusivo o principale dell'attività è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.

In mancanza delle predette forme (atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata) l'oggetto principale dell'ente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata.

Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell'ente indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Pertanto, ai fini della qualificazione dell'ente come commerciale o non commerciale, occorre anzitutto avere riguardo alle previsioni contenute nello statuto, nell'atto costitutivo o nella legge.

Nell'ipotesi in cui i menzionati atti prevedano lo svolgimento di più attività, di cui alcune di natura commerciale ed altre di natura non commerciale, per la qualificazione dell'ente occorre fare riferimento all'attività che per lo stesso risulta essere essenziale, vale a dire quella che gli consente il raggiungimento degli scopi primari e che tipicizza l'ente medesimo.

Diversamente l'ente, ancorché dichiari finalità non lucrative, è considerato ente commerciale quando l'attività essenziale per la realizzazione degli scopi tipici è di natura commerciale.

La qualifica di ente non commerciale, risultante dall'atto costitutivo o dallo statuto, va verificata sulla base dell'attività effettivamente svolta ai sensi dell'art. 111-bis del Tuir.

Sono qualificati come enti che svolgono esclusivamente attività non commerciali i consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, previsti dagli artt. 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 397 iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/93.

Ai fini della determinazione del valore della produzione dei soggetti tenuti alla compilazione della presente sezione, assumono rilievo le seguenti componenti:

- **rigo IQ1**, retribuzioni spettanti al personale dipendente in misura pari all'ammontare imponibile ai fini previdenziali determinato a norma dell'art. 12 del D.P.R. 30 aprile 1969, n. 153;
- **rigo IQ2**, somme, indennità costituenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 47 del Tuir;
- **rigo IQ3**, compensi relativi alle collaborazioni coordinate e continuative;
- **rigo IQ4**, redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente di cui all'articolo 81 comma 1, lettera l), del Tuir con esclusione dei redditi menzionati nella predetta disposizione connessi alla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

Nel caso di esercizio anche di attività commerciali, l'ammontare delle retribuzioni e degli altri compensi da indicare nei predetti righi deve essere ridotto, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, dell'importo di essi specificamente riferibile alle attività commerciali o, in difetto, dell'importo a queste imputabili e in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi all'attività commerciale rilevanti ai fini dell'IRAP e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Si ricorda che i soggetti che determinano il valore della produzione netta con il sistema "retributivo" che esercitano esclusivamente attività non commerciali non devono assoggettare all'IRAP gli emolumenti relativi a percettori che svolgono l'attività in uffici operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi fuori dal territorio nazionale.

Nel **rigo IQ5**, vanno indicati:

- nel campo 1, le spese relative agli apprendisti;
- nel campo 2, il 70 per cento delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro;
- nel campo 3, la somma degli importi dei campi 1 e 2

Nel caso in cui le predette spese riguardino soggetti impiegati sia nell'attività istituzionale sia in attività commerciali, deve essere indicata in tale sezione solo la quota delle stesse riferibile all'attività istituzionale secondo il rapporto indicato nel richiamato art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 446.

Sezione II - Attività commerciali

Tale sezione va compilata dagli enti non commerciali che svolgono anche attività commerciali, a prescindere dal regime di contabilità adottato.
Si ricorda che, in virtù di quanto previsto dal comma 5 dello stesso art.10, agli effetti dell'IRAP sono attività commerciali quelle considerate tali ai fini dell'IRPEG. Al riguardo, occorre tenere conto delle modifiche introdotte in materia dal D. lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. In particolare, deve intendersi attività commerciale quella che determina reddito d'impresa ai sensi dell'art. 51 del Tuir.
Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Tuir non costituiscono attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.
***Per gli enti non commerciali di tipo associativo non è considerata commerciale l'attività* svolta nei confronti degli associati o partecipanti sempre che la stessa sia esercitata in conformità alle finalità istituzionali e in assenza di una specifica corrispettività. Conseguentemente le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.**
Per particolari tipologie di enti associativi non commerciali, non si considerano attività commerciali specifiche cessioni di beni e prestazioni di servizi, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 111, commi 3, 4 bis e seguenti, del Tuir (vedere la voce "Modifiche alla disciplina tributaria degli enti non commerciali di tipo associativo" nelle "Novità introdotte dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 - Enti non commerciali" nel modello UNICO99Enti non commerciali).
Si ricorda che alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, con esclusione delle società cooperative, comprese quelle sociali, si applica l'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997 relativamente alle attività istituzionali. Si ricorda che le attività connesse, pur non concorrendo alla formazione del reddito, sono considerate commerciali ad ogni altro effetto; pertanto ai fini della determinazione della base imponibile IRAP si applicano per tali attività i criteri di cui all'art. 5.

Devono, altresì, compilare tale sezione, qualora optino, ai sensi dell'art.9 comma 2, del citato D.Lgs n. 446, per la determinazione della base imponibile secondo le norme previste nell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto:

- i soggetti che esercitano attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir,
- i soggetti che determinano il reddito eccedente i limiti di cui al detto art. 29 secondo le regole dell'art. 78 dello stesso Tuir;
- *soggetti svolgenti attività di agriturismo che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi,* del regime forfetario di determinazione del reddito di cui all'art. 5 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

In caso di opzione va barrata l'apposita casella "produttori agricoli" e non va compilata la successiva sezione terza.
I soggetti che svolgono attività di allevamento e che non determinano il reddito eccedente i limiti dell'art. 29 del Tuir secondo le regole del citato art. 78, o che svolgono attività di agriturismo non avvalendosi del suddetto regime forfetario e le altre imprese agricole che eccedono i limiti di cui al detto art. 29 sono comunque tenuti alla compilazione della presente sezione.

Per la determinazione della base imponibile assumono rilievo, in virtù dell'espressa previsione dell'art. 5, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, le componenti positive classificabili nelle voci del valore della produzione di cui al comma 1 lett. A), dell'art. 2425 del codice civile e le componenti negative classificabili nelle voci dei costi della produzione indicati nei numeri 6, 7, 8, 10, lettere a) e b), 11 e 14 della lettera B) dello stesso comma 1 dell'art. 2425. Dalle componenti classificabili nelle voci A5 e B14 sono escluse quelle correlate a voci di conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile e, comunque, le perdite su crediti.
I costi deducibili non specificamente riferibili alle attività commerciali vanno computati per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi all'attività commerciale rilevanti ai fini dell'IRAP e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Stante il rinvio operato dall'art. 11, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446, alla classificazione delle suddette componenti positive e negative secondo corretti principi contabili, assumono rilievo, in linea generale, i criteri di classificazione dei ricavi e dei costi contenuti nel documento interpretativo del principio contabile n. 12 (concernente " Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi").

Si precisa che le regole di individuazione delle componenti positive e negative applicabili alle imprese in contabilità ordinaria valgono, in via generale, anche per le imprese in contabilità semplificata.

Concorrono alla formazione del valore della produzione anche le componenti positive e negative classificabili in voci di conto economico diverse da quelle indicate nel richiamato art. 5, comma 1, che si correlino a componenti di esercizi precedenti o successivi rilevanti ai fini IRAP, in quanto costituenti variazioni di componenti positivi o negativi assunti ai fini del valore della produzione dei periodi d'imposta precedenti ovvero di elementi patrimoniali da cui potranno derivare componenti positivi o negativi del valore dela produzione di periodi d'imposta successivi. È il caso, ad esempio, dei resi e degli sconti riferiti a componenti positivi (ricavi) di precedenti esercizi, classificabili, secondo il citato documento interpretativo del principio contabile n. 12, nella voce straordinaria E21.

Le componenti positive e negative **classificabili nelle suindicate voci contabili e che sono rilevanti anche agli effetti dell'IRPEG** si assumono in conformità delle norme concernenti la determinazione del reddito di impresa. Tali componenti, pertanto, vanno assunte, agli effetti del valore della produzione assoggettabile a IRAP, secondo le regole di quantificazione, imputazione temporale e **inerenza** previste dal TUIR. Così, con riguardo alle regole di quantificazione, può essere il caso dei proventi immobiliari che, in base all'art. 57 del Tuir, concorrono a formare il reddito d'impresa secondo le disposizioni relative ai redditi fondiari (con conseguente irrilevanza delle componenti positive e negative imputate al conto economico). Per ciò che attiene alle regole di imputazione temporale, è il caso, ad esempio, dell'ammortamento anticipato accantonato in apposita riserva, il cui importo, ai sensi dell'art. 67 del Tuir, rileva anche agli effetti della determinazione del valore della produzione; analogamente, le componenti positive e negative classificabili nelle indicate voci di conto economico la cui imputazione fiscale sia stata rinviata, in tutto o in parte, anche a scelta del contribuente, concorrono a formare il valore della produzione nello stesso periodo d'imposta in cui ne avviene l'imputazione ai fini del reddito d'impresa. Per ciò che attiene, infine, alle regole di inerenza, è il caso delle spese di rappresentanza, ammesse in deduzione agli effetti dell'IRAP nei limiti previsti dall'art.74 del Tuir nonché delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto indicati nell'art. 121-bis del Tuir, deducibili alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

Le componenti che, pur non concorrendo alla formazione del reddito di impresa, rilevano, in ragione della diversa disciplina impositiva, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, vanno assunte così come risultanti dal conto economico. Può essere, per ciò che attiene alle componenti positive, il caso dei proventi esclusi dalla formazione del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 58 del Tuir ed eventualmente classificabili in una delle voci di conto economico rilevanti ai fini IRAP ovvero, per ciò che attiene alle componenti negative, di un onere fiscale, quale ad esempio l'ICI, classificabile fra i costi diversi di gestione di cui alla voce B14 del conto economico ma non riconosciuto in deduzione ai fini dell'IRPEG.

Per converso, le componenti positive e negative rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa ma, non costituenti componenti del risultato economico classificabili nelle indicate voci di conto economico, non assumono rilievo ai fini del valore della produzione assoggettabile ad IRAP. Così, ad esempio, non costituisce componente positiva dell'IRAP la rendita catastale degli immobili di cui all'articolo 57 del Tuir assunta a tassazione ai fini del reddito di impresa in assenza di proventi effettivamente conseguiti (immobili sfitti), ferma restando l'irrilevanza delle componenti negative afferenti tali immobili imputate al conto economico.

I soggetti in contabilità ordinaria dovranno indicare in **colonna 1**, in relazione a ciascuna componente positiva e negativa, i valori contabili risultanti dal conto economico riclassificati secondo lo schema previsto dall'articolo 2425 del codice civile e sulla base dei criteri contenuti nel richiamato documento di interpretazione del principio contabile n. 12. Naturalmente, tale riclassificazione non si rende necessaria ove il conto economico risulti già redatto in conformità al suddetto schema e ai criteri di classificazione suindicati Nelle **colonne 2** e **3** vanno indicate le eventuali variazioni in aumento e in diminuzione derivanti dall'applicazione delle diverse regole di quantificazione e imputazione temporale valevoli agli effetti del reddito di impresa ovvero di quelle specificamente applicabili ai fini dell'IRAP. In particolare tra le variazioni in diminuzione vanno riportate quelle desunte dall'applicazione del criterio proporzionale di deducibilità dei costi non specificamente riferibili alle attività commerciali precedentemente illustrato. I soggetti che abbiano già redatto il conto economico in conformità allo schema del citato art. 2425 del codice civile opereranno in tali colonne anche le eventuali variazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di classificazione dei costi e dei ricavi in base ai richiamati principi contabili.

In **colonna 4** va indicato il valore rilevante agli effetti dell'IRAP.
I soggetti in contabilità semplificata, devono compilare la sola colonna 4 ("Valori IRAP"), indicando in tale colonna le componenti positive e negative desunte dalle scritture contabili direttamente riclassificate agli effetti dell'IRAP.
Ai fini della determinazione del valore della produzione dei soggetti tenuti alla compilazione della presente sezione, assumono rilievo le seguenti componenti positive e negative:

- **rigo IQ7** ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell'attività esercitata. Vanno inclusi in tale voce i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili e per i quali il contribuente si sia avvalso delle disposizioni relative al c.d. "ravvedimento operoso" ai fini penali o ai fini amministrativi. Non devono invece essere inclusi i ricavi eventualmente evidenziati in sede di dichiarazione dei redditi ai fini dell'adeguamento ai parametri ai sensi dell'art. 3, comma 126, della L. n. 662 del 1996 **e agli studi di settore di cui all'art. 10, comma 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146. In colonna 3 del rigo in questione va indicata la quota parte del corrispettivo ricevuto, in caso di c.d. "lavoro interinale", corrispondente al rimborso dei costi retributivi e contributivi, ove anche tale quota sia stata classificata nella voce A1 del conto economico**;
- **rigo IQ8**, importo complessivo (di segno positivo o negativo) delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- **rigo IQ9**, importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
- **rigo IQ10**, incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni. Per le imprese in contabilità semplificata tale componente assume rilievo nei limiti dei costi iscritti nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'IVA in aumento del costo dei cespiti;
- **rigo IQ11**, altri ricavi e proventi ordinari, inclusi i contributi in conto esercizio ed esclusi comunque i proventi di tipo finanziario (interessi, dividendi, profitti su realizzo di titoli, etc. .). In tale rigo vanno incluse anche le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali anche se *costituenti componenti straordinarie, con esclusione comunque di quelle derivanti da* operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di rateizzazione delle plusvalenze realizzate, va indicato, in colonna 3, l'importo delle quote la cui imputazione è rinviata ai periodi d'imposta successivi e, in caso di rateizzazione di plusvalenze realizzate in periodi precedenti, in colonna 2, quello della quota imputabile al periodo d'imposta.

  Si precisa che assumono rilievo ai fini dell'IRAP, oltre ai contributi in conto esercizio e ai contributi in conto impianti, a prescindere dalla loro tassabilità ai fini dell'IRPEG, anche i contributi di cui all'art. 55, comma 3, lett. b, del TUIR, semprechè classificabili nella voce A5 del conto economico. Sono esclusi, comunque, i contributi correlati a componenti negativi non ammessi deduzione (è il caso, ad esempio, del credito d'imposta concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'assunzione di nuovi dipendenti). Vanno indicate in colonna 3 di tale rigo le sopravvenienze e insussistenze correlate a elementi del conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP (come nel caso di fondi per rischi ed oneri rivelatisi esuberanti);
- **rigo IQ13**, costi per materie prime, sussidiarie e merci;
- **rigo IQ14**, costi per servizi. In tale voce vanno indicati anche · costi sostenuti dall'impresa per i servizi collegati alle trasferte dei dipendenti (quali quelli per vitto, alloggio e trasporti), a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero rimborsati dalla stessa a piè di lista al dipendente (con esclusione delle indennità chilometriche). Non sono deducibili le indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indi cati dal comma 5 dell'art. 48 del Tuir. Si ricorda che ai sensi del citato art. 11, comma 1 lett. c), n. 3), del D.Lgs. n. 446 del 1997 non sono deducibili, fra l'altro, **i costi per collaborazioni coordinate e continuative a meno che la prestazione sia resa da un soggetto, residente o non residente, nell'ambito della propria attività artistica o professionale o per lavoro autonomo occasionale.** Si ricorda, inoltre, che non sono ammessi in deduzione ai fini IRAP i costi sostenuti per l'impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l'impresa;
- **rigo IQ15**, costi per il godimento di beni di terzi. Si ricorda che per i beni utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. Tale quota é pari alla differenza tra ' canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso il numero dei giorni di durata del con-

tratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing. **Si precisa, inoltre, che in caso di canoni con IVA indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'IVA;**

- **rigo IQ16**, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali;
- **rigo IQ17** ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;
- **rigo IQ18**, importo complessivo delle variazioni (di segno positivo e negativo) delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci;
- **rigo IQ19**, oneri diversi di gestione. In colonna 3 di tale rigo vanno indicate le perdite su crediti e le sopravvenienze passive correlate a voci del conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP:
- **rigo IQ20**, accantonamenti effettuati ai sensi degli articoli 70, comma 3 (limitatamente a quelli relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia) e 73, commi 1 2 e 3 del Tuir. Per le imprese in contabilità semplificata rilevano unicamente le quote relative alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, sempreché risultino iscritte nei registri di cui all'articolo 18, comma 1 del DPR n. 600 del 1973;
- **rigo IQ22**, deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11 comma 1 lett b), del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 Si tratta, in particolare: dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo); delle spese relative agli apprendisti, e, nei limiti del 70 per cento, delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro. Nel **campo 4** va indicato l'importo complessivo di tale deduzioni.

Nel caso in cui i suddetti contributi e spese riguardino soggetti impiegati sia nell'attività istituzionale sia in attività commerciali, la quota deducibile da indicare in tale sezione è data dal rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi alle attività commerciali rilevanti ai fini dell'IRAP e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

1.4 Sezione III - Soggetti in regime forfetario

La terza sezione è riservata agli enti e associazioni che si avvalgono ai fini dell'Irpeg di un regime forfetario di determinazione del reddito (quali le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, le associazioni senza scopo di lucro, le pro loco e le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo per l'attività di assistenza fiscale di cui all'art 78, della legge n 413 del 1991) e che intendono avvalersi della facoltà di determinare il valore della produzione secondo le disposizioni dell'art. 17 comma 2, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. **Tale previsione si rende applicabile anche agli enti che, ai fini dell'IRPEG, si avvalgono del regime forfetari di cui all'art. 109-bis del TUIR. Per i soggetti che compilano la presente sezione, il valore della produzione è costituito dal** reddito d'impresa forfetariamente determinato, aumentato dell'importo delle retribuzioni e degli altri compensi di lavoro nonché degli interessi passivi.

Ai fini della compilazione della presente sezione indicare:

- **rigo IQ24,** importo del reddito d'impresa determinato forfetariamente per il periodo 1998. **Per i soggetti che determinano il reddito in base al regime forfetario di cui al citato art. 109-bis del TUIR, non concorrono a formare il valore della produzione i dividendi e gli altri proventi finanziari indicati al rigo RD10 della dichiarazione dei redditi;**
- **rigo IQ25,** ammontare delle retribuzioni del personale dipendente (così come determinate ai fini previdenziali a norma dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969. n. 153), dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, delle indennità e dei rimborsi di cui all'art. 81, comma 7 lett. m), del Tuir. Nel caso in cui le predette somme siano attribuite a soggetti impiegati anche in attività istituzionali, deve essere indicata in tale sezione solo la quota di esse riferibile alle attività commerciali secondo il rapporto di cui al richiamato art. 10 comma 2. del D.Lgs. n. 446;
- **rigo IQ26**, ammontare degli interessi passivi di compentenza del 1998 (compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria determinati secondo la procedura illustrata nelle istruzioni al rigo IQ15);
- **rigo IQ27**, ammontare deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11 comma 1, lett. b), del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 Si tratta, in particolare: dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail); delle spese relative agli apprendisti,

e, nei limiti del 70 per cento, delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro. Nel **campo 4** va indicato l'importo complessivo di tale deduzioni.

Nel caso in cui i suddetti contributi e spese riguardino soggetti impiegati sia nell'attività istituzionale sia in attività commerciali, la quota deducibile da indicare in tale sezione è data dal rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi alle attività commerciali rilevanti ai fini dell'IRAP e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

1.5

Sezione IV - Produttori agricoli

Questa sezione va compilata dai produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'art. 29 del Tuir, dagli enti esercenti attività di allevamento di animali che determinano il reddito eccedente i limiti dello stesso art. 29 secondo le disposizioni del successivo art. 78 del Tuir nonché da quelli che esercitano attività di agriturismo che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all'art. 5 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

Come già precisato, tali soggetti possono optare per la determinazione del valore della produzione secondo i criteri ordinari. In tal caso, dovrà essere compilata la sezione II e barrata la apposita casella "produttori agricoli". Nel caso di soggetti che esercitano congiuntamente l'attività agricola e quella di agriturismo per la quale si avvalgono del regime forfetario, è consentito compilare la presente sezione riepilogando i dati delle due attività. Tuttavia, trattandosi di attività produttivá di redditi di natura diversa, non è possibile operare eventuali compensazioni tra basi imponibili positive e negative e, pertanto, in tal caso è necessario compilare due distinti quadri.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, non sono soggetti passivi IRAP i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti Iva nell'anno 1998, ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, a condizione che non abbiano rinunciato al regime di esonero ai sensi dell'ultimo periodo del citato comma 6 dell'art. 34. Pertanto detti soggetti, sempreché non svolgenti altre attività rilevanti ai fini del tributo, non sono tenuti alla compilazione del modello IQ.

Tali produttori agricoli sono soggetti passivi IRAP se nell'anno1998 hanno superato il limite di un terzo per le operazioni diverse da quelle indicate nel comma 1 dello stesso art. 34, a meno che il superamento dipenda da cessioni di beni ammortizzabili che non concorrono alla determinazione del volume d'affari.

Nel **rigo IQ29**, va indicato l'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini dell'Iva. **Si ricorda che assumono rilevanza anche i corrispettivi per le cessioni di beni strumentali e per le cessioni di quote latte effettuate nell'ambito delle attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 29 del Tuir;**

Nel **rigo IQ30**, va indicato l'ammontare degli acquisti inerenti l'attività agricola soggetti a registrazione ai fini dell'Iva. Si precisa che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c), n. 6, del D.Lgs. n. 446 del 1997, nell'ammontare degli acquisti non devono essere compresi gli interessi passivi inclusi nei canoni di locazione finanziaria. Tali interessi sono determinati in misura pari alla differenza tra i canoni relativi al periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del predetto contratto. **Si precisa, inoltre, che in caso di canoni con IVA indetraibile per l'utilizzatore ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibili, l'importo dei canoni di periodo o il costo del bene devono essere assunti al netto dell'IVA**.

Nel **rigo IQ31**, va indicato:

- nel campo 1, l'ammontare dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- nel campo 2, le spese relative agli apprendisti;
- nel campo 3, il 70 per cento delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro;
- nel campo 4, la somma degli importi dei campi 1, 2 e 3.

Nel caso in cui i suddetti contributi e spese riguardino soggetti impiegati sia nell'attività istituzionale sia in attività commerciali, la quota deducibile da indicare in tale sezione è data dal rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi alle attività commerciali rilevanti ai fini dell'IRAP e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

1.6

Sezione V - Società e associazioni non residenti esercenti arti e professioni

La sezione quinta va compilata dalle società e associazioni non residenti esercenti arti e professioni per le quali, ai sensi degli articoli 8 e 10, comma 4, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, la base imponibile si determina sottraendo dall'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta l'ammontare dei costi inerenti all'attività sostenuti nello stesso periodo d'imposta, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente.

Anche per tali soggetti vale la previsione dell'art. 11, comma 1 lett. a), del citato D.Lgs; n. 446, in base alla quale le componenti positive e negative del valore della produzione si assumono secondo le regole applicabili ai fini della determinazione dei relativi redditi di lavoro autonomo.

Ai fini della compilazione della presente sezione, pertanto, nel **rigo IQ33**, va riportata la somma degli importi indicati ai righi RI3, RI4 e RI5 della dichiarazione dei redditi (con esclusione dei compensi dichiarati per adeguamento ai parametri ai sensi dell'art. 3, comma 126, della citata L. n. 662 del 1996).

Nel **rigo IQ34**, va indicato l'importo complessivo dei seguenti costi ammessi in deduzione:

- quote di ammortamento e spese per acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a 1.000.000 (di cui al rigo RI7 della dichiarazione dei redditi);
- canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili, al netto degli oneri finanziari (importo di col. 2 del rigo RI8, al netto dell'importo indicato in col. 1 dello stesso rigo);
- canoni di locazione semplice e/o di noleggio di beni mobili (importo di rigo RI9);
- spese relative a immobili (importo di rigo RI10); nel caso di immobile utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria stipulato prima del 15 giugno 1990, l'importo deducibile va assunto al netto degli oneri finanziari. La quota dei predetti oneri è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing;
- compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti all'attività professionale o artistica (importo di rigo RI13);
- spese per consumi di energia elettrica, telefoniche, etc. (importo di rigo RI16);
- spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, di rappresentanza e altre spese (importi deducibili indicati in colonna 2 dei righi da RI17 a RI20).

Nel **rigo IQ35**, vanno indicati gli importi delle deduzioni spettanti ai sensi della citata lett.b) del comma 1 dell'art.11 del D.Lgs. n. 446 del 1997

Si tratta, in particolare: dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, deducibili per il loro intero ammontare; delle spese relative agli apprendisti, anch'esse integralmente deducibili e, nei limiti del 70 per cento, delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro. Nel **campo 4** va indicato l'importo complessivo di tale deduzioni.

1.7

Sezione VI - Determinazione e riparto della base imponibile

La presente sezione va utilizzata per la determinazione il riparto territoriale della base imponibile e della corrispondente imposta.

Il riparto del valore della produzione netta su base regionale va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione apportanti esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione stessa e operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti.

Ai fini del calcolo proporzionale, le retribuzioni vanno assunte nell'importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Si comprendono nelle retribuzioni anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente prestazioni di lavoro, si assumono nell'importo contrattualmente spettante.

Si precisa che, ai fini della ripartizione territoriale, l'ammontare delle retribuzioni va diminuito della parte di esse riferibile ai dipendenti propri distaccati presso terzi e, per converso, aumentato degli oneri sostenuti per il personale di terzi impiegato in regime di distacco.

L'ammontare complessivo delle retribuzioni e degli altri importi suindicati, va riportato nel **rigo IQ37**

La stessa regola di ripartizione fra le varie regioni del valore della produzione netta si applica anche per determinare la quota di tale valore eventualmente derivante da attività produttive svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, uffici o base fissa ivi operante per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale.

Per effetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, secondo periodo, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 la regola sopra illustrata si applica ai fini della ripartizione del valore della produzione netta dei soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività nel territorio di più regioni.

Si precisa che, in virtù di quanto previsto dallo stesso comma 2 dell'art. 4 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 se l'attività esercitata nel territorio di regioni diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo (ovvero esercitata all'estero) non è svolta con l'impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere nei confronti di tali regioni al riparto del valore della produzione.

Per i soli soggetti che svolgono attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir, la ripartizione del valore della produzione netta derivante da tale attività si effettua in misura proporzionalmente corrispondente all'estensione dei terreni ubicati nel territorio della regione (o provincia) ovvero all'estero.

Nel **rigo IQ38** va indicata l'estensione complessiva dei terreni, calcolata in metri quadrati.

Nei **righi** da **IQ39** a **IQ43**, va indicato:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del valore della produzione così come risultante dalle precedenti sezioni;
- nella **colonna 2**, l'ammontare del valore della produzione relativo all' attività svolta all'estero, (escluso dalla formazione della base imponibile IRAP);
- nella **colonna 3**, deve essere indicata la differenza tra l'ammontare di colonna 1 e quello di colonna 2.

Nel **rigo IQ44** va indicato il totale degli importi indicati nei righi da IQ39 a IQ43, colonna 3.

Nel **rigo IQ45** va indicata la quota di valore della produzione derivante dalla partecipazione a GEIE (gruppo economico di interesse europeo). Tale quota, si precisa, è attribuita dal GEIE, ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 direttamente al netto delle deduzioni spettanti ai sensi della richiamata lett. b) del comma 1 dell'art. 11 nonché ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 17 dello stesso decreto.

Nei **righi IQ46** e **IQ47** va indicata, rispettivamente, la quota dell'importo indicato nel rigo IQ44, col. 3, su cui si applica l'aliquota del 4,25 per cento e quello su cui si applica l'aliquota dell' 1,9 per cento applicabile nei riguardi dei soggetti che operano nel settore agricolo, intendendosi per tali i soggetti che esercitano attività agricole nei limiti di cui all'art 29 del Tuir. Nel caso di esercizio di attività agricola ed attività di agriturismo, *indicate nella Sezione IV, la ripartizione del valore della produzione netta va effettuata sulla* base dei dati contabili risultanti dalle rispettive contabilità tenute separatamente ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 633/72.

Nei **righi** da **IQ48** a **IQ68** devono essere indicati:

- nella **colonna 1**, il codice regione, ovvero della provincia (vedere tabella 1);
- nella **colonna 2**, il valore della produzione imputabile a ciascuna regione o provincia;
- nella **colonna 3**, l'importo della riduzione spettante ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 446 del 1997 Per effetto di tale norma, ai soggetti che, per il periodo d'imposta cui si riferisce **la dichiarazione, avrebbero** fruito di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dall'Ilor, è riconosciuta una riduzione del valore della produzione realizzato nella regione di ubicazione dello stabilimento o dell'impianto agevolato, pari al reddito che avrebbe fruito di detta esenzione.

  La spettanza della riduzione è subordinata alla tenuta di apposita contabilità separata; il relativo importo è pari al reddito che sarebbe stato calcolato, ai fini dell'esenzione dell'Ilor, per lo stesso periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;
- nella **colonna 4**, la differenza tra l'importo indicato in colonna 2 e quello della colonna 3. In tale colonna va, inoltre, indicata, in corrispondenza della regione o provincia di produzione, la quota di valore della produzione derivante dalla partecipazione a GEIE di rigo IQ45;

- nella **colonna 5**, il codice aliquota: indicare **1** in caso di aliquota ordinaria (4,25 per cento); indicare **2**, in caso di aliquota ridotta (1,9 per cento);
- nella **colonna 6**, l'imposta lorda relativa a ciascuna regione o provincia;
- nella **colonna 7**, le detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 17 comma 3 del D.Lgs. n. 446 del 1997 in base al quale, ai soggetti che svolgono attività produttive attraverso stabilimenti industriali tecnicamente organizzati impiantati nel territorio del Mezzogiorno, di cui alla decisione della Commissione delle Comunità europee 1° marzo 1995, n. 95/455/CE, spetta una detrazione dall'imposta di ammontare pari al 2 per cento dell'ammontare delle retribuzioni per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalle dichiarazioni presentate ai fini fiscali relative al 1998, qualora sussistano le condizioni per l'applicazione delle disposizioni relative alla fiscalizzazione degli oneri sociali. Si precisa che l'importo della detrazione così calcolato va detratto in misura proporzionalmente corrispondente all'imposta afferente le singole regioni.
- nella **colonna 8**, la differenza tra l'importo indicato in colonna 6 e quello della colonna 7 che costituisce l'imposta netta spettante a ciascuna regione o provincia.

1.8

Sezione VII - Calcolo dell'imposta

Nel **rigo IQ 69** va **indicata la somma degli importi di colonna 8 dei righi da IQ48 a IQ68.**
L'importo così determinato può essere tuttavia ridotto qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione della c.d. "clausola di salvaguardia" di cui ai commi 3 **e 4** dell'art. 45 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997.
Si ricorda che la clausola in questione può essere applicata soltanto dai soggetti nei confronti dei quali risultavano verificate le condizioni per l'applicabilità della stessa anche in sede di acconto.
Le condizioni per fruire della riduzione dell'imposta, in relazione alle diverse classi di base imponibile, sono indicate nel prospetto riportato alla fine delle presenti istruzioni.
In particolare, il contribuente dovrà anzitutto confrontare l'importo dell'imposta netta indicata nel **rigo IQ69** con l'importo complessivo dei tributi e contributi aboliti **figurativi liquidabili per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione** (da indicare, in caso di riduzione dell'imposta, nell'apposito spazio del **rigo IQ70**).
Nel caso in cui la differenza tra l'importo dell'IRAP e quello dei tributi e contributi figurativi aboliti relativi al **periodo d'imposta** non superi, in termini percentuali, il cinquanta per cento di tale secondo importo, la "clausola di salvaguardia" non si rende applicabile. Per la verifica delle condizioni di applicabilità di detta clausola può utilizzarsi lo schema di calcolo riportato alla fine delle presenti istruzioni.
Si ricorda che ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 446 del 1997, i soggetti con periodo d'imposta iniziato dopo il 30 settembre 1997 e in corso al 1° gennaio 1998, **potevano** scomputare **dalle rate di acconto** i dodicesimi dell'ICIAP e della tassa di concessione governativa per l'attribuzione della partita IVA dovute per il 1997 e relativi ai mesi interi compresi tra la data di inizio del suddetto periodo e il 31 dicembre 1997 nonché l'importo dei contributi per il servizio sanitario nazionale eventualmente versati con riferimento ai predetti mesi.
L'importo non scomputato in sede di acconto può essere scomputato dal **saldo (tale importo va indicato in colonna 1 del rigo IQ71)**. Per effetto di quanto disposto dallo stesso comma 3 del citato art. 37, non si fa luogo in ogni caso al rimborso degli importi non scomputati in sede di acconto o di saldo per lo stesso periodo d'imposta.
Nel rigo IQ73, colonna 2, va indicato l'importo dell'IRAP dovuta pari alla differenza tra il rigo IQ71 e il rigo IQ72, eventualmente diminuita dell'importo di colonna 1.
Nel rigo IQ72 va indicato, in colonna 2, l'importo complessivo delle rate di acconto versate; in colonna 1 va indicato, se **inferiore all'importo indicato nel rigo RQ70 Mod. 760bis/RQ/98, l'importo dell'acconto commisurato all'imposta figurativa ricalcolata tenendo conto delle modifiche normative apportate al D.Lgs. n. 446 del 1997 dai decreti correttivi successivamente emanati.**

1.9

Sezione VIII - Dati rilevanti per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti

La presente sezione è riservata ai soggetti residenti negli Stati Uniti per l'indicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione della Convenzione.
In tale sezione va, in particolare, indicato:
rigo IQ75, l'ammontare dei costi per lavoro dipendente e degli altri costi assimilati (compensi per collaborazioni coordinate e continuative, per lavoro autonomo occasionale, per associazioni in partecipazione con apporto di solo lavoro) indeducibili ai fini dell'IRAP;
rigo IQ76, l'ammontare degli interessi passivi e degli altri oneri finanziari indeducibili ai fini dell'IRAP, al lordo degli interessi attivi e degli altri proventi finanziari esclusi dalla formazione della base imponibile;

rigo IQ77 l'importo dell'IRAP accreditabile, soggetto alle limitazioni della legge tributaria statunitense, corrispondente al rapporto tra la base imponibile rettificata - costituita dalla differenza tra la base imponibile totale (su cui è applicata l'IRAP) e la somma degli importi dei righi IQ75 e IQ76 - e la base imponibile totale. A maggior chiarimento si formula il seguente esempio: si assuma che la base imponibile dell'IRAP sia pari a 100 milioni, che gli interessi passivi ed il costo del lavoro non dedotti siano pari, rispettivamente, a 10 milioni e a 20 milioni. Si ipotizzi, inoltre, per semplicità, che l'IRAP dovuta sia pari a 5 milioni. La formula per la determinazione del credito d'imposta risulta essere la seguente:

$$\frac{100.000.000 - (10.000.000 + 20.000.000)}{100.000.000} =$$

$$\frac{100.000.000 - (30.000.000)}{100.000.000} = \frac{70.000.000}{100.000.000} = 70\%$$

credito di imposta = 5.000.000 x 70% = 3.500.000

Versamento dell'acconto

Si ricorda che a partire dal secondo periodo d'imposta di applicazione dell'IRAP, il versamento in acconto deve essere effettuato secondo le stesse regole valevoli per il versamento in acconto dell'IRPEG. Pertanto, l'acconto stesso, da calcolarsi nella misura del 98 per cento dell'importo di rigo IQ69 aumentato della maggiore imposta derivante dalla inclusione tra i componenti rilevanti ai fini IRAP dei contributi concessi a ripiano dei disavanzi di gestione nonché dell'importo dei contributi di cui all'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir classificabili nella voce E20 del conto economico, deve essere versato in due rate: la prima, pari al 40 per cento, entro lo stesso termine per il versamento del saldo e la seconda, pari al residuo 60 per cento, da versare nel corso dell'undicesimo mese del periodo d'imposta.
Si precisa che il contribuente ha, comunque, la facoltà di calcolare l'acconto sulla base dell'imposta che prevede di determinare per l'anno di competenza (tenendo conto dei contributi in precedenza citati). Peraltro, in questo caso, resta ferma l'applicazione, ai fini del regime sanzionatorio, delle disposizioni del comma 2 dell'art. 4 del D.L. n. 69 del 1989, convertito dalla legge n. 154 dello stesso anno.
Non sono obbligati al versamento dell'acconto i produttori agricoli che nel 1998 risultavano esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/72 e che nel 1998 hanno superato i limiti previsti per l'esonero.
Sono, invece, tenuti a tale versamento i produttori agricoli che, avendo superato nell'anno 1998 il limite di un terzo, non rientrano nel regime di esonero per l'anno 1999.

IMPOSTA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
SCHEMA DI CALCOLO PER LA RIDUZIONE DELL'IMPOSTA DOVUTA

1	TOTALE TRIBUTI E CONTRIBUTI FIGURATIVI ABOLITI (di cui:		.000
2	ILOR	.000	
3	PATRIMONIALE	.000	
4	TASSA CC.GG. SULLA PARTITA IVA	.000	
5	ICIAP	.000	
6	CONTRIBUTI AL CSSN RELATIVI AI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	.000	
7	TASSE SULLE CONCESSIONI COMUNALI)	.000	
8	TOTALE IMPOSTA (riportare l'importo di rigo IQ69)		.000
9	DIFFERENZA VALORE PERCENTUALE $\frac{\text{rigo 8} - \text{rigo 1}}{\text{rigo 1}} \times 100$		%
10	DIFFERENZA IN VALORE ASSOLUTO (rigo 8 - rigo 1)		.000
11	LIMITE INCREMENTO ASSOLUTO (vedere prospetto 1)		.000
12	AMMONTARE DELLA RIDUZIONE (rigo 10 - rigo 11; se negativo indicare zero)		.000
13	IMPORTO DOVUTO (rigo 8 - rigo 12)		.000

Prospetto 1 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

A = Totale tributi soppressi
B = Imposta IRAP dovuta
C = B - A
D = (B - A)/A x 100
L = Limite di incremento assoluto

Condizione preliminare: D>50%

Classi di base imponibile IRAP (milioni)	**Limite incr. assoluto L** (milioni)	**Ulteriore condizione**	**Riduzione (*)** (milioni)
da 0 a 100	1	C>L	C - L
da oltre 100 a 500	12,5	C>L	C - L
da oltre 500 a 1.000	25	C>L	C - L
da oltre 1.000 a 5.000	100	C>L	C - L
da oltre 5.000 a 10.000	250	C>L	C - L
da oltre 10.000 a 50.000	1.500	C>L	C - L
da oltre 50.000 a 100.000	3.000	C>L	C - L
da oltre 100.000 a 500.000	15 000	C>L	C - L
oltre 500 000	25.000	C>L	C - L

(*) la riduzione concessa non può essere in valore assoluto superiore a 20 miliardi.

TABELLA IQ - CODICI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Abruzzo	12	Molise
02	Basilicata	13	Piemonte
03	Bolzano	14	Puglia
04	Calabria	15	Sardegna
05	Campania	16	Sicilia
06	Emilia Romagna	17	Toscana
07	Friuli Venezia Giulia	18	Trento
08	Lazio	19	Umbria
09	Liguria	20	Valle d'Aosta
10	Lombardia	21	Veneto
11	Marche		

UNICO 99

Enti non commerciali ed equiparati

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1998

133

CODICE FISCALE

IRAP

QUADRO IQ
Determinazione dell'imposta per l'anno 1998

Mod. N.

Sez. I
Enti privati non commerciali

Attività non commerciale

				Valori IRAP
IQ1	Retribuzioni personale dipendente			.000
IQ2	Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 47 del Tuir			.000
IQ3	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative e simili ex art. 49, comma 2, lett. a) del Tuir			.000
IQ4	Redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente ex art. 81, comma 1, lett. l) del Tuir			.000
IQ5	**Deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. b** (di cui:	Spese apprendisti [1] .000	Contratti formazione lavoro [2] .000)	[3] .000
IQ6	**Valore della produzione netta** (IQ1 + IQ2 + IQ3 + IQ4 — IQ5 col. 3)			.000

Sez. II
Enti privati non commerciali ed enti pubblici

Attività commerciale

Produttori agricoli ☐

		Valori contabili	Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Valori IRAP
IQ7	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	[1] .000	[2] .000	[3] .000	[4] .000
IQ8	Variazioni delle rimanenze	.000	.000	.000	.000
IQ9	Variazioni di lavori in corso su ordinazione	.000	.000	.000	.000
IQ10	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	.000	.000	.000	.000
IQ11	Altri ricavi e proventi	.000	.000	.000	.000
IQ12	**Totale componenti positivi**				.000
IQ13	Costi per materie prime, merci, ecc.	[1] .000	[2] .000	[3] .000	[4] .000
IQ14	Costi per servizi	.000	.000	.000	.000
IQ15	Costi per il godimento di beni di terzi	.000	.000	.000	.000
IQ16	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	.000	.000	.000	.000
IQ17	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	.000	.000	.000	.000
IQ18	Variazioni delle rimanenze	.000	.000	.000	.000
IQ19	Oneri diversi di gestione	.000	.000	.000	.000
IQ20	Accantonamenti ex artt. 70 e 73 del Tuir	.000	.000	.000	.000
IQ21	**Totale componenti negativi**				.000
IQ22	**Deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. b** (di cui:	Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro [1] .000	Spese apprendisti [2] .000	Contratti formazione lavoro [3] .000)	[4] .000
IQ23	**Valore della produzione netta** (IQ12 — IQ21 — IQ22 col. 4)				.000

Sez. III
Soggetti in regime forfetario

IQ24	Reddito d'impresa determinato forfetariamente				.000
IQ25	Retribuzioni, compensi e altre somme				.000
IQ26	Interessi passivi				.000
IQ27	**Deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. b** (di cui:	Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro [1] .000	Spese apprendisti [2] .000	Contratti formazione lavoro [3] .000)	[4] .000
IQ28	**Valore della produzione netta** (IQ24 + IQ25 + IQ26 — IQ27 col. 4)				.000

Sez. IV
Attività agricola

IQ29	Corrispettivi				.000
IQ30	Acquisti destinati alla produzione				.000
IQ31	**Deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. b** (di cui:	Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro [1] .000	Spese apprendisti [2] .000	Contratti formazione lavoro [3] .000)	[4] .000
IQ32	**Valore della produzione netta** (IQ29 — IQ30 — IQ31 col. 4)				.000

Sez. V
Esercenti arti e professioni

IQ33	Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica				.000
IQ34	Costi inerenti all'attività esercitata				.000
IQ35	**Deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. b** (di cui:	Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro [1] .000	Spese apprendisti [2] .000	Contratti formazione lavoro [3] .000)	[4] .000
IQ36	**Valore della produzione netta** (IQ33 — IQ34 — IQ35 col. 4)				.000

IQ1

082

Sez. VI
Determinazione e riparto della base imponibile

IQ37	Ammontare complessivo delle retribuzioni	.000
IQ38	Estensione complessiva dei terreni in metri quadri	

			Estero	Italia
IQ39	Valore della produzione di rigo IQ6	[1] .000	[2] .000	[3] .000
IQ40	Valore della produzione di rigo IQ23	.000	.000	.000
IQ41	Valore della produzione di rigo IQ28	.000	.000	.000
IQ42	Valore della produzione di rigo IQ32	.000	.000	.000
IQ43	Valore della produzione di rigo IQ36	.000	.000	.000

IQ44	**Totale** (IQ39 + IQ40 + IQ41 + IQ42 + IQ43)	.000
IQ45	Quota del valore della produzione attribuita da GEIE	.000
IQ46	Importo di rigo IQ44 soggetto ad aliquota del 4,25%	.000
IQ47	Importo di rigo IQ44 soggetto ad aliquota del 1,9%	.000

	Codice regione	Valore della produzione	Riduzione (art. 17, comma 1)	Base imponibile	Codice aliquota	Imposta lorda	Detrazioni (art. 17, comma 3)	Imposta netta
IQ48	[1]	[2] .000	[3] .000	[4] .000	[5]	[6] .000	[7] .000	[8] .000
IQ49		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ50		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ51		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ52		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ53		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ54		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ55		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ56		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ57		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ58		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ59		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ60		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ61		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ62		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ63		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ64		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ65		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ66		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ67		.000	.000	.000		.000	.000	.000
IQ68		.000	.000	.000		.000	.000	.000

Sez. VII
Dati concernenti il versamento dell'imposta

IQ69	Totale imposta		.000
IQ70	Riduzione imposta (importo dei tributi e contributi figurativi aboliti relativi al 1998	[1] .000)	[2] .000
IQ71	Imposta dovuta (al netto dei tributi e contributi aboliti scomputabili	[1] .000)	[2] .000
IQ72	Acconti versati (acconto rideterminato	[1] .000)	[2] .000
IQ73	Importo a debito		.000
IQ74	Importo a credito		.000

Sez. VIII
Dati rilevanti per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti

IQ75	Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili	.000
IQ76	Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili	.000
IQ77	Importo a debito	.000

IQ2

99A4285

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale L. 508.000
- semestrale L. 289.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale L. 416.000
- semestrale L. 231.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale L. 115.500
- semestrale L. 69.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale L. 107.000
- semestrale L. 70.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale L. 273.000
- semestrale L. 150.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale L. 106.000
- semestrale L. 68.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale L. 267.000
- semestrale L. 145.000

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale L. 1.097.000
- semestrale L. 593.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale L. 982.000
- semestrale L. 520.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035

* 4 1 1 2 5 0 1 2 5 1 9 9 *

L. 7.500